TUTELA AMBIENTALE

rivista trimestrale di diritto ambientale

Direttore responsabile: Enrico Napoletano

Anno 02 • Fascicolo n. 03/2025 • Luglio-Settembre • ISSN 3035-4234 • www.tutelambientale.com



3

Tutela Ambientale - Rivista trimestrale di diritto ambientale | Iscrizione n. 60/2024 del 18/04/2024 presso il Tribunale di Roma nella Sezione per la stampa e l'informazione ex articolo 5 della Legge 8/02/1948 n. 47 | ISSN 3035-4234

Autorizzazione Rivista scientifica iscritta il 18/04/2024 al n. 60 del Registro della Stampa presso la Sezione per la stampa e l'informazione del Tribunale di Roma ai sensi dell'articolo 5 della Legge 8 febbraio 1948, n. 47

ISSN 3035-4234

Web www.tutelambientale.com

Editore Enrico Napoletano

Direttore responsabile Enrico Napoletano, giornalista pubblicista iscritto nell'elenco speciale annesso all'Albo dei giornalisti del Lazio con decorrenza 25/01/2024 e Direttore responsabile della pubblicazione

Vicedirettore Simone Spinelli

Comitato di direzione Enrico Napoletano, Simone Spinelli, Paola Cacace

Comitato scientifico Matteo Pedaso, Gianclaudio Fischetti, Renato Baciocchi, Giulia Costa, Jason Verginelli, Simone Spinelli, Demetrio Villani, Roberta Agnoletto, Antonio Castro, Modestino Romano, Francesco Camplani, Massimo Frisetti, Alfredo Frateschi, Giuseppe Vallefuoco, Valdimiro Bonamin, Giuseppe Filauro, Eros Bacci, Luca Della Ragione, Federico Peres, Andrea Ketoff †, Alexander Bell, Beatrice Gragnoli, Michele Vitiello, Leonardo Emberi Gialloreti.

Sede 00195 Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 73, scala D

Mission & Vision

"Tutela Ambientale – rivista trimestrale di diritto ambientale" è una rivista trimestrale a carattere scientifico, accessibile gratuitamente in modalità elettronica e a pagamento in formato cartaceo, e si rivolge a tutti gli operatori del settore ambientale: Accademici, Avvocati, Magistrati, Ingegneri, Chimici, Biologi ecc.
La rivista ambisce a stimolare una rinnovata e differente discussione nella comunità scientifica sui principali temi ambientali, fornendo un contributo necessario a riavvicinare la norma alla tecnica attraverso un necessario sforzo interpretativo diretto a riattribuire sufficiente determinatezza a norme, sì generali e astratte, ma eccessivamente vaghe e indeterminate con l'incessante evoluzione scientifica e con il progresso tecnologico, necessario per rimanere attuale in un'epoca che sta vivendo il più grande cambiamento della storia: l'approdo in un'intelligenza artificiale i cui effetti restano, ancora, tutti da valutare con doverosa perizia.
La Rivista ospiterà articoli, saggi e note a sentenza, anche di diritto straniero e comparato.
I contributi verranno sottoposti alla redazione all'indirizzo redazione.rtda@gmail.com e dovranno dare conto in modo sintetico del quadro normativo pertinente e dei relativi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali. L'autore non dovrà essere coinvolto come parte processuale nelle sentenze o nei contributi oggetto di commento.

Peer review L'autorevolezza dei contributi è garantita da una doppia revisione cieca (*double blind peer review*) ad opera dei componenti del comitato scientifico, dotati di specifiche competenze in materia ambientale.

Citazione **Cognome N.**, *Titolo del contributo*, in *Tutela Amb. Riv. trim. dir. amb.*, 01/2025, p. 5 ss.

Regolamento

Articolo 1 "Periodicità e Organi della Rivista". – La Rivista trimestrale di diritto ambientale – Tutela Ambientale è una Rivista scientifica con periodicità trimestrale, la cui attività ha prevalentemente ad oggetto il diritto ambientale e delle connesse aree del diritto penale e del diritto societario.
Sono organi della Rivista: il Comitato di Direzione, coordinato dal Direttore responsabile e dal Vicedirettore, il Comitato Scientifico e il Comitato di Redazione.
Il Comitato di Direzione cura la gestione della Rivista, con specifico riguardo al programma editoriale. A tale fine, si avvale della collaborazione del Comitato Scientifico.
Il Comitato di Direzione e il Comitato di Redazione hanno sede in Roma, presso Enrico Napoletano, in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 73/D.
L'indirizzo e-mail del Comitato di Direzione è: redazione.rtda@gmail.com.
Articolo 2 "Tipologia dei contributi". – Tutti i contributi devono essere sottoposti al Comitato di Redazione scrivendo a redazione.rtda@gmail.com. I contributi così pervenuti sono preliminarmente vagliati dal Direttore responsabile per accertarne la scientificità, la pertinenza con l'area tematica della Rivista e l'autenticità di scrittura rispetto a contributi dell'AI e solo in caso di esito positivo può sottoporli per la pubblicazione, in forma anonima, ai componenti del Comitato di Direzione e del Comitato Scientifico.
Il Comitato di Direzione non accetta contributi già pubblicati su altre Riviste, anche telematiche. A tal fine gli Autori, sottoponendo il proprio contributo, si impegnano a non proporlo o pubblicarlo su altre Riviste, anche telematiche.
Possono essere proposti per la pubblicazione, sulla quale decide il Direttore responsabile, anche sentito il Comitato di Direzione, contributi in corso di stampa in volumi collettanei.
Tutti i contributi sono sottoposti al procedimento di revisione di cui al successivo articolo 3.
Il Direttore responsabile, sentito il Comitato di Direzione, può eccezionalmente decidere di non sottoporre a revisione un contributo che provenisse da un Professore Ordinario in taluna delle materie oggetto della Rivista.
Articolo 3 "Procedimento di revisione". – I contributi proposti per la pubblicazione sulla Rivista sono sottoposti a un procedimento di revisione tra pari, almeno a singolo cieco (single blind).
Essi, dopo essere stati resi anonimi, sono inviati dal Direttore responsabile a due *referee* scelti tra i componenti del Comitato Scientifico.
Il *referee* valuta l'ampiezza e l'originalità della trattazione, la chiarezza dell'analisi critica, la familiarità con la letteratura, anche straniera, più rilevante sul tema, la correttezza dell'uso delle fonti e del metodo. Il *referee* esprime la propria valutazione rispondendo all'indirizzo e-mail del Comitato di Direzione, entro il termine massimo di 30 giorni.
Nel caso di dichiarata indisponibilità del *referee* o di mancato rispetto del termine per la revisione, il Direttore responsabile provvede alla sua sostituzione.
Il *referee* può ritenere il contributo: "pubblicabile", "non pubblicabile", "pubblicabile con modifiche", "pubblicabile con suggerimenti". Le modifiche o i suggerimenti sono inviati dal Direttore responsabile all'Autore, il quale resta libero di seguire o no i suggerimenti.
Nel caso uno solo dei due *referee* ritenga il contributo "non pubblicabile", la decisione sulla pubblicazione è presa dal Direttore responsabile, anche sentito uno o più componenti del Comitato di Direzione.
Il Direttore responsabile custodisce, in formato elettronico, tutte le e-mail di valutazione dei contributi.
I contributi che verranno pubblicati nella Rivista avranno a margine della prima pagina il sigillo di garanzia della idoneità alla pubblicazione.
Articolo 4 "Sito web". – La Rivista è dotata di un sito web, curato dall'Editore, al seguente indirizzo: https://www.tutelambientale.com/
Sul sito web sono resi noti il Regolamento e la composizione degli organi della Rivista.
La Rivista è ad accesso gratuito nella versione digitale e verrà pubblicata sul sito web e sui canali social Linkedin e Facebook.
La versione cartacea prevede un costo pari al costo di stampa e spedizione senza finalità lucrative per l'Editore.
Articolo 5 "Trattamento dei dati personali". – I dati personali, di cui verranno in possesso i componenti degli organi della Rivista, saranno trattati nel rispetto della disciplina del D.lgs. n. 196/2003, così modificato e integrato dal GDPR, in ogni caso per le sole finalità inerenti alla gestione della Rivista.
Titolare del trattamento dei dati personali è il Direttore responsabile.

SOMMARIO

L'Editoriale

Sezione 1	**L'approfondimento**
doc. 01	Quando sostenibilità significa (davvero!) *environmental; social and governance.* Alcune riflessioni sull'ultimo *report* del *Canadian Sustainability Standards Board* *di* **CAMILLA DELLA GIUSTINA** • pag. **1**
doc. 02	La gestione delle biomasse vegetali spiaggiate: il caso della posidonia. *Nota a Cassazione Penale, Sezione III, Sentenza 18 agosto 2025, n. 29543* *di* **LUCA PIATTI** • pag. **7**
doc. 03	"Chi inquina paga"… anche nel passato? Contaminazioni storiche, principio di legalità e obblighi di bonifica a valle della sentenza n. 2186/2025 del Consiglio di Stato *di* **SIMONE SPINELLI** • pag. **18**
doc. 04	Le novità introdotte dal Decreto "Terra dei fuochi", convertito con modifiche in Legge 3 ottobre 2025 n. 147 *di* **ENRICO NAPOLETANO** • pag. **26**
Sezione 2	**Interpelli ambientali**
Interp. 1	Tutela delle acque • pag. **71**
Interp. 2	Bonifiche • pag. **71**
Interp. 3-4	Economia circolare • pag. **73**
Interp. 5	Autorizzazioni ambientali • pag. **77**
Sezione 3	**Giurisprudenza rilevante**
Sent. 1-8	Giurisprudenza penale della Corte Suprema di Cassazione • pag. **82**
Sent. 9-12	Giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato • pag. **84**
Sent. 13	Giurisprudenza del Tribunale Amministrativo Regionale – TAR • pag. **84**
Sezione 4	**Aggiornamenti da S.N.P.A.**
REP 1	Report ambientali • pag. **89**



"Il mondo non sarà distrutto da quelli che fanno il male, ma da quelli che li guardano senza fare nulla."

ALBERT EINSTEIN

L'EDITORIALE

di Enrico Napoletano



Decreto terra dei fuochi: quale prospettiva in vista della Direttiva UE 2024/1203?

Il Decreto-Legge n. 116 dell'8 agosto 2025, convertito nella Legge 3 ottobre 2025 n. 147, conosciuto come "Decreto Terra dei Fuochi", rappresenta uno dei più significativi interventi normativi italiani degli ultimi anni in materia di tutela penale dell'ambiente. Nato in un contesto di emergenza territoriale e sanitaria, esso mira non solo a reprimere le condotte illecite legate alla gestione dei rifiuti e ai roghi tossici, ma anche a restituire dignità e sicurezza ai territori martoriati da decenni di sversamenti abusivi, in primis la vasta area compresa tra le province di Napoli e Caserta. Tuttavia, la portata di questo provvedimento va ben oltre l'intervento emergenziale: esso anticipa, almeno in parte, le linee direttrici della Direttiva UE 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente, che entro il 2026 dovrà essere recepita dagli Stati membri. Si delinea così un'occasione storica per l'Italia, chiamata a trasformare un'emergenza in un laboratorio giuridico avanzato di transizione ecologica e di rafforzamento del diritto penale ambientale.

Il decreto nasce anche sotto la pressione internazionale: la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con la sentenza del 30 gennaio 2025, ha condannato l'Italia per l'incapacità di garantire la salute dei cittadini della Terra dei Fuochi, imponendo al Governo di presentare un piano d'azione entro settembre dello stesso anno. In risposta, il legislatore ha costruito un impianto normativo che unisce esigenze di repressione penale, strumenti amministrativi di controllo e misure di giustizia riparativa. Il provvedimento ridisegna la fisionomia dei reati ambientali, trasformando molte contravvenzioni in delitti, ampliando il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. 231/2001 e introducendo aggravanti specifiche in caso di pericolo per la vita o per la salute delle persone. Non meno rilevante è l'estensione delle misure di polizia giudiziaria, come l'arresto in flagranza differita e l'uso di sistemi di videosorveglianza per contrastare l'abbandono dei rifiuti. L'attenzione del legislatore, tuttavia, non si limita alla repressione: si affaccia una logica di prevenzione, che riconosce l'interdipendenza tra sicurezza ambientale, salute pubblica e coesione sociale.

Se il decreto ha avuto il merito di riaprire un dibattito strutturato sul diritto penale ambientale, è però nella prospettiva del recepimento della Direttiva UE 2024/1203 che il suo significato assume un respiro più ampio. La Direttiva, approvata l'11 aprile 2024, impone agli Stati membri di ridefinire entro il 21 maggio 2026 le proprie norme penali in materia ambientale, introducendo criteri più stringenti di tipizzazione dei reati e di proporzionalità delle sanzioni. Essa supera le carenze delle precedenti Direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, accusate di aver lasciato troppo spazio alle discrezionalità nazionali e di aver favorito un'eterogeneità interpretativa incompatibile con l'obiettivo di una tutela uniforme dell'ambiente. Il "bene ambiente", inteso nella sua accezione più ampia — comprendente aria, acqua, suolo, ecosistemi e biodiversità — diventa oggetto di una protezione penale autonoma, svincolata da logiche settoriali e centrata sulla prevenzione del danno sistemico.

L'Italia, in tal senso, si trova in una posizione peculiare: da un lato, la legge 68/2015 aveva già introdotto nel codice penale il Titolo VI-bis dedicato ai delitti contro l'ambiente, ponendosi come pioniera in Europa; dall'altro, l'applicazione pratica di tali norme ha mostrato limiti evidenti, dovuti all'uso di concetti giuridici indeterminati come "compromissione" o "deterioramento significativo e misurabile", che hanno generato difficoltà interpretative e contenziosi. La Direttiva 1203/2024 chiede ora di superare tale vaghezza attraverso una maggiore precisione terminologica e una armonizzazione sostanziale tra gli ordinamenti europei. Essa insiste sulla necessità di punire non solo le condotte intenzionali ma anche quelle dovute a "grave negligenza", riconoscendo che

la colpa ambientale, spesso sistemica, non può essere esclusa dal perimetro della responsabilità penale.

In questo scenario, il Decreto Terra dei Fuochi rappresenta una sorta di banco di prova nazionale. Le sue modifiche al D.lgs. 152/2006 e al D.lgs. 231/2001 vanno nella direzione tracciata dall'Unione: l'inasprimento delle pene per il traffico illecito di rifiuti e per le attività organizzate, la previsione di aggravanti legate al pericolo per la vita e la salute, l'estensione delle sanzioni pecuniarie e interdittive per gli enti, sono tutti segnali di una convergenza anticipata verso i principi europei di effettività, proporzionalità e dissuasività. La stessa esclusione della particolare tenuità del fatto per una serie di reati ambientali gravi (art. 131-bis c.p.) testimonia un cambio di paradigma culturale: la tutela dell'ambiente non è più considerata un bene disponibile né una mera questione di ordine amministrativo, ma un valore costituzionale primario.

La prospettiva futura impone però di andare oltre la repressione. La Direttiva 1203/2024 introduce una visione sistemica che l'Italia dovrà fare propria: il diritto penale come strumento di ultima istanza in un sistema integrato di prevenzione, controllo e riparazione. Ciò significa investire su meccanismi di cooperazione tra autorità giudiziarie, enti territoriali e soggetti economici, rafforzare la formazione tecnica dei magistrati e delle forze di polizia ambientale, ma anche promuovere la cultura della compliance ambientale nelle imprese. La responsabilità degli enti, in particolare, si consolida come frontiera decisiva. Non più solo reazione punitiva, ma incentivo alla costruzione di modelli organizzativi efficaci, capaci di prevenire le condotte illecite e di assicurare trasparenza nella gestione delle risorse naturali e dei rifiuti.

Guardando al futuro, il binomio Decreto Terra dei Fuochi – Direttiva 1203/2024 delinea la traiettoria di un diritto ambientale penale europeo che si fonda su tre pilastri: certezza, proporzionalità e cooperazione. Certezza, nella definizione rigorosa delle fattispecie e dei confini della responsabilità; proporzionalità, nel calibrare la risposta sanzionatoria alla gravità del danno ecologico e al grado di colpa; cooperazione, nella costruzione di un network investigativo e giudiziario transnazionale in grado di affrontare i crimini ambientali nella loro dimensione globale. La sfida italiana sarà quella di tradurre queste direttrici in un corpus normativo coerente, capace di tutelare l'ambiente non solo come bene giuridico ma come condizione esistenziale e patrimonio comune delle generazioni future.

In definitiva, il Decreto Terra dei Fuochi, pur nato in risposta a un'urgenza territoriale, può diventare il simbolo di una nuova stagione del diritto penale ambientale, in cui la repressione dell'illegalità si accompagna alla rigenerazione dei territori e alla ricostruzione della fiducia tra istituzioni e cittadini. Nel dialogo con la Direttiva 1203/2024, esso offre all'Italia l'opportunità di guidare l'evoluzione europea verso una giustizia ambientale che non sia più emergenza, ma sistema.



Tutela Ambientale | rivista trimestrale di diritto ambientale |



L'APPROFONDIMENTO

Sezione 1

doc. 01 • Quando sostenibilità significa (davvero!) *environmental; social and governance.* Alcune riflessioni sull'ultimo *report* del *Canadian Sustainability Standards Board*
di **CAMILLA DELLA GIUSTINA** • pag. **1**

doc. 02 • La gestione delle biomasse vegetali spiaggiate: il caso della posidonia. Nota a Cassazione Penale, Sezione III, Sentenza 18 agosto 2025, n. 29543
di **LUCA PIATTI** • pag. **7**

doc. 03 • "Chi inquina paga"… anche nel passato? Contaminazioni storiche, principio di legalità e obblighi di bonifica a valle della sentenza n. 2186/2025 del Consiglio di Stato
di **SIMONE SPINELLI** • pag. **18**

doc. 04 • Le novità introdotte dal Decreto "Terra dei fuochi", convertito con modifiche in Legge 3 ottobre 2025 n. 147
di **ENRICO NAPOLETANO** • pag. **26**



doc. 01

Quando sostenibilità significa (davvero!) *environmental; social and governance.* Alcune riflessioni sull'ultimo *report* del *Canadian Sustainability Standards Board*

di CAMILLA DELLA GIUSTINA

Sommario – 1. Introduzione. – **2.** La necessità per il Canada di adottare propri standard di sostenibilità. – **3.** La leadership del Canada. – **4.** CSSB: funzione e obiettivi. – **5.** Gli elementi strategici degli CSDS 1 e CSDS 2.

Abstract – *L'anno 2025 inizia, nel territorio canadese, con l'avanzamento di una proposta da parte del Canadian Sustainability Standards Board (CSSB) circa l'adozione di un piano strategico nazionale per il triennio 2025-2028. L'aspetto di grande novità di detto report è quello di interpretare la transizione digitale da una prospettiva olistica: tradizionalmente, i ben noti fattori ESG vengono ristretti solamente al fattore "E". Con questo report, invece, i fattori "S" e "G" subiscono una forte accentuazione e valorizzazione grazie, da un lato, al coinvolgimento delle popolazioni indigene e della componente francofona, e, dall'altro lato, grazie alla proposta, per ora non obbligatoria, di prevedere specifici standard di compliance nella redazione e rendicontazione degli indici CSDS 1 e CSDS 2.*

Key-words – Canadian Sustainability Standards Board; CSSB; sostenibilità; CSD1; CSD2.

1. *Introduzione.*

A gennaio 2025, il *Canadian Sustainability Standards Board* (CSSB) ha avanzato una proposta, sottoposta a osservazioni successive alla consultazione pubblica, di adottare un Piano Strategico triennale per il periodo 2025-2028. Quest'ultimo delinea gli ampi obiettivi politici che guideranno il CSSB nello svolgimento della sua missione, visione e dei suoi valori.

È doveroso precisare che il compito del CSSB è quello di promuovere l'adozione di standard di rendicontazione della sostenibilità in Canada. Più correttamente, CSSB sviluppa i cd. *Canadian Sustainability Disclosure Standards* (CSDS), allineati agli standard globali definiti dall'*International Sustainability Standards Board* (ISSB), adattati per rispondere agli interessi pubblici canadesi. Il CSSB, infatti, è parte del *Sustainability Standards Advisory Forum* dell'ISSB, grazie al quale gli è permesso di contribuire a livello internazionale tramite la redazione di report.

I *Canadian Sustainability Disclosure Standards* possono essere definiti come standard nazionali per la rendicontazione ESG, allineati ai quadri globali IFRS S1 e S2 tuttavia ma adattati al contesto canadese. Il primo standard, CSDS 1, concerne i requisiti generali per la rendicontazione delle informazioni finanziarie legate alla sostenibilità. Il secondo, invece, il CSDS 2, attiene a informazioni relative ai cambiamenti climatici. I CSDS vengono sviluppati dal CSSB, organo che fa capo al

Financial Reporting & Assurance Standards. L'elaborazione dei CSDS è funzionale al perseguimento di tre obiettivi:

1) Allineare le informative ESG canadesi alle migliori pratiche internazionali.
2) Rafforzare la resilienza organizzativa e la creazione di valore a lungo termine.
3) Supportare le aziende nella comunicazione dei rischi e delle opportunità ESG.

Inizialmente i *Canadian Securities Administrators* (CSA) avevano proposto l'adozione obbligatoria; tuttavia, questa originaria proposta è stata sospesa al fine di osservare l'evoluzione degli standard negli Stati Uniti (SEC) e nell'UE (CSRD). Al momento attuale i CSDS sono volontari, ma è probabile che diventino obbligatori in futuro.

2. *La necessità per il Canada di adottare propri standard di sostenibilità.*

Prima dell'adozione dei CSDS, le informative ESG in Canada erano frammentate:[1] le imprese erano solite utilizzare sia quadri internazionali che volontari. Si trattava di una prassi dalla quale potevano sorgere incoerenze circa la modalità di rendicontazione, interpretazione e verifica delle informazioni.

Alla luce di questo, attraverso i CSDS si cercano di risolvere alcune criticità, come:

a) La mancanza di comparabilità: investitori e stakeholder non potevano confrontare in modo affidabile le performance ESG a causa delle prassi informative variabili.
b) La duplicazione di oneri: in precedenza, la presenza di molteplici quadri sovrapposti aumentava i costi e la complessità della rendicontazione per le imprese.
c) L'assenza di chiarezza normativa: vista l'assenza di uno standard canadese univoco a guidare le informative ESG.
d) La pressione globale: altre giurisdizioni adottavano quadri obbligatori (CSRD in UE, SEC negli USA), il Canada aveva bisogno di una risposta nazionale coerente.

In estrema sintesi, e come dichiarato nel Piano Strategico del CSSB, l'obiettivo è garantire che le informative canadesi siano "adatte allo scopo" e allineate alle migliori pratiche globali, pur rispondendo alle esigenze normative e settoriali nazionali.

3. *La leadership del Canada.*

Il Piano Strategico triennale per il periodo 2025-2028, oggetto della presente analisi, dimostra come la leadership del Canada nel reporting di sostenibilità sia in continua evoluzione e crescita. Precisamente, il Piano Strategico CSSB 2025–2028 proposto

[1] M, Little, C.-A. St-Jean, *Canada is right for global sustainability role*, in *Globe & Mail (Toronto, Canada)* Ottobre 2021, pp. B4-B4.

evidenzia le priorità future, ossia, la sostenibilità climatica, tra cui biodiversità, capitale umano e coinvolgimento delle popolazioni indigene.[2]

In questa prospettiva, viene richiesto anche ai *Canadian Securities Administrators* (CSA) di avviare consultazioni su requisiti ampliati per la rendicontazione climatica, rafforzando l'influenza dei regolatori sulle disclosure ESG future. Questi sviluppi segnano una visione più ampia e inclusiva della sostenibilità in Canada[3], in cui anche le questioni ambientali e sociali non climatiche sono riconosciute come finanziariamente rilevanti. Le aziende dovrebbero monitorare gli aggiornamenti normativi e iniziare a rafforzare la propria capacità interna per le disclosure ampliate.

4. *CSSB: funzione e obiettivi.*

Nello scenario poc'anzi descritto, la missione che viene perseguita dal CSSB è servire l'interesse pubblico definendo e mantenendo standard di rendicontazione della sostenibilità di alta qualità per le entità canadesi. Ciò consente di contribuire allo sviluppo di standard internazionali di rendicontazione della sostenibilità. L'obiettivo che viene perseguito dal CSSB è quello di rappresentare un punto di riferimento sugli standard di rendicontazione della sostenibilità in Canada, quale riflesso e conseguenza della loro adozione.

I valori che vengono perseguiti sono: integrità e affidabilità;[4] rispetto;[5] inclusività;[6] collaborazione;[7] e reciprocità.[8] A questi obiettivi di carattere generale si aggiunge l'impegno verso le popolazioni indigene quali diritti intrinseci e specifici esistenti in Canada, precisamente, i diritti dei Popoli Indigeni e i diritti dei Popoli delle Prime Nazioni, Métis e Inuit sono intrinseci e specifici in Canada. Il CSSB è impegnato a promuovere il rispetto dei diritti indigeni e la loro partecipazione significativa nella definizione degli standard di sostenibilità in Canada.[9] Il CSSB riconosce che promuovere la riconciliazione con le Prime Nazioni, Métis e Inuit è fondamentale nel lavoro di normazione canadese per le informative finanziarie sulla

[2] Questo piano era aperto a commenti pubblici fino al 7 aprile 2025 consentendo agli stakeholder di partecipare alla sua definizione.

[3] A. Willis, *The role of the global reporting initiative's sustainability reporting guidelines in the social screening of investments* in *Journal of Business Ethics*, vol. 43, n.3, 2003, pp. 233-237.

[4] Precisamente, proseguire la missione con coraggio e umiltà, competenza e senso di responsabilità.

[5] Ossia, ascoltare con attenzione, essere aperti e informati, rispettosi e costruttivi. Al tempo stesso viene richiesto di mantenere la riservatezza.

[6] Inclusività significa coinvolgeremo attivamente prospettive diverse, comunicare in modo accessibile ed essere aperti al dialogo con prospettive differenti.

[7] Essere collaborativi significa essere aperti al confronto e alla discussione, coinvolgere le parti vulnerabili, fornire obiettivi chiari e trasparenti.

[8] Si allude alla costruzione di una cultura di rispetto reciproco e relazioni durature con benefici condivisi.

[9] È doveroso sottolineare che nel contesto globale, questi diritti sono sanciti dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Popoli Indigeni (UNDRIP), 2007. Nel contesto canadese, sono riconosciuti nella Sezione 35 della Costituzione e nella *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Act, 2021*. In collaborazione con i Popoli Indigeni, il Consiglio è impegnato a esplorare il modo migliore per affrontare questi diritti nel contesto dei CSDS e, più in generale, nella definizione degli standard di sostenibilità

sostenibilità. Di qui, il ruolo strategico delle popolazioni indigene nel supportare, corroborare e attuare la strategia di sostenibilità.

Per quanto concerne gli obiettivi, il CSSB persegue le seguenti finalità:

1) Definire e mantenere i CSDS affinché rispondano alle esigenze informative di sostenibilità dei mercati dei capitali e migliorino la rendicontazione delle informazioni di sostenibilità delle entità canadesi, tenendo conto dei costi e dei benefici per chi redige e per chi utilizza tali informazioni.
2) Partecipare, insieme ad altri organismi di normazione, allo sviluppo delle migliori pratiche globali per la definizione degli standard di disclosure di sostenibilità, adottate o sviluppate separatamente dal Consiglio per riflettere il contesto canadese.
3) Supportare l'implementazione di tali standard di disclosure di sostenibilità.

Nel fare questo, dunque nel perseguire le appena tre richiamate finalità, il CSSB si impegna a: definire standard di alta qualità che promuovano la fiducia nelle informazioni rendicontate; garantire il coinvolgimento inclusivo e rispettoso dei Popoli Indigeni nel processo di normazione; rispettare e incentivare il contributo di tutti coloro che fanno affidamento sugli standard CSSB; assicurare obiettività nell'analisi delle questioni; rispettare la capacità di chi applica gli standard CSSB di esercitare il proprio giudizio professionale; rispondere alle esigenze di tutti gli interessati dagli standard CSSB.

Un obiettivo centrale è quello di realizzare un continuo miglioramento. Cercare un processo di normazione e, di conseguenza, essere un punto di riferimento su temi di disclosure di sostenibilità. Logico e immediato corollario è lo sviluppo delle priorità strategiche alla luce di differenti fattori e rischi legati all'ambiente esterno e alle condizioni operative del Consiglio. Questi elementi riguardano un insieme eterogeno di fattori, quali: le Raccomandazioni finali dell'IRCSS; considerazioni politiche, regolamentari, sociali, culturali, ed economiche; sviluppi emergenti nell'ambito della sostenibilità, dell'ambiente fisico e della normazione internazionale; i feedback di mercato raccolti durante le consultazioni su CSDS 1 (dunque requisiti generali per la disclosure di informazioni finanziarie sulla sostenibilità) e su CSDS 2 (cioè disclosure climatiche e il Quadro dei criteri di modifica).

È possibile affermare che il CSSB stia diventando il punto di riferimento canadese per gli standard di sostenibilità anche per un altro motivo[10]. A seguito della pubblicazione di questo report, le priorità da realizzare si incentrano su 5 obiettivi fondamentali, chiamati "priorità" e accompagnati da una lettera dell'alfabeto. In base a questa classificazione, la Priorità A è volta a supportare la definizione e l'adozione di standard di alta qualità ascoltando e coinvolgendo le parti interessate, offrendo un'adozione volontaria per le entità canadesi e per l'utilizzo da parte delle autorità regolatorie e governative come fonte di riferimento per i requisiti di disclosure di sostenibilità. Nel fare ciò, diviene essenziale rafforzare i collegamenti con altri organismi di normazione canadesi.

[10] J. Sarra, A Topography of Effective Climate Governance in Canada: The Contours of Fiduciary Obligation in *Journal of Law & Political Economy*, n. 5/2025, pp. 327 ss.

La priorità B persegue l'obiettivo di favorire l'inclusione dei Popoli Indigeni nella normazione della sostenibilità. Ciò significa rafforzare il dialogo e il coinvolgimento con i Popoli Indigeni per costruire fiducia e relazioni e creare nuove modalità di partecipazione dei Popoli Indigeni ai processi di normazione e recepire i loro *feedback*. In sintesi, l'obiettivo è quello di promuovere l'inserimento dei diritti e degli interessi delle popolazioni indigene nei CSDS.

La terza priorità, denominata priorità C, è volta a contribuire allo sviluppo degli standard internazionali di disclosure di sostenibilità. Ciò è funzionale ad esercitare un'influenza sulla normazione internazionale, con particolare attenzione alle aree di maggiore impatto per l'interesse pubblico canadese, come il progetto ISSB sulla biodiversità. Questo permette al CSSB di divenire portavoce a livello internazionale per l'inclusione delle voci e delle tematiche indigene nei processi decisionali sulla sostenibilità.

La priorità D è volta a valutare i campi nei quali il CSSB può contribuire sviluppando ulteriori standard di sostenibilità e/o linee guida. Diviene necessario stabilire se il CSSB debba fornire standard separati e/o linee guida per specifiche tipologie di enti, quali, ad esempio, piccole e medie imprese private canadesi; ed enti del settore pubblico.

L'ultima priorità, denominata priorità E concerne lo sviluppo di una strategia di comunicazione e coinvolgimento per raggiungere la missione tramite un dialogo efficace con le parti interessate. Ciò è necessario per migliorare la trasparenza nelle decisioni e la tempestività nell'elaborazione dei feedback nelle consultazioni future nonché per realizzare efficaci attività di revisione post-implementazione che riflettano i feedback delle parti coinvolte. Da ultimo, la priorità E svolge un ruolo di primaria importanza per quanto concerne il coinvolgimento della comunità francofona nei processi di normazione.

5. *Gli elementi strategici degli CSDS 1 e CSDS 2.*

Alla luce del quadro poc'anzi delineato, è doveroso prendere in considerazione gli elementi chiave degli CSDS 1 e 2.

Il primo, ossia, il CSDS 1 contiene informative generali sulla sostenibilità; questo standard definisce *come* devono essere rendicontate le informazioni sulla sostenibilità, a prescindere dal tema (clima, diritti umani, biodiversità, ecc). A tal proposito diviene essenziale chiarire e dichiarare: 1) Chi supervisiona i rischi ESG? (settore governance); 2) Come vengono identificati e gestiti i rischi ESG? (gestione dei rischi); 3) Quali dati vengono monitorati e quali sono i target? (metriche e obiettivi).

Il CSDS 2 si incentra sulle informative climatiche, includendo i seguenti parametri: emissioni GHG Scope 1 e Scope 2; scope 3 (inizialmente opzionale); piani di transizione climatica; analisi di scenario; l'impatto finanziario legato al clima.

Sebbene il CSDS è obbligatorio, a partire dal 1° gennaio 2025 le imprese possono iniziare ad applicare CSDS 1 e 2. Dunque, l'adozione obbligatoria è stata sospesa dal CSA il 23 aprile 2025 a causa dell'incertezza sulle direzioni normative a livello globale (soprattutto in USA e UE). In una prospettiva futura è altamente

probabile che il CSA probabilmente rivedrà l'obbligatorietà quando i quadri internazionali saranno definiti. Al momento attuale, anche se i CSDS sono volontari, le aziende devono comunque divulgare i rischi ESG materiali secondo la normativa vigente in Canada. Per quanto concerne l'aspetto materiale, che rappresenta l'elemento chiave, i CSDS considerano un'informazione come materiale se: potrebbe influire sulle decisioni di investimento o di prestito e se potrebbe avere un'influenza sui flussi di cassa aziendali, sull'accesso o sul costo del capitale.

La materialità è anche definita come specifica dell'ente e dipendente dal contesto. Le imprese devono valutarla in base alle proprie attività, rischi e catena del valore, non solamente sulla scorta di soglie generiche. In modo più preciso, è necessario che le aziende effettuino una valutazione della materialità al fine di:

a) Individuare i temi ESG rilevanti dal punto di vista finanziario.
b) Allineare le informative alle esigenze degli investitori.
c) Evitare la pubblicazione di informazioni irrilevanti o eccessive.
d) Valutare il livello di maturità ESG e la preparazione della governance.

Al fine di condurre detta valutazione è necessario effettuare una disamina di quella che viene definita come valutazione interna della maturità ESG. Il responsabile della sostenibilità ha il dovere di redigere un report necessario al fine di condurre una valutazione della materialità finanziaria. Nel redigere codesto report diviene essenziale utilizzare la definizione di materialità dei CSDS per individuare i temi ESG che influiscono sul valore d'impresa. Una volta predisposto detto piano, è possibile condurre ulteriori attività, quali: coinvolgere stakeholder interni, investitori e responsabili dei rischi per dare priorità alle informative; allinearsi ai requisiti di CSDS 1 e CSDS 2; mappare la strategia di sostenibilità e le informative rispetto ai quattro pilastri di CSDS 1 (governance, strategia, gestione dei rischi, metriche) e alle informative specifiche di CSDS 2; rafforzare l'infrastruttura dati ESG Centralizzare la raccolta dei dati ESG; implementare strumenti o sistemi che automatizzino la raccolta, la verifica e l'analisi degli scenari per allinearsi ai tempi dei CSDS; realizzare il primo report integrato.

Realizzare un report integrato richiede la preparazione di una disclosure volontaria allineata ai CSDS insieme al bilancio finanziario e, successivamente, sfruttare questa opportunità per testare la *readiness* all'*assurance*, la chiarezza per gli *stakeholder* e l'allineamento interno.

DELLA GIUSTINA C., *Quando sostenibilità significa (davvero!) environmental; social and governance. Alcune riflessioni sull'ultimo report del Canadian Sustainability Standards Board,* in *Tutela Amb. Riv. Trim. dir. amb.*, 03/2025, p. 1.

doc. 02

La gestione delle biomasse vegetali spiaggiate: il caso della posidonia.

Nota a Cassazione Penale, Sezione III, Sentenza 18 agosto 2025, n. 29543

di LUCA PIATTI

Sommario – 1. Premessa: la vicenda all'attenzione della Cassazione. – **2.** La natura ibrida dei residui di posidonia. – **3.** Le modalità di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate. – **4.** L'onere della prova nei regimi speciali. – **5.** Conclusioni: considerazioni processuali de iure infeliciter condito.

Abstract – *A chi non è mai capitato di recarsi in una spiaggia cristallina di una qualche località turistica e dover superare quel fastidioso strato di alghe marine depositate sulla battigia? Ebbene, quello strato di depositi vegetali nasconde in realtà un substrato giuridico e normativo che impatta non solo le immancabili partite a racchettoni ma anche e soprattutto l'ambiente e il diritto penale ambientale. La pronuncia in commento si segnala per offrire una panoramica generale sulle possibili modalità di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate, con specifico riferimento agli accumuli di posidonia oceanica sui litorali. Viene affermato che i residui di posidonia, pur essendo fondamentali per la protezione costiera e per l'ecosistema, assumono la qualifica di rifiuto ai sensi della normativa ambientale, fatta eccezione unicamente per le ipotesi di trattamento "in situ".*

Key-words – Biomasse; posidonia; spiagge; ecosistema.

1. *Premessa: la vicenda all'attenzione della Cassazione.*

La gestione delle cosiddette biomasse vegetali spiaggiate ("BVS") non è mai stata regolamentata in modo strutturale in Italia. La mancanza di una normativa di riferimento consolidata ha lasciato agli Enti locali la gestione della pulizia degli arenili, spesso eseguita meccanicamente ed attraverso aziende non specializzate. Le imprese in questione hanno gestito il legname, i residui vegetali e le alghe come se si trattasse di rifiuti solidi urbani, di cui erano responsabili per la raccolta e per il trasporto. Negli ultimi anni, tuttavia, la crescente problematica delle plastiche rinvenute lungo le spiagge ha ulteriormente aggravato il fenomeno della commistione tra tali rifiuti e le biomasse vegetali spiaggiate, le quali – almeno in linea teorica – non dovrebbero essere considerate rifiuti, né per la loro natura né per la definizione normativa.

Di questo tema si è occupata la terza sezione della Suprema Corte con la recente sentenza n. 29543/2025, che ha avuto il pregio di ricostruire in maniera analitica la disciplina sul trattamento e sullo smaltimento delle biomasse vegetali spiaggiate. Fra loro, una disciplina peculiare è riservata alla posidonia, pianta marina presente nei fondali del Mar Mediterraneo e fondamentale dal punto di vista biologico per la difesa delle coste, perché contribuisce a stabilizzare i sedimenti marini e a ridurre l'erosione provocata dalle onde, creando una barriera naturale che protegge spiagge e litorali. Oltre alla protezione fisica, la posidonia assorbe anche anidride carbonica,

produce ossigeno e migliora la qualità dell'acqua, contribuendo indirettamente alla resistenza degli ecosistemi marini agli stress ambientali e ai cambiamenti climatici[1].

Nella vicenda esaminata, alcuni dirigenti di un consorzio di bonifica venivano tratti a giudizio e condannati, fra l'altro, per il reato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006 (d'ora in avanti, "Testo Unico Ambiente" o "T.U.A.") per aver depositato in maniera incontrollata in un'area demaniale una quantità pari a circa 80 metri cubi di sabbia e posidonia provenienti dalle operazioni periodiche di disostruzione di alcuni canali costieri.

Il materiale, accumulato su una superficie di circa 25 metri quadrati e collocato in prossimità del litorale, era stato depositato in un'area recintata con l'ausilio di mezzi meccanici, eccedendo ampiamente i limiti temporali consentiti per la gestione provvisoria dei materiali di risulta. Inoltre, le indagini avevano evidenziato l'assenza di un piano di manutenzione ordinaria del canale in questione e il ricorso, da parte del consorzio di bonifica, a interventi ripetuti e urgenti che prevedevano lo spostamento dei detriti verso il lato dell'alveo senza che venisse disposta una successiva rimozione o smaltimento secondo la normativa ambientale; invero, solamente una parte esigua della posidonia era stata conferita a centri di trattamento autorizzati, mentre la maggioranza del materiale veniva abbandonata in loco.

Dalle prove raccolte nel corso dei giudizi di merito, era emerso come il deposito degli accumuli rappresentasse una prassi consolidata, attuata perlopiù per garantire il deflusso delle acque piovane e per prevenire danni agli abitati. Tutto ciò nonostante esistesse un protocollo di intesa sottoscritto fra gli Enti locali (e poi mai rinnovato), che consentiva formalmente di depositare in via temporanea la sabbia e la posidonia dragate dal canale per poter poi essere riutilizzate per il rinforzo della barriera costiera naturale.

Secondo la ricostruzione del giudice di prime cure, il cumulo di materiali presente presso la foce si era formato nel tempo a seguito dei predetti lavori di dragaggio nell'area demaniale. La condotta fu dunque qualificata come deposito

[1] In proposito, cfr. Corte cost., sent. 86/2021, *Considerato in diritto* § 4: "*Le praterie di posidonia, ai sensi dell'art. 1 della Direttiva n. 92/43/CEE, recepita in Italia con il d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), sono classificate tipi di habitat naturali prioritari, ossia tipi di habitat che rischiano di scomparire e per la cui conservazione la «Comunità ha una responsabilità particolare». Tali piante marine sono, inoltre, tutelate dal Protocollo relativo alle aree specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo (ASPIM), sottoscritto nell'ambito della Convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento (Convenzione di Barcellona), ratificato con legge 27 maggio 1999, n. 175 (Ratifica ed esecuzione dell'Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995). Si tratta di atti normativi che perseguono, tra gli altri, l'obiettivo di salvaguardare gli ecosistemi marini, quali habitat che sono in pericolo di estinzione o che sono necessari per la sopravvivenza di specie animali e vegetali, nel cui ambito sono state inserite anche le praterie di "Posidonia oceanica". Mentre per la pianta marina in esame è dunque apprestata una significativa normativa di tutela, nazionale e sovranazionale, non altrettanto può affermarsi per i suoi residui spiaggiati, i quali però svolgono una fondamentale funzione di conservazione delle coste e dei loro ecosistemi. È univocamente affermato, infatti, che le strutture lamellari (così dette banquettes) presenti lungo i litorali costieri – composte dagli accumuli delle foglie morte, dei rizomi e dei resti fibrosi della posidonia frammisti alla sabbia – svolgono un ruolo importante nella protezione dei litorali dall'erosione, in quanto ostacolano l'azione e l'energia del moto ondoso, contribuendo alla stabilità delle spiagge e della costa*".

incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del decreto legislativo n. 152/2006. Ciò in quanto risultava rilevante la mancata attivazione da parte degli organi competenti, per un lasso di tempo prolungato, delle procedure di smaltimento in discarica o della richiesta delle autorizzazioni amministrative atte al reimpiego dell'ingente materiale depositato, nel periodo intercorrente fra la scadenza del protocollo d'intesa per il deposito del materiale estratto dal canale e la data di sequestro del sito.

Per quanto qui di interesse, i ricorsi avanzati dagli imputati si fondavano, in primo luogo, sulla considerazione per cui il deposito dei materiali spiaggiati avesse natura temporanea e risultasse da un accumulo realizzato in occasione di un evento meteorologico eccezionale; inoltre, i ricorrenti lamentavano la scorretta applicazione della normativa contenuta nel Testo Unico Ambiente, nella parte in cui esclude l'applicazione della normativa sulla gestione dei rifiuti per gli accumuli di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici presso il medesimo sito nel quale tali eventi li hanno depositati, dovendosi trattare più propriamente di "sottoprodotti" ai sensi dell'art. 184-*bis* T.U.A.; infine, osservavano il pieno rispetto, nel corso delle operazioni di accumulo, della normativa di settore ed in particolare delle linee guida per la gestione delle biomasse vegetali spiaggiate emesse in ossequio a quanto previsto dall'art. 6, lett. d), legge regionale Puglia n. 17 del 2015.

Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte ha dichiarato manifestamente infondati i motivi di ricorso sollevati in relazione al reato di deposito incontrollato di rifiuti e alla gestione e smaltimento dei residui di posidonia, affermando che per questi ultimi non trova applicazione l'articolata disciplina sui rifiuti di cui alla Parte Quarta del Testo Unico Ambiente, a patto che le attività menzionate siano espletate *in situ*[2].

Nel caso in esame, infatti, si è evidenziato come le operazioni di dragaggio di cumuli di sabbia e posidonia "*si [fossero] risolte, a partire dal 2017, nel puro e semplice deposito del materiale prelevato dal canale e accantonato per anni senza alcuna ulteriore operazione nemmeno di vagliatura e di certo non per il tempo tecnico strettamente necessario alla sua raccolta e trasporto altrove […] Si verte, dunque, in una ipotesi di deposito incontrollato di rifiuti non qualificabile come temporaneo ai sensi dell'art. 185-bis d.lgs. n. 152 del 2006 sul decisivo rilievo che i rifiuti stessi non sono stati avviati alle operazioni di recupero e smaltimento nei tempi stabiliti dal comma 2, lett. b), dell'art. 185-bis*"[3].

Da tutto ciò discende – come chiarito anche dalla Consulta in altra occasione[4] – che in generale i residui di posidonia depositati sulle coste e sugli arenili hanno una peculiare natura per essere, al contempo, da un lato una risorsa di salvaguardia ambientale, e, dall'altro lato, una sostanza da assoggettare alla disciplina sui rifiuti.

[2] Come infatti chiarito dalla Corte costituzionale (sent. n. 85/2022), "*si è così ammessa una più spedita rimozione dei materiali portati dalle piene, dalle mareggiate o da altri eventi atmosferici rendendo più snelle le indicate operazioni , ma a condizione che siano effettuate presso il medesimo sito nel quale gli eventi hanno depositato i materiali, consentendo […] «l'utilizzo anche di soggetti non iscritti nell'ambito dei gestori ambientali», requisito necessario per lo svolgimento, tra le altre, delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti ai sensi dell'art. 212 cod. ambiente*".

[3] Cfr. *Considerato in diritto, §§ 9.32 e ss*.

[4] Cfr. Corte cost., sent. 86/2021, *Considerato in diritto § 9*.

2. *La natura ibrida dei residui di posidonia.*

La pronuncia in commento ha offerto alla Suprema Corte la preziosa occasione per tratteggiare i limiti e la disciplina relativa al trattamento delle biomasse vegetali spiaggiate e per fornire una ricostruzione sistematica della normativa applicabile in materia.

Il ragionamento degli Ermellini prende le mosse dalla considerazione per cui, nel caso di specie, l'oggetto materiale della condotta – ovverosia la posidonia mista a sabbia depositata a margine del litorale – costituisse un vero e proprio rifiuto. A tal proposito, la Corte richiama la definizione generale di rifiuto contenuta nell'art. 183, comma 1, lett. a) T.U.A., secondo cui è da ritenersi rifiuto "*qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi*".

La definizione di rifiuto oggi in vigore riflette quella data in sede comunitaria ed è rimasta sostanzialmente invariata rispetto alle normative nazionali precedenti (d.lgs. 22/1997 e d.P.R. 915/1982). Il concetto di "disfarsi" è stato a lungo discusso in dottrina e giurisprudenza ed è stata in particolare la Corte di Giustizia UE a sottolineare l'importanza di interpretare in modo ampio la nozione di rifiuto per prevenire danni ambientali e alla salute[5].

La Corte prosegue affermando che deve ritenersi inaccettabile ogni valutazione soggettiva della natura dei materiali da classificare o meno quali rifiuti, poiché è rifiuto non ciò che non è più di alcuna utilità per il detentore in base ad una sua personale scelta ma, piuttosto, ciò che è qualificabile come tale sulla scorta di dati obiettivi, che definiscano la condotta del detentore o un obbligo al quale lo stesso è comunque tenuto, quello, appunto, di disfarsi del suddetto materiale[6].

In particolare, la posidonia è considerata rifiuto "urbano" ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. b-ter), n. 4, T.U.A., che ricomprende "*i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua*".

Tale disposizione è strettamente correlata al successivo art. 185, comma 1, lett. f), T.U.A., che sottrae dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del Testo Unico Ambiente proprio i residui di posidonia spiaggiata, ma soltanto "*laddove reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana*"[7][8].

[5] Corte di Giustizia UE, Sez. II, 11 novembre 2004, Niselli, causa C-457/02.

[6] Sul punto, cfr. Cass., Sez. III, 16 marzo 2017, n. 19206 e Cass., Sez. III, 11 ottobre 2016, n. 48316.

[7] In verità, come si avrà modo di evidenziare *infra*, la posidonia spiaggiata può essere utilizzata anche per la realizzazione dell'ammendante compostato verde, previa separazione della frazione organica dalla eventuale presenza di sabbia, ai sensi dell'All. 5 al d.lgs. 29 aprile 2010, n 74 ("Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88").

[8] Nello stesso senso, diverse pronunce di legittimità hanno chiarito che anche le materie fecali non rientrano nella disciplina sui rifiuti prevista dal d.lgs. n. 152 del 2006, a condizione che esse derivino da attività agricola e vengano effettivamente riutilizzate nella stessa attività (Cass., Sez. III, 10 febbraio 2005, n. 8890). Nella medesima direzione, poi, altre decisioni hanno sottolineato che la pratica della

Ulteriore disposizione derogatoria è contenuta all'art. 183, comma 1, lett. n), T.U.A., secondo cui "*Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici o vulcanici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati*"[9].

Invero, rispetto al contenuto delle norme citate, si è correttamente osservato in dottrina un potenziale scollamento della disciplina dovuto alla portata ben più ampia delle definizioni date dal Legislatore nazionale rispetto alla direttiva rifiuti (Direttiva (UE) 2018/851) a cui il Testo Unico Ambiente dovrebbe (*rectius*, avrebbe dovuto) dare esecuzione[10].

La disciplina è stata poi ampliata ulteriormente per mezzo del d.lgs. 205 del 2010 (recante "*Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti*"), ove è stato previsto all'art. 39, comma 11 che "*Fatta salva la disciplina in materia di protezione dell'ambiente marino e le disposizioni in tema di sottoprodotto, laddove sussistano univoci elementi che facciano ritenere la loro presenza sulla battigia direttamente dipendente da mareggiate o altre cause comunque naturali, è consentito l'interramento in sito della posidonia e delle meduse spiaggiate, purché ciò avvenga senza trasporto né trattamento*".

Proprio riguardo a quest'ultima norma, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo in passato di chiarire alcuni aspetti: in primo luogo, aderendo al dato letterale, l'art. 39 comma 11 citato riguarda soltanto la posidonia e le meduse spiaggiate, con esclusione dunque di ogni altro materiale o sostanza (ivi compreso il legname spiaggiato[11]); inoltre, la loro presenza sulla battigia deve dipendere direttamente da mareggiate o altre cause naturali, non potendosi quindi contemplare altra origine e, in particolare, l'azione dell'uomo; infine, per tali materiali spiaggiati l'unica attività consentita è l'interramento, che deve essere effettuata "in sito", senza alcuna possibilità di trasporto o trattamento[12].

"fertirrigazione" esclude l'applicazione della disciplina sui rifiuti solo se vi è la presenza concreta di colture attive sulle aree interessate dallo spandimento, se la quantità e la qualità degli effluenti sono adeguate al tipo e al fabbisogno delle colture e, infine, se manca qualsiasi indicazione che evidenzi un uso incompatibile con la fertirrigazione. Per una panoramica generale, cfr. Cass., Sez. III, 22 gennaio 2013, n. 15043.

[9] Tale disposizione è stata aggiunta per mezzo dell'art. 14, comma 8, lettera b-bis), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 ("*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"*), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 116.

[10] G. AMENDOLA, *Corte costituzionale. Dopo la posidonia il legname spiaggiato: rifiuto o non rifiuto?*, in *Rivista DGA*, 2022, fasc. 2, secondo cui proprio a causa di questo scollamento rispetto ai dettami della direttiva si è posto dinnanzi alla Corte costituzionale il problema circa la natura (o meno) di rifiuto della posidonia, poi in effetti affrontato con la pronuncia n. 85/2022.

[11] Cfr. *infra*.

[12] Sul punto, in tema di discarica non autorizzata, cfr. Cass., Sez. III, 28 gennaio 2015, n. 3943.

Facendo propri questi concetti, nella pronuncia in commento la Cassazione ha ribadito che soltanto in presenza di tali presupposti è applicabile la disciplina di cui all'art. 39, comma 11, d.lgs. 205/2010. Viceversa, in assenza delle predette condizioni, la raccolta, il trasporto ed il deposito temporaneo della posidonia devono sottostare alla disciplina di cui alla Parte Quarta del Testo Unico Ambiente[13], fra cui per esempio la necessaria iscrizione dei soggetti operanti nello specifico Albo nazionale gestori ambientali, così come prescritto dall'art. 212 T.U.A.

3. *Le modalità di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate.*

Quanto alle possibili destinazioni delle biomasse vegetali spiaggiate, la pronuncia in commento ha ripreso pedissequamente le linee guida al tempo dettate dalla Regione Puglia[14], a cui si sono aggiunte alcune circolari ministeriali (precedenti e successive) sul tema. In particolare, vengono individuate le seguenti opzioni per la gestione di materiali quali la posidonia:

a) si individua, quale scenario ideale, il mantenimento in loco delle biomasse con il conseguente accumulo presso zone idonee collocate nell'ambito dello stesso arenile[15];
b) ove ciò non fosse possibile, si potrebbe procedere ad interramento "in sito" (art. 39, comma 11, d.lgs. 205/2010), purché tale operazione avvenga senza trasporto e trattamento delle biomasse e previa separazione (c.d. "*vagliatura*") dei rifiuti antropici come vetri e plastiche;
c) si ammette altresì la possibilità di spostare i materiali presso spiagge prossime al sito di origine, qualora all'interno dell'arenile non si possano individuare aree nelle quali accumulare le biomasse;
d) ulteriori alternative possono riguardare, per esempio, la rimozione e l'invio in discarica[16];
e) oppure ancora, il conferimento delle biomasse ad impianti di compostaggio[17];

[13] A differenza della vicenda in commento, che ha inquadrato la fattispecie nel deposito incontrollato di rifiuti ex comma 2 dell'art. 256 T.U.A., nella già citata Cass. 3943/2015 la Suprema Corte ravvisava la sussistenza del reato di discarica non autorizzata ex comma 3, stante lo spianamento della mescola di rifiuti che era sintomatico di un definitivo stoccaggio. Invero, già in passato la giurisprudenza (Cass., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 12944) aveva ritenuto, con riferimento alle alghe marine depositate sugli arenili, che il loro stoccaggio in assenza di autorizzazione configurasse il reato di cui all'art. 51, comma 1, lettera a), del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), qualificando le alghe stesse come rifiuti urbani non pericolosi ai sensi del previgente art. 7, comma 2, lettera d), del citato d.lgs. n. 22 del 1997.

[14] Cfr. Linee Guida previste dalla legge reg. Puglia n. 17 del 10 aprile 2015 e attuate con determina regionale n. 229 del 22 giugno 2015, modificata con delibera di Giunta Regionale n. 822 del 2022.

[15] A tal proposito, cfr. Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 8123/2006, laddove si evidenziava che il mantenimento in loco della posidonia spiaggiata fosse rimedio preferibile senz'altro per le aree marine protette. Negli altri casi, invece, le modalità di spostamento degli accumuli di posidonia sarebbe stato demandato alle Regioni (o agli Enti parco), sentiti i Comuni interessati.

[16] In particolare per quanto concerne i casi di oggettiva incompatibilità tra gli accumuli dei residui di posidonia e la possibilità di utilizzo delle spiagge a fini turistici.

[17] Cfr. *supra*.

f) inoltre, la reimmissione in ambiente marino, che si configura come un'operazione di smaltimento prevista dalla normativa comunitaria e inserita nell'ordinamento nazionale tra le operazioni di smaltimento (All. B alla Parte Quarta del T.U.A., operazioni D6 e D7), la quale richiede peraltro una specifica autorizzazione rilasciata dal Ministro dell'Ambiente su proposta dell'autorità marittima competente[18];
g) da ultimo, il riutilizzo a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi.

Nonostante si ritenga preferibile mantenere in loco le barriere di posidonia, è stato osservato in proposito che durante tale processo è opportuno rimuovere periodicamente i rifiuti di origine antropica[19] dalle biomasse vegetali, poiché essi – a differenza di queste ultime – non sono ovviamente assoggettati alla speciale disciplina prevista per la posidonia e provocano così il rischio di generare una discarica non autorizzata di rifiuti[20].

A ben vedere, va anche sottolineato come non esista di fatto un ordine di priorità fra le varie opzioni consentite, poiché alle interpretazioni fornite da atti interni all'amministrazione (ad esempio, le circolari ministeriali) spetta soltanto il compito di fornire un orientamento generale sulla soluzione che sarebbe opportuno privilegiare[21].

In aggiunta alle circolari ministeriali citate, la sentenza dà conto di come sia intervenuta da ultimo la legge 17 maggio 2022, n. 60 (c.d. legge "Salvamare"), che contiene all'art. 5 una serie di prescrizioni per la gestione delle biomasse vegetali spiaggiate. In particolare, per quanto concerne la gestione della posidonia (art. 5, comma 1), la legge si limita a replicare sostanzialmente le soluzioni già proposte con la Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 8838/2019 riguardo alle possibili gestioni delle BVS.

Ai commi 2 e 3 del predetto art. 5, invece, vengono precisate le modalità di recupero e/o smaltimento degli accumuli antropici e dei materiali vegetali spiaggiati

[18] Cfr. art. 195, comma 2, lett. p), T.U.A.

[19] Per la definizione di rifiuto "antropico", cfr. Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 8838/2019, p. 5: "*[…] ingenti accumuli di posidonia e sabbia sui quali hanno agito, nel tempo, fenomeni atmosferici che li hanno completamente trasformati. Tali accumuli, che non possono più essere rimovimentati per svolgere la loro naturale funzione di protezione dall'erosione, sono definiti "accumuli antropici". […] i processi di alterazione della componente organica sono spinti al punto tale che la sostanza vegetale è completamente mineralizzata. Gli accumuli si presentano quindi come ammassi di materiale prevalentemente sabbioso, almeno negli strati inferiori, frammisto a materiale antropico e spesso le amministrazioni ne prevedono l'impiego ai fini del ripascimento degli arenili. La possibilità di utilizzare il citato materiale inerte andrebbe opportunamente analizzata caso per caso dalle competenti autorità locali valutandola ai sensi dell'art. 185 del d.lgs. 152/2006, in particolare verificando se sussistono le condizioni per l'esclusione del materiale sabbioso dalla disciplina dei rifiuti (art. 185 comma 1 lettera b) o se il suo utilizzo debba avvenire nell'ambito delle operazioni di recupero dei rifiuti urbani, individuate con codice R10 nell'Allegato C oppure applicando la disciplina dei sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-bis del d.lgs. 152/06*".

[20] ISPRA, *La Spiaggia Ecologica: gestione sostenibile della banquette di Posidonia oceanica sugli arenili del Lazio*, in *Manuali e Linee Guida 192/2020*, p. 22. In questo senso, peraltro, la già citata Cass., Sez. III, 28 gennaio 2015, n. 3943.

[21] Sul punto, G. AMENDOLA, *Ultime notizie sulla posidonia: il «decreto sostegni»*, in *Osservatorio Agromafie*, 19 luglio 2021, il quale parla di "*scala di priorità flessibile a seconda delle esigenze locali*".

di provenienza agricola o forestale. Per i primi, definiti "*biomasse vegetali di origine marina completamente mineralizzata, sabbia e altro materiale inerte frammisto a materiale di origine antropica, prodotti dallo spostamento e dal successivo accumulo in determinate aree*", si precisa che possono essere recuperati previa vagliatura finalizzata alla separazione della sabbia dal materiale organico e alla rimozione dei rifiuti frammisti di origine antropica. Il recupero costituisce operazione che deve essere valutata caso per caso, potendo il solo materiale sabbioso: *a)* essere escluso dall'ambito di applicazione del T.U.A. ai sensi dell'art. 185; *b)* essere riutilizzato nell'ambito delle operazioni di recupero dei rifiuti urbani mediante apposito trattamento; *c)* essere qualificato come sottoprodotto ai sensi dell'art. 184-*bis* T.U.A. (purché, ovviamente, soddisfi tutte le condizioni previste dalle lettere a, b, c e d, di cui al comma 1 dell'art. 184-*bis*).

Infine, viene specificato che anche per i prodotti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, depositati naturalmente sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, troverà applicazione l'art. 185, comma 1, lett. f) T.U.A., che esclude per tali materiali l'applicazione della Parte Quarta del Testo Unico Ambiente[22].

Da ultimo, una sottile differenza è stata tracciata (e poi chiarita dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 85/2022) in merito alla disciplina relativa alla gestione del legname spiaggiato. A differenza della posidonia, il cui riferimento all'esclusione dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti è manifesto (art. 185 T.U.A.), per il legname spiaggiato tale esclusione riguarda soltanto alcune operazioni ricomprese nella gestione dei rifiuti (prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta), purché esse siano effettuate nel sito dello spiaggiamento e solo per il tempo tecnico strettamente necessario[23].

4. *L'onere della prova nei regimi speciali.*

Così come previsto per alcuni regimi speciali e derogatori previsti dal Testo Unico Ambiente sulla gestione dei rifiuti, anche la previsione di cui all'art. 39, comma 11, d.lgs. 205/2010 incontra un peculiare sistema relativo al riparto dell'onere della prova.

[22] Erra, sul punto, la sentenza in commento (*Considerato in diritto § 9.29*), laddove confonde il riferimento alla nozione di produttore di rifiuti di cui all'art. 183, comma 1, lett. f), T.U.A., rispetto al corretto riferimento contenuto nell'art. 5, comma 3, della legge "Salvamare" all'art. 185, comma 1, lett. f), T.U.A.

[23] In questi termini, G. AMENDOLA, *Corte costituzionale. Dopo la posidonia il legname spiaggiato: rifiuto o non rifiuto?*, cit. In alcuni casi, addirittura, a livello locale è stato autorizzato l'approvvigionamento da parte dei cittadini dei materiali legnosi naturali spiaggiati per il loro riutilizzo anche come combustibile negli impianti termici privati. Anche nei casi in cui la presenza di tronchi e legname di grandi dimensioni risultava significativa e quindi potenzialmente di interesse commerciale, è stato autorizzato l'intervento di ditte specializzate del settore, le quali hanno potuto prelevare il materiale consentendo di fatto alla Pubblica Amministrazione notevoli risparmi rispetto al consueto smaltimento come rifiuto: a tal proposito, cfr. Ordinanza del Sindaco del Comune di Carrara n° 112 del 2/3/2016, citata da G. BRUSCHI – A. PACCIANI, *La gestione dei materiali legnosi spiaggiati sugli arenili. L'esperienza di Marina di Carrara*, in *Studi Costieri*, 2017/26, pp. 29 e ss.

Infatti, se normalmente la disciplina rifiuti prevede di partire dalla classificazione dell'oggetto/sostanza quale rifiuto, passando poi per l'iter autorizzativo, la conseguente iscrizione all'albo e il rispetto degli obblighi di tracciabilità, in alcuni ambiti – fra cui proprio quello di interesse – vengono introdotte eccezioni e discipline di favore[24].

A più riprese, infatti, è stato affermato che in tema di gestione dei rifiuti l'onere della prova relativo alla sussistenza delle condizioni di liceità dell'utilizzo del rifiuto (o che escludono la natura di rifiuto) incombe su colui che ne invoca l'applicazione[25]. Tale onere non può dirsi assolto con mere dichiarazioni fornite *ex post* dall'interessato, il quale è invece tenuto a chiarire nel merito le ragioni a sostegno dell'invocato regime di favore; di converso, qualora tali motivazioni siano effettivamente addotte, sarà il Pubblico Ministero a dover provare la circostanza di esclusione della deroga al regime ordinario[26].

Nell'ipotesi di gestione e smaltimento della posidonia spiaggiata, di conseguenza, sarà proprio l'interessato a dover dimostrare gli elementi fattuali che consentono di configurare l'esclusione dall'applicabilità della disciplina sui rifiuti ai sensi dell'art. 185, comma 1, lett. f), T.U.A. Per tali ragioni, la giurisprudenza di legittimità ha anche evidenziato che la disciplina di deroga prevista dall'art. 39, comma 11, d.lgs. 205/2010 è applicabile solo qualora venga positivamente dimostrata la sussistenza di tutti i presupposti da essa previsti e il relativo onere della prova grava su chi ne invoca l'operatività[27].

Allo stesso modo, è bene evidenziare la necessaria compresenza nel caso di specie di tutte le condizioni previste dalla legge, poiché la mancanza anche di una sola di esse comporta l'applicazione della normativa generale in materia di rifiuti. Ciò significa che: *a)* la deroga citata si applica esclusivamente alla posidonia e alle meduse spiaggiate, escludendo quindi qualsiasi altro materiale o sostanza; *b)* la loro presenza sulla battigia deve derivare direttamente da mareggiate o altre cause naturali, senza alcun intervento umano; *c)* l'unica attività consentita è l'interramento.

Domandandosi, dunque, in che modo sarebbe opportuno adempiere ad un onere della prova così gravoso, si potrebbe rispondere che la soluzione preferibile risiederebbe nella corretta tenuta documentale, che dimostri il pieno rispetto della normativa di settore, oltre che fungere da indice di ripartizione della responsabilità per coloro che partecipano alle diverse fasi di gestione del rifiuto[28]. Proprio nel caso in esame, infatti, la contestazione mossa agli imputati riguardava la "*mancata attivazione da parte degli organi competenti, per un lasso di tempo prolungato [,] delle procedure di smaltimento in discarica, ovvero della richiesta delle*

[24] Altre ipotesi derogatorie sono previste, a titolo esemplificativo, per le terre e rocce da scavo, per le ipotesi di sosta tecnica durante il trasporto del rifiuto (da non considerare stoccaggio), per la classificazione di una sostanza quale sottoprodotto, etc.

[25] *Ex multis*, Cass., Sez. III, 12 gennaio 2016, n. 5504, oppure, più di recente, Cass., Sez. III, 18 gennaio 2024, n. 18020.

[26] In questo senso, P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, Giuffré, 2022, IV ed., pp. 564 e ss., il quale sottolinea come non sia "*onere di chi controlla (e contesta) acquisire la c.d. prova negativa e cioè verificare se, pur in presenza di una situazione che corrisponde perfettamente alla fattispecie di reato, siano assenti le condizioni che fondano la sussistenza del regime di favore*".

[27] Cass., Sez. III, 28 gennaio 2015, n. 3943.

[28] Sul punto, cfr. Cass., Sez. III, 11 luglio 2008, n. 28836.

autorizzazioni amministrative atte al reimpiego dell'ingente materiale depositato, nel periodo intercorrente dalla scadenza della convenzione per il deposito del materiale estratto dal canale sino alla data del sequestro del sito"[29].

5. *Conclusioni: considerazioni processuali* de iure infeliciter condito.

La sentenza commentata offre uno spunto per alcune brevi considerazioni conclusive rispetto al trattamento sanzionatorio riservato alle (nuove e vecchie) fattispecie di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti.

Com'è noto, con il decreto-legge n. 116/2025 (noto come decreto "Terra dei Fuochi") il Legislatore ha inteso implementare le misure di contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, in particolare a seguito della violazione dell'Italia, riscontrata dalla Corte EDU, dell'art. 2 della Convenzione europea dei diritti umani per non aver posto rimedio negli anni ad alcune situazioni di grave inquinamento nei territori ricompresi fra le province di Napoli e Caserta[30].

La maggior parte delle modifiche introdotte con il (deprecabile) strumento del decreto-legge hanno riguardato le disposizioni contenute nel Testo Unico Ambiente, fra cui proprio alcune di quelle di interesse ai presenti fini. In linea generale, l'intervento legislativo è stato caratterizzato da una scelta politico criminale repressiva, tradottasi in un forte inasprimento delle sanzioni penali previste per i reati in materia di rifiuti[31]: da un lato, infatti, alcune fattispecie, prima previste come semplici aggravanti, risultano ora ipotesi di reato autonome; dall'altro lato, molte di esse hanno subito un percorso di trasformazione da contravvenzioni a delitti.

Le conseguenze di queste scelte del Legislatore si riflettono inevitabilmente sul piano processuale, essendo ormai precluso l'accesso ad alcuni strumenti deflattivi, quali l'oblazione, l'estinzione della contravvenzione a seguito dell'adempimento della prescrizione impartita (artt. 318-*bis* e ss. T.U.A.), oppure la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-*bis* c.p. (per i nuovi delitti di cui agli articoli 255-*ter*, 256, commi 1-*bis*, 3 e 3-*bis*, 256-*bis*, e 259, T.U.A.).

Per ciò che rileva ai fini della vicenda in commento, giova evidenziare che i fatti (ed i relativi giudizi) risalgono ad un momento storico antecedente a quello di entrata in vigore del decreto-legge n. 116/2025 (e della successiva legge di conversione n. 147/2025). Ci si è dunque domandati se il trattamento sanzionatorio per gli imputati sarebbe stato più favorevole, qualora i fatti fossero stati commessi dopo l'entrata in vigore della novella legislativa: la risposta, sul punto, non può che essere negativa.

[29] Cfr. sentenza in commento, *Considerato in diritto § 9.37*.

[30] Corte EDU, Sez. I, 30 gennaio 2025, Cannavacciuolo e altri contro Italia, causa 51567/2014.

[31] Rileva opportunamente E. NAPOLETANO, *Decreto "Terra dei fuochi": l'Italia dà esecuzione alla Sentenza CEDU "Cannavacciuolo" e guarda con fiducia alla Direttiva 2024/1203*, in *Tutela Amb. Riv. Trim. dir. amb.*, 03/2025: "*Resta forte il convincimento dello scrivente che la battaglia ambientale di contrasto alle sempre crescenti forme di inquinamento e disastro anche per abbandono di rifiuti non verrà vinta con il ricorso al solo inasprimento periodico della risposta sanzionatoria – con buona pace del ruolo di extrema ratio del sistema penalistico – ma coordinando le esigenze di repressione con quelle di prevenzione*".

Ai sensi del previgente art. 256, commi 1 e 2, T.U.A., infatti, l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi era punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da € 2.600 a €26.000.

Al contrario, sotto la vigenza della novella, qualora si fosse ipotizzato per assurdo che il deposito incontrollato dei materiali derivanti da eventi atmosferici o meteorici – come la posidonia – avrebbe potuto generare un pericolo di compromissione o deterioramento della biodiversità o di un ecosistema, avrebbe allora trovato applicazione il nuovo art. 255-*bis* T.U.A., che punisce l'abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari con la reclusione da 6 mesi a 5 anni (ai sensi del comma 2, in relazione alla qualità soggettiva degli autori che siano titolari di imprese o responsabili di enti, la pena prevista va addirittura da 9 mesi a 5 anni e 6 mesi di reclusione)!

Trattasi, evidentemente, di un trattamento sanzionatorio abnorme rispetto alla condotta di colui – magari il titolare di uno stabilimento balneare – che si limiti a trasportare in altro luogo un accumulo di alghe e posidonia, in modo tale da non pregiudicare la propria attività imprenditoriale sul territorio demaniale in concessione.

Sul punto, basti qui rilevare che la pena prevista per il (ben più grave) reato di traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.) è pari alla reclusione da 1 a 6 anni. Tutto ciò in barba ai principi di uguaglianza e proporzionalità della pena, dal momento che il Legislatore – seppur con una parziale rimodulazione degli effetti sanzionatori – non ha posto rimedio a tali storture neppure in sede di conversione del decreto in legge.

PIATTI L., *La gestione delle biomasse vegetali spiaggiate: il caso della posidonia. Nota a Cassazione Penale, Sezione III, Sentenza 18 agosto 2025, n. 29543*, in *Tutela Amb. Riv. Trim. dir. amb.*, 03/2025, p. 7.

doc. 03

"Chi inquina paga"… anche nel passato? Contaminazioni storiche, principio di legalità e obblighi di bonifica a valle della sentenza n. 2186/2025 del Consiglio di Stato

di SIMONE SPINELLI

Sommario – 1. La vicenda fattuale oggetto di giudizio. – **2.** La natura giuridica dell'obbligo di bonifica: misura ripristinatoria o sanzione dissimulata? – **3.** Il criterio del "più probabile che non" nell'imputazione della responsabilità ambientale. – **4.** Applicazione retroattiva del principio "chi inquina paga". – **5.** La prova scientifica nel diritto ambientale tra incertezza, rischio e principio di precauzione. – **6.** Conclusioni.

Abstract – *La gestione delle contaminazioni ambientali pregresse solleva interrogativi centrali nel diritto ambientale e penale, specialmente in relazione al principio di legalità, al divieto di retroattività e alla natura degli obblighi di bonifica. La recente sentenza n. 2186/2025 del Consiglio di Stato conferma l'individuazione del soggetto responsabile di una contaminazione risalente agli anni '80, imponendogli l'onere attuale della bonifica, in base al criterio del "più probabile che non". Il presente contributo analizza criticamente la qualificazione dell'obbligo di bonifica come misura non sanzionatoria ma ripristinatoria, alla luce del diritto nazionale, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e del diritto dell'Unione. Particolare attenzione è riservata ai riflessi penali e para-penali dell'inadempimento (artt. 452-bis e 452-terdecies c.p., D.lgs. 231/2001), nonché al ruolo delle evidenze tecnico-scientifiche nel fondare la responsabilità ambientale. Il caso Edison offre un'occasione rilevante per riflettere su come il diritto possa garantire la tutela effettiva dell'ambiente senza sacrificare i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico.*

Key-words – Inquinamento; bonifica; chi inquina paga; UE; danno ambientale.

1. *La vicenda fattuale oggetto di giudizio.*

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 2186 del 17 marzo 2025 trae origine da una complessa vicenda ambientale che ha riguardato un'area sita in località Pallereto, nel Comune di Barberino del Mugello, utilizzata tra il 1985 e il 1987 dalla società SELM S.p.A. — successivamente confluita nell'odierna Edison S.p.A. — nell'ambito di un permesso ministeriale per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi. In particolare, l'area fu adibita a cantiere per la perforazione del pozzo denominato "Suviana 1", profondo oltre 7.800 metri, con l'impiego di impianti e attrezzature alimentati da gasolio e olio motore. All'atto della dismissione del sito, nel 1987, non risultano essere stati adottati interventi sistematici di ripristino ambientale, né era vigente, all'epoca, una disciplina normativa compiuta in materia di caratterizzazione e bonifica dei siti contaminati. Nel periodo successivo, l'area ha conosciuto una pluralità di destinazioni, venendo concessa in locazione ad altri operatori economici — tra cui le imprese Todini S.p.A. e HCE Costruzioni S.p.A. — che l'hanno utilizzata, fino al 2016, come piazzale di cantiere per lavori infrastrutturali relativi all'adeguamento del tratto appenninico

dell'autostrada A1. È in occasione della riconsegna del sito che, per iniziativa della società HCE, viene condotta una campagna di indagine ambientale, all'esito della quale emergono valori significativamente superiori alle soglie di contaminazione per idrocarburi pesanti (C>12) e arsenico.

Tali dati vengono confermati da analisi svolte in contraddittorio da ARPAT, e localizzati in particolare nella zona già occupata dalla torre di perforazione impiegata da SELM. A seguito di ciò, il Comune di Barberino del Mugello, su impulso della Regione Toscana e ai sensi dell'art. 244 del D.lgs. 152/2006, avvia un procedimento amministrativo volto all'individuazione del soggetto responsabile della contaminazione.

Tale procedimento si conclude con l'attribuzione della responsabilità a Edison S.p.A., quale società succeduta a SELM, e con la conseguente imposizione dell'obbligo di bonifica. Da qui origina il contenzioso oggetto della pronuncia in esame.

2. *La natura giuridica dell'obbligo di bonifica: misura ripristinatoria o sanzione dissimulata?*

Il caso deciso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2186/2025 ruota attorno a una questione cruciale nel diritto ambientale e, più in generale, nella teoria delle responsabilità pubbliche: la possibilità di imporre, a distanza di molti anni dalla cessazione dell'attività inquinante, un obbligo di bonifica ambientale a carico del soggetto che ne risulti (anche solo presuntivamente) responsabile. A tal fine, uno degli elementi centrali è la qualificazione giuridica dell'obbligo stesso: se esso abbia natura ripristinatoria, e quindi possa essere imposto anche in riferimento a fatti risalenti a epoche anteriori alla normativa vigente, o se, al contrario, costituisca una sanzione mascherata, e come tale soggetta ai principi di legalità e irretroattività propri del diritto penale e sanzionatorio.

L'articolo 242 del D.lgs. 152/2006, rubricato "Procedure operative ed amministrative", prevede, provando qui a semplificare un'annosa materia, che chiunque cagioni una contaminazione sia tenuto a provvedere alla bonifica del sito inquinato. Il testo non distingue tra contaminazioni recenti e pregresse, né fa riferimento a limiti temporali di applicazione. La giurisprudenza amministrativa ha risolto questa apparente lacuna attraverso un'interpretazione funzionale, orientata alla tutela del bene ambiente nella sua dimensione attuale. Secondo l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10/2019 — a cui si richiama espressamente anche la sentenza in esame —, l'obbligo di bonifica non punisce la condotta inquinante posta in essere in passato, ma mira a rimuovere una lesione permanente all'ambiente ancora in essere, e pertanto si configura come misura a contenuto riparatorio, non sanzionatorio. In questa prospettiva, la disciplina nazionale sarebbe compatibile tanto con l'art. 25 della Costituzione, quanto con l'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. In ciò, proprio l'Adunanza Plenaria ha, di fatto, anticipato la riforma costituzionale n. 1/2022 che, apportando modifiche agli artt. 9 e 41 della Costituzione, ha di fatto riconosciuto l'ambiente tra i principi fondamentali della nostra Repubblica, di fatto dando finalmente concretezza a quel bilanciamento perfetto tra i diritti tanto invocato nelle aule dei Tribunali.

La Corte ha ribadito che l'illecito ambientale presenta una natura permanente, il cui effetto lesivo si prolunga nel tempo almeno finché non viene meno la contaminazione. Pertanto, l'obbligo di bonifica si configura come un rimedio attuale alla permanenza di un danno ancora produttivo di effetti: la sua applicazione a condotte poste in essere in epoca anteriore alla legge istitutiva dell'obbligo non integrerebbe alcuna retroattività, perché non si sanziona e punisce un fatto passato, ma si interviene per limitare ed eliminare un pregiudizio attuale. Il fondamento di tale obbligo risiede non solo nella normativa ambientale vigente, ma anche nei principi generali dell'ordinamento, in particolare nell'art. 2043 c.c. ("Responsabilità aquiliana"), nell'art. 2050 c.c. ("Attività pericolose") e proprio in quell'41 Cost., che subordina l'iniziativa economica privata al rispetto dell'utilità sociale e dell'ambiente.

Tuttavia, questa impostazione non è priva di criticità. Essa tende a ignorare la valenza sostanzialmente afflittiva dell'obbligo di bonifica, specie quando lo stesso comporti costi rilevantissimi per il soggetto destinatario, e venga irrogato a distanza di decenni rispetto all'attività incriminata, in un contesto normativo allora privo di obblighi informativi, di tracciabilità e di controllo. In questi casi, la misura assume tratti analoghi a quelli di una sanzione, e come tale dovrebbe soggiacere ai principi di legalità, colpevolezza, irretroattività e proporzionalità, tanto più se è suscettibile di tradursi in responsabilità penali (per omessa bonifica, ad esempio, *ex* art. 452-*terdecies* c.p.) o in sanzioni per l'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Nel caso in esame, Edison aveva sollevato puntuali eccezioni in tal senso, invocando la violazione degli artt. 7 CEDU e 117, co. 1, Cost., e deducendo che l'obbligo di bonifica non potesse essere imposto con riferimento a una condotta (nello specifico la trivellazione del pozzo "Suviana 1") avvenuta tra il 1985 e il 1987, in assenza di qualsiasi previsione normativa allora vigente in materia di indagini ambientali o obblighi di ripristino.

Il Consiglio di Stato ha rigettato tali doglianze, ritenendole manifestamente infondate, e ha anzi ribadito che già all'epoca il rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente integrava una condotta civilmente illecita e contraria al principio di precauzione. La tesi della Corte è chiara: chi ha tratto un vantaggio economico da un'attività potenzialmente contaminante, omettendo di prevenirne gli effetti, non può oggi invocare la mancanza di una specifica norma ad hoc per sottrarsi al costo della bonifica.

Questa lettura, per quanto giustificata da esigenze di tutela effettiva dell'ambiente e di equa allocazione delle esternalità negative, comporta una progressiva funzionalizzazione del diritto ambientale in chiave riparatoria, che mette in secondo piano le garanzie tradizionali dello Stato di diritto. L'equilibrio tra esigenze pubbliche e diritti individuali risulta così affidato al giudice amministrativo, il quale è chiamato a verificare caso per caso la proporzionalità e la ragionevolezza dell'imposizione, sulla base di un accertamento causale che si fonda su un criterio probabilistico ("più probabile che non") e su valutazioni tecnico-scientifiche spesso controverse.

3. *Il criterio del "più probabile che non" nell'imputazione della responsabilità ambientale.*

La decisione del Consiglio di Stato in esame conferma l'ormai consolidato orientamento secondo cui, ai fini dell'imputazione della responsabilità per la contaminazione di un sito, l'amministrazione non è tenuta a fornire una prova certa e assoluta della riconducibilità dell'inquinamento a una specifica condotta, bensì è sufficiente il raggiungimento della soglia del "più probabile che non". Si tratta di un criterio probatorio di derivazione civilistica — mutuato in particolare dall'ambito della responsabilità extracontrattuale — che consente di fondare l'imposizione dell'obbligo di bonifica sulla base di un giudizio di alta verosimiglianza causale, ancorché non dimostrabile secondo gli standard di prova tipici del processo penale.

Nel caso di specie, tale criterio ha assunto un ruolo centrale e decisivo: Edison aveva contestato l'imputazione della contaminazione lamentando l'assenza di nesso eziologico certo tra l'attività di perforazione svolta negli anni Ottanta e il superamento dei limiti per arsenico e idrocarburi pesanti rilevato nel 2016. A sostegno di ciò, aveva richiamato il successivo utilizzo del sito da parte di altre imprese, oltre al lungo lasso temporale intercorso. Il Consiglio di Stato ha tuttavia ritenuto prevalenti le evidenze tecniche fornite da ARPAT, che avevano identificato la contaminazione come "storica", non coerente con attività più recenti e localizzata nella medesima area precedentemente occupata dalla torre di perforazione SELM. Sulla base di tali elementi, il giudice ha ritenuto legittimo imputare l'origine dell'inquinamento all'attività dell'appellante, in applicazione del criterio del "più probabile che non".

Questa impostazione solleva interrogativi di rilievo sistematico, soprattutto ove si consideri che la responsabilità così individuata può comportare non solo obblighi amministrativi onerosi, ma anche potenziali conseguenze penali o para-penali (come accade nei casi di omessa bonifica *ex* art. 452-*terdecies* c.p. o nell'ambito della responsabilità da reato degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001). L'utilizzo di uno standard probatorio ridotto rispetto a quello penale rischia, in questi casi, di produrre un'inaccettabile asimmetria garantista, in cui il dato tecnico-scientifico, lungi dall'essere un mezzo di accertamento, finisce per assumere il valore di presunzione determinante.

È qui che si apre una delicata questione di compatibilità tra i criteri propri del diritto amministrativo ambientale e quelli del diritto penale. Laddove lo stesso fatto — la contaminazione ambientale — può essere oggetto sia di un obbligo amministrativo che di un'incriminazione penale in caso di inadempimento, il criterio probatorio scelto per accertare la responsabilità iniziale assume un rilievo che travalica il perimetro della sola azione pubblicistica. In tale ottica, la soglia del "più probabile che non" richiede una verifica particolarmente rigorosa, non solo sotto il profilo scientifico, ma anche alla luce dei principi costituzionali di proporzionalità, colpevolezza e tutela della persona.

L'affidamento esclusivo all'incertezza misurata o alla probabilità statistica — tipica dei modelli di rischio ambientale — può risultare adeguato in sede preventiva o cautelare, ma appare più discutibile quando fonda obblighi onerosi con effetti a lungo termine, specie se inseriti in un quadro di responsabilità potenzialmente penale. È in questo spazio di tensione tra diritto delle evidenze e diritto delle garanzie

che si colloca il problema, tutt'altro che risolto, dell'imputazione della responsabilità ambientale nelle ipotesi di contaminazione storica

4. *Applicazione retroattiva del principio "chi inquina paga".*

L'asse portante della giustificazione dell'obbligo di bonifica nelle ipotesi di contaminazione storica è il principio "chi inquina paga", codificato a livello europeo dall'art. 191, par. 2, TFUE e recepito nell'ordinamento interno a partire dal D.Lgs. n. 22/1997 (c.d. "Decreto Ronchi") e, successivamente, dal D.Lgs. n. 152/2006. Secondo tale principio, i costi delle misure di prevenzione e riparazione ambientale devono gravare sul soggetto che ha causato il danno, in un'ottica di internalizzazione delle esternalità negative dell'attività economica. La sua funzione è, dunque, insieme ripristinatoria, deterrente e redistributiva: esso esprime una logica compensativa che mira a evitare che il danno ambientale resti privo di conseguenze economiche per l'autore.

Tuttavia, l'applicazione di tale principio a condotte inquinanti verificatesi in epoca anteriore alla sua formalizzazione normativa solleva rilevanti problemi di compatibilità con i principi generali dell'ordinamento, in particolare con il principio di legalità[1], e con quello del divieto di retroattività in materia sanzionatoria[2]. La questione si pone in modo particolarmente delicato quando l'obbligo di bonifica, pur formalmente qualificato come misura non punitiva, comporta oneri economici e procedurali gravosi, che possono determinare effetti assimilabili a quelli di una sanzione amministrativa o penale.

Nel caso oggetto della sentenza n. 2186/2025, il Consiglio di Stato ha affrontato direttamente il tema, rigettando le censure di Edison relative all'irragionevolezza e all'illegittimità costituzionale dell'obbligo di bonifica imposto per una contaminazione risalente agli anni '80. Secondo il Collegio, l'obbligo in questione non presenta carattere sanzionatorio, poiché non punisce una condotta passata, ma si limita a ripristinare una situazione ambientale ancora oggi lesiva, sulla base del principio di attualità del danno. In tal senso, l'applicazione del principio "chi inquina paga" sarebbe pienamente compatibile con le garanzie costituzionali e convenzionali, in quanto si fonda su una lesione ancora in essere e non su una responsabilità retroattiva per un comportamento non vietato all'epoca.

Tale impostazione, già sostenuta dall'Adunanza Plenaria n. 10/2019 e ripresa in numerose pronunce successive[3], si inserisce in un orientamento giurisprudenziale volto a privilegiare una lettura funzionale e teleologica del diritto ambientale.

Essa, però, non è esente da criticità.

Come evidenziato da una parte della dottrina, la sistematica applicazione retrospettiva del principio "chi inquina paga" rischia di degenerare in un modello di responsabilità oggettiva per il solo fatto storico dell'attività inquinante, senza una reale verifica del grado di prevedibilità del danno, dell'intensità del nesso causale e della colpevolezza dell'agente.

[1] Art. 25, co. 2 della Costituzione.
[2] Art. 7 CEDU.
[3] Cons. Stato, Sez. IV, n. 2195/2020; n. 3368/2021.

Non va trascurato, inoltre, il rilievo assunto dal diritto dell'Unione europea e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, che, pur valorizzando il principio "chi inquina paga", ne impongono un'applicazione conforme ai principi di proporzionalità, individualizzazione e certezza giuridica. In particolare, la Corte ha chiarito che la responsabilità ambientale non può essere automatica o presunta in assenza di una dimostrazione sufficiente del nesso eziologico tra condotta e danno[4]. In altri termini, il principio in esame non legittima di per sé l'imposizione indiscriminata di obblighi a soggetti che, pur avendo svolto attività inquinanti in passato, non sono stati messi in condizione di conoscerne o evitarne le conseguenze.

Pertanto, se è vero che la tutela dell'ambiente impone l'attivazione di misure efficaci anche rispetto a danni originati in epoche precedenti, è altrettanto vero che l'applicazione del principio "chi inquina paga" non può prescindere da un confronto con i principi fondamentali dell'ordinamento, in primis con quelli di legalità, irretroattività, colpevolezza e proporzionalità. In caso contrario, si rischia di trasformare un principio di civiltà giuridica e ambientale in una leva di responsabilità meramente oggettiva, incompatibile con le basi costituzionali e sovranazionali dello Stato di diritto.

5. *La prova scientifica nel diritto ambientale tra incertezza, rischio e principio di precauzione.*

Uno degli aspetti più problematici nell'imputazione della responsabilità ambientale nelle ipotesi di contaminazione storica come quella in esame riguarda la natura e l'affidabilità della prova scientifica utilizzata per fondare l'obbligo di bonifica. A differenza del processo penale, dove il giudizio deve fondarsi su prove "al di là di ogni ragionevole dubbio", nell'ambito amministrativo e ambientale si ammettono forme di prova fondate su presunzioni, modelli previsionali e analisi tecniche basate sull'incertezza misurata. Questo approccio, ampiamente legittimato dalla giurisprudenza amministrativa, consente all'autorità pubblica di fondare l'imposizione dell'obbligo riparatorio anche sulla base di valutazioni probabilistiche, purché fondate su criteri oggettivi, coerenti e controllabili.

Nel caso Edison, la responsabilità per la contaminazione è stata attribuita sulla base di una valutazione tecnica dell'ARPAT, che ha escluso l'origine recente dell'inquinamento rilevato e ha evidenziato la corrispondenza spaziale tra l'area contaminata e quella occupata dalla torre di perforazione installata da SELM tra il 1985 e il 1987. Le indagini sono state condotte applicando metodologie che contemplano margini di incertezza — come riconosciuto dalla stessa agenzia — ma che vengono considerate attendibili secondo gli standard scientifici del settore. Tali elementi, nel ragionamento del giudice amministrativo, sono sufficienti a integrare il criterio del "più probabile che non", e quindi a legittimare l'imposizione dell'obbligo.

Tuttavia, l'adozione di un paradigma probatorio basato su modelli di rischio e non su certezze causali comporta conseguenze rilevanti sul piano delle garanzie,

[4] Sentenza CGUE, 4 marzo 2015, C-534/13, Fipa Group; Sentenza 9 marzo 2017, C-129/16, Túrkevei.

soprattutto quando la misura amministrativa può tradursi in effetti sanzionatori di fatto. Il diritto ambientale è fortemente condizionato dalla logica del principio di precauzione, di matrice europea[5], che consente di intervenire anche in presenza di incertezza scientifica, qualora vi sia un rischio potenziale per la salute o l'ambiente. Questo principio legittima interventi anticipatori, ma non può fungere da presunzione generalizzata di responsabilità né sostituirsi integralmente alla prova del nesso causale, specie in contesti in cui le conseguenze dell'accertamento sono particolarmente gravose.

Il rischio, in tal senso, è quello di una prova indebolita, che fonda l'imputazione su base tecnico-statistica, valorizzando indicatori di correlazione senza una piena dimostrazione eziologica. Se ciò può risultare accettabile per adottare misure cautelari o preventive, diventa più problematico quando l'accertamento incide su situazioni giuridiche soggettive tutelate dalla Costituzione e dalla CEDU. Il confine tra scienza come strumento di supporto alla decisione e scienza come sostitutivo del diritto si fa allora labile, e impone al giudice una particolare cautela nella valutazione della prova, specialmente nei casi — come quello in esame — in cui la distanza temporale e la molteplicità dei possibili fattori causali rendono l'accertamento altamente incerto.

La crescente centralità della prova scientifica nel diritto ambientale, in particolare nei contenziosi relativi a siti contaminati, richiede pertanto una rinnovata riflessione sui criteri di ammissibilità, affidabilità e sufficienza della stessa. È necessario evitare che la deferenza tecnica verso l'autorità ambientale si traduca in una deresponsabilizzazione giuridica, che indebolisce le garanzie del destinatario dell'obbligo e, in ultima analisi, mina la legittimità dell'intervento pubblico.

6. *Conclusioni.*

La disciplina delle contaminazioni storiche costituisce un banco di prova emblematico per verificare la capacità dell'ordinamento giuridico di bilanciare l'effettività della tutela ambientale con il rispetto dei principi fondamentali dello Stato di diritto. L'imposizione dell'obbligo di bonifica a soggetti che hanno operato in epoche antecedenti all'entrata in vigore della normativa ambientale vigente, come nel caso affrontato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2186/2025, solleva interrogativi complessi e tutt'altro che risolti: il giudice amministrativo ha ribadito l'ormai consolidata tesi secondo cui l'obbligo di bonifica non avrebbe natura sanzionatoria, bensì ripristinatoria, e che, in quanto tale, potrebbe essere legittimamente imposto anche a fronte di condotte poste in essere in assenza di un espresso divieto normativo, purché il danno ambientale risulti attuale e persistente. Il fondamento giustificativo di questa ricostruzione è individuato nel principio "chi inquina paga", di matrice europea, che viene assunto come canone sistemico per l'attribuzione dell'onere riparatorio a carico del soggetto ritenuto causalmente responsabile dell'inquinamento.

Tuttavia, questa impostazione, pur coerente con l'esigenza di garantire una tutela effettiva e non eludibile del bene ambiente, solleva questioni profonde di

[5] Art. 191 TFUE.

compatibilità con il principio di legalità, con il principio di proporzionalità e con il diritto al giusto processo. La retrospettività funzionale dell'obbligo di bonifica rischia infatti di sfociare, in concreto, in una responsabilità oggettiva fondata sulla mera titolarità storica dell'area o sull'esercizio di un'attività, a prescindere dalla reale possibilità, per il soggetto interessato, di conoscere, prevenire o rimediare al danno prodotto.

In tale contesto, la prova scientifica diventa il perno dell'accertamento della responsabilità ambientale, ma il suo utilizzo deve avvenire con la massima cautela. L'affidamento al criterio del "più probabile che non" per individuare il nesso causale tra condotta e contaminazione può essere giustificato in ambito amministrativo, ma risulta problematico quando le conseguenze dell'accertamento investono diritti costituzionalmente tutelati. La logica probabilistica, propria delle valutazioni tecnico-scientifiche, non può sostituire integralmente la logica giuridica, né ridurre il giudizio a una presunzione sostanziale di colpevolezza.

Il diritto ambientale contemporaneo si muove lungo un crinale sottile: da un lato, la necessità di garantire la bonifica dei siti inquinati e la protezione della salute pubblica; dall'altro, l'obbligo di rispettare le garanzie minime di ogni assetto democratico, che impongono che ogni obbligo imposto, specie se oneroso, sia fondato su norme chiare, prevedibili e proporzionate. Il principio "chi inquina paga" non può tradursi in un automatismo punitivo né in una regola assoluta di retroattività. Deve, piuttosto, essere interpretato come strumento flessibile, applicabile in funzione della concreta riconoscibilità del danno e della possibilità di imputazione soggettiva della condotta. In definitiva, il tema delle contaminazioni storiche impone al giurista, al giudice e al legislatore un delicato lavoro di composizione tra esigenze di tutela ambientale, responsabilità sociale d'impresa e tenuta costituzionale delle misure adottate. Solo attraverso un bilanciamento effettivo e non apparente sarà possibile garantire una sostenibilità non solo ecologica, ma anche giuridica dell'azione amministrativa, evitando che la sacrosanta tutela dell'ambiente diventi il veicolo di una progressiva erosione dei principi fondamentali dell'ordinamento.

SPINELLI S., *"Chi inquina paga"… anche nel passato? Contaminazioni storiche, principio di legalità e obblighi di bonifica a valle della sentenza n. 2186/2025 del Consiglio di Stato*, in *Tutela Amb. Riv. Trim. dir. amb.*, 02/2025, p. 18.

doc. 04

Le novità introdotte dal Decreto "Terra dei fuochi", convertito con modifiche in Legge 3 ottobre 2025 n. 147

di ENRICO NAPOLETANO

Sommario – 1. Premessa. – **2.** Modifiche all'articolo 131-bis c.p. in tema di "Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto" di natura ambientale. – **3.** Modifiche all'elenco dei reati ambientali presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente (D.lgs. n. 231/2001). – **4.** Modifiche all'Articolo 452-sexies c.p. rubricato "Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività". – **5.** Modifiche all'Articolo 452-quaterdecies c.p. rubricato "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti". – **6.** Modifiche all'Articolo 212 rubricato "Albo Nazionale dei Gestori Ambientali". – **7.** I nuovi reati di abbandono di rifiuti: modifiche all'Articolo 255 del D.lgs. n. 152/2006 ora rubricato "Abbandono di rifiuti non pericolosi" e introduzione della nuova fattispecie di cui all'Articolo 255-bis del D.lgs. n. 152/2006 rubricato "Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari" e 255-ter del D.lgs. n. 152/2006 rubricato "Abbandono di rifiuti pericolosi". – **7.1.** La contravvenzione di "Abbandono di rifiuti non pericolosi" (Art. 255). – **7.2.** Il nuovo delitto di "Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari" (255-bis). – **7.3.** Il nuovo delitto di "Abbandono di rifiuti pericolosi" (255-ter). – **8.** Modifiche all'Articolo 256 del D.lgs.n. 152/2006 rubricato "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata" . – **9.** Modifiche all'Articolo 256-bis del D.lgs. n. 152/2006 rubricato "Combustione illecita di rifiuti". – **10.** Modifiche all'Articolo 258 del D.lgs. n. 152/2006 rubricato "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri e dei formulari" . – **11.** Modifiche all'Articolo 259 del D.lgs. n. 152/2006 ora rubricato "Spedizione illegale di rifiuti". – **12.** Introduzione dei nuovi articoli 259-bis e ter. – **13.** Altre modifiche rilevanti ai fini della conduzione delle indagini ambientali. – **14.** Novità introdotte in sede di conversione. – **15.** Osservazioni conclusive.

Abstract – *Il Decreto-legge n. 116 dell'8 agosto 2025, noto come "Terra dei fuochi", introduce un complesso di misure straordinarie per contrastare i reati ambientali connessi al traffico e all'abbandono dei rifiuti, in particolare nelle aree campane colpite da gravi fenomeni di inquinamento. La riforma nasce dall'urgenza di rispondere alla sentenza della Corte EDU del 30 gennaio 2025 e di allineare l'ordinamento nazionale alla nuova direttiva europea sulla tutela penale dell'ambiente. Le modifiche investono il Codice penale, il Codice di procedura penale, il Codice dell'ambiente e il decreto legislativo n. 231 del 2001, ridisegnando l'intero sistema repressivo. Sul versante penale, il legislatore ha inasprito i delitti già esistenti e introdotto aggravanti specifiche. L'articolo 452-sexies, sul traffico e abbandono di materiale radioattivo, e l'articolo 452-quaterdecies, sulle attività organizzate di traffico illecito di rifiuti, prevedono ora aumenti di pena fino alla metà quando la condotta genera pericolo per la vita o per l'ambiente, soprattutto in siti contaminati. Allo stesso tempo, l'articolo 131-bis c.p. è stato modificato per escludere l'applicazione della particolare tenuità del fatto a numerosi reati ambientali, segnalando la volontà di sottrarli a logiche deflattive. Di particolare rilievo è la riscrittura della disciplina dell'abbandono dei rifiuti. L'articolo 255 punisce l'abbandono di rifiuti non pericolosi con ammende più elevate e, per imprese ed enti, con pene detentive. Il nuovo articolo 255-bis tipizza l'"abbandono in casi particolari" quando la condotta determina un pericolo concreto per salute e ambiente, prevedendo la reclusione fino a cinque anni. Ancora più severa è la nuova fattispecie dell'articolo 255-*

ter, che incrimina l'abbandono di rifiuti pericolosi con pene detentive fino a sei anni e sei mesi nei casi aggravati. Ne risulta una progressione normativa che calibra le sanzioni in funzione della pericolosità dei rifiuti e degli effetti sulla collettività. Anche l'articolo 256 sulla gestione non autorizzata e l'articolo 256-bis sulla combustione illecita subiscono un rafforzamento punitivo, mentre l'articolo 259 diventa "spedizione illegale di rifiuti", completato dall'introduzione degli articoli 259-bis e 259-ter. A ciò si aggiunge l'inasprimento delle sanzioni per la violazione degli obblighi di tracciabilità (art. 258). L'intervento complessivo mira a colmare le lacune investigative e a rafforzare gli strumenti repressivi contro i traffici transnazionali. In parallelo, il decreto incide sulla responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001: vengono inseriti nuovi reati presupposto, tra cui l'omessa bonifica, l'impedimento del controllo e l'abbandono di rifiuti pericolosi, con sanzioni pecuniarie innalzate e pene interdittive fino all'interdizione definitiva per gli enti stabilmente utilizzati a fini criminali. È evidente l'intento di responsabilizzare non solo i singoli ma anche le strutture societarie che traggono profitto dall'illecito. Sul piano processuale e amministrativo, il decreto introduce l'arresto in flagranza differita per i reati più gravi, consente l'uso delle immagini di videosorveglianza per accertare violazioni e prevede misure accessorie come sospensione della patente, fermo del veicolo ed esclusione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali. Quest'ultimo viene rafforzato dall'introduzione di sanzioni aggiuntive, fino alla cancellazione per le imprese recidive. Nel complesso, il d.l. 116/2025 si propone come una riforma organica che eleva il livello di tutela penale dell'ambiente, graduando le risposte sanzionatorie e introducendo nuove fattispecie in funzione della gravità delle condotte. Pur lasciando aperti alcuni interrogativi interpretativi – soprattutto sulla sovrapposizione tra nuove incriminazioni e figure già esistenti – esso rappresenta un deciso passo avanti verso un diritto penale ambientale più severo e in linea con gli obblighi europei, con l'obiettivo di tutelare la salute collettiva e restituire legalità ai territori compromessi.

Key-words – Terra dei fuochi; codice ambientale; abbandono rifiuti; repressione; prevenzione; direttiva UE 2024/1203; Legge 147/2025.

1. *Premessa.*

Il 30 luglio 2025 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto-legge "Terra dei Fuochi" (D.l. 8/08/2025 n. 116), un provvedimento che introduce misure straordinarie per contrastare i reati ambientali e restituire legalità ai territori colpiti da roghi e traffici illeciti di rifiuti, tutelando la salute pubblica e l'ambiente.

Come si legge nel testo di commento degli atti parlamentari (d.d.l. n. 1625 Senato della Repubblica, XIX Legislatura) il D.l. n. 116/2025 risponde alla straordinaria necessità di assicurare il contrasto delle attività illecite in materia di rifiuti che interessano l'intero territorio nazionale e in particolare le aree meglio note della c.d. "Terra dei fuochi", specialmente dopo la nota Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) del 30 gennaio 2025 per la quale l'Italia deve presentare al Servizio di esecuzione delle sentenze del Consiglio d'Europa (COE) un Piano d'azione entro settembre 2025, il ché costituisce motivo per l'urgente adozione del presente provvedimento. La situazione di inquinamento ambientale risulta, infatti, particolarmente grave nelle suddette aree «sia per le 33.000 tonnellate circa di rifiuti urbani e speciali presenti in superficie (ovvero nelle strade, sotto i ponti e i viadotti, nelle rotatorie, nei canali), sia per le bonifiche da effettuare nelle

porzioni del sottosuolo dei terreni che, negli anni '80 e '90, sono stati oggetto di sversamenti di rifiuti provenienti da tutto il territorio nazionale, attraverso il traffico illegale gestito dalla criminalità. Il territorio interessato è rappresentato da 90 Comuni in provincia di Napoli e Caserta, per un totale di circa 150.000 ettari e una popolazione di quasi 2.000.000 di abitanti, con elevati livelli di rischio per la salute dei cittadini presenti in tutti i Comuni e, in modo particolarmente critico, in almeno 30 Comuni».

Le esigenze di ordine e sicurezza pubblica e di tipo ambientale sottese al provvedimento sono riconducibili al fenomeno dei roghi tossici: come noto, infatti, gli incendi, dolosi o colposi, sprigionano nubi di fumo nero con elevato pericolo di rilascio di diossine, oltre a provocare allarme sociale, come accaduto di recente, con ricadute negative sulla sicurezza pubblica.

Il D.l. n. 116/2025 – si legge – «tiene anche conto dell'impostazione contenuta nella recentissima direttiva europea sulla tutela dell'ambiente attraverso il diritto penale, di cui anticipa alcuni contenuti. Detta direttiva, comunque, anche alla luce della recente pubblicazione sulla G.U. della legge di delegazione europea, che contiene anche criteri specifici di delega per la sua attuazione, è già oggetto di un approfondito esame, da parte delle amministrazioni competenti, al fine dell'armonica realizzazione, nell'ordinamento domestico, dei vincoli da essa discendenti».

Molte le novità introdotte dal D.l. n. 116/2025 che possono così riepilogarsi:

- **modifiche al Codice dell'ambiente (D.lgs. n. 152/2006):** viene ridisegnata l'intera risposta punitiva per contrastare i fenomeni di abbandono di rifiuti, pericolosi e non pericolosi, che determinano situazioni di potenziale contaminazione anche grave prevendendo nuove fattispecie di reato e trasformando le vecchie contravvenzioni in delitti con un rinnovato quadro sanzionatorio;
- **modifiche al Titolo VI bis del Codice penale:** viene inasprito il delitto di "Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività" (Art. 452-*sexies* c.p.) e, unitamente al delitto di "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti" (Art. 452-*quaterdecies* c.p.), viene introdotta una nuova circostanza aggravante a effetto speciale per il caso in cui dal fatto derivi anche un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero un pericolo di compromissione o deterioramento di una matrice ambientale;
- **modifiche alla responsabilità degli Enti da reato ambientale (D.lgs. n. 231/2001):** viene ampliato il catalogo dei reati presupposto sia alle nuove fattispecie introdotto per contrastare il sempre più grave e diffuso fenomeno di abbandono di rifiuti sia alle fattispecie delittuose già esistenti quali il "Traffico e l'abbandono di materiale ad alta radioattività" (Art. 452-*sexies* c.p.), l'"Impedimento del controllo" (Art. 452-*septies* c.p.) e l'omessa bonifica (Art. 452-*terdecies* c.p.);
- **modifiche al Codice di procedura penale e altre leggi speciali:** si prevede l'arresto anche in flagranza differita per i reati ambientali più gravi, come disastro ambientale e il traffico illecito di rifiuti, vengono rafforzate le pene per l'abbandono e la gestione non autorizzata di rifiuti, con misure accessorie come la sospensione della patente, il fermo del veicolo e

l'esclusione dall'Albo dei gestori ambientali per le imprese non in regola e per contrastare l'abbandono di rifiuti da veicoli sarà possibile utilizzare anche immagini di videosorveglianza.

In data 02/10/2025 la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il Decreto-legge n. 116, convertendolo in Legge dello Stato con emendamenti che, in parte, alleggeriscono l'iniziale risposta punitiva assai dura strutturata specialmente nei confronti dei titolari di Imprese e dei Responsabili di Enti.

2. *Modifiche all'articolo 131-***bis** *c.p. in tema di "Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto" di natura ambientale.*

Il D.l. n. 116/2025 apporta una significativa novità ai fini della valutazione della particolare tenuità del fatto ambientale. Il terzo comma dell'articolo 131-*bis* infatti viene novellato dal Legislatore con l'introduzione di un nuovo numero, il 4-*ter*) che individua quelle fattispecie di reato ambientale, consumate o tentate, che non possono accedere al regime speciale della particolare tenuità, e precisamente: l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede «per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 255-*ter*, 256, commi 1-*bis*, 3 e 3-*bis*, 256-*bis* e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
In sede di conversione in Legge, nulla è cambiato.

3. *Modifiche all'elenco dei reati ambientali presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente (D.lgs. n. 231/2001).*

Il D.l. n. 116/2025 apporta delle novità significative anche sul terreno della responsabilità amministrative degli Enti per i reati ambientali commessi da apicali o subordinati nel suo interesse o a suo vantaggio.
Di seguito, in **Tabella 1** una rappresentazione sintetica delle modifiche apportate all'articolo 25-*undecies* del D.lgs. n. 231/2001 dal D.l. n. 116/2025:

Testo previgente al D.l. n. 116/2025	Testo novellato dal D.l. n. 116/2025	Testo emendato
Art. 25-*undecies* D.lgs. 231/2001 "Reati ambientali"	**Art. 25-*undecies* D.lgs. 231/2001 "Reati ambientali"**	**Art. 25-*undecies* D.lgs. 231/2001 "Reati ambientali"**
1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da ~~duecentocinquanta~~ a seicento quote; b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria ~~da quattrocento a ottocento~~	**1.** In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da **quattrocento** a seicento quote; b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria **da seicento a novecento quote;** c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la	**1.** In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da seicento a novecento quote; c) per la violazione

~~quote~~; c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da ~~trecento~~ a mille quote; ~~e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;~~ f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. **1-bis.** Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 ~~per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)~~. **2.** In relazione alla commissione dei reati	sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da **quattrocentocinquanta** a mille quote; **e) per la violazione dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da cinquecento a novecento quote per il caso previsto dal primo comma e da seicento a milleduecento quote per i casi previsti dal secondo comma;** **e-bis) per la violazione dell'articolo 452-septies, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;** **e-ter) per la violazione dell'articolo 452-terdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;** **e-quater) per la violazione dell'articolo 452-quaterdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, nel caso previsto dal primo comma, da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote nel caso previsto dal secondo comma e da cinquecento a mille quote nel caso previsto dal terzo comma;** f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. **1-bis.** Nei casi di condanna per i delitti indicati **al comma 1, lettere a), b), d), e) ed e-quater)**, del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9. **2.** In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano	dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a mille quote; e) per la violazione dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da cinquecento a novecento quote per il caso previsto dal primo comma e da seicento a milleduecento quote per i casi previsti dal secondo comma; e-bis) per la violazione dell'articolo 452-septies, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; e-ter) per la violazione dell'articolo 452-terdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; e-quater) per la violazione dell'articolo 452-quaterdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, nel caso previsto dal primo comma, da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote nel caso previsto dal secondo comma e da cinquecento a mille quote **nei casi previsti** dal terzo comma; f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. **1-bis.** Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a), b), d), e) ed e-quater), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9.

previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i reati di cui all'articolo 137: (1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; (2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. ~~b) per i reati di cui all'articolo 256:~~ ~~(1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;~~ ~~(2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;~~ ~~(3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;~~ c) per i reati di cui all'articolo 257: (1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; (2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria ~~da centocinquanta a duecentocinquanta quote~~; ~~f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a~~	all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i reati di cui all'articolo 137: (1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; (2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. **a-bis) per il reato di cui all'articolo 255-bis, la sanzione pecuniaria da trecentocinquanta a quattrocentocinquanta quote;** **a-ter) per il reato di cui all'articolo 255-ter:** **1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria da quattrocento a cinquecentocinquanta quote;** **2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da cinquecento a seicentocinquanta quote;** **b) per i reati di cui all'articolo 256:** **1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;** **2) per la violazione dei commi 1, secondo periodo, e 3, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;** **3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote;** **3-bis) per la violazione dei commi 1-bis, primo periodo, e 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;** **3-ter) per la violazione dei commi 1-bis, secondo periodo, e 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote;**	**2.** In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i reati di cui all'articolo 137: (1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; (2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. a-bis) per il reato di cui all'articolo 255-bis, la sanzione pecuniaria da trecentocinquanta a quattrocentocinquanta quote; a-ter) per il reato di cui all'articolo 255-ter: 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria da quattrocento a cinquecentocinquanta quote; 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da cinquecento a seicentocinquanta quote; b) per i reati di cui all'articolo 256: 1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 1, secondo periodo, e 3, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote; 3-bis) per la violazione dei commi 1-bis, primo periodo, e 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote; 3-ter) per la violazione dei commi 1-bis, secondo periodo, e 3-bis, secondo periodo, la sanzione

~~cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;~~ g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo ([1]); h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.	**3-quater) per la violazione dei commi 5 e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;** **b-bis) per il reato di cui all'articolo 256-bis:** **1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocentocinquanta quote;** **2) per la violazione del comma 1, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote;** **3) per la violazione del comma 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;** **4) per la violazione del comma 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;** c) per i reati di cui all'articolo 257: (1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; (2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria **da trecento a quattrocentocinquanta quote**; g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a	pecuniaria da seicento a milleduecento quote; 3-quater) per la violazione dei commi 5 e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; b-bis) per il reato di cui all'articolo 256-bis: 1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocentocinquanta quote; 2) per la violazione del comma 1, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote; 3) per la violazione del comma 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; 4) per la violazione del comma 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote; c) per i reati di cui all'articolo 257: (1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; (2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote; g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8,

[1] L'art. 260-*bis* è stato abrogato dal d.l.135/2018.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima l. n. 150 del 1992, rispettivamente: (1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; (2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; (3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; (4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento	trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo ([2]); h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote. **2-bis. Quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 259-ter del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, le sanzioni previste dal comma 2, lettere a-bis), a-ter), b), ed e) sono diminuite da un terzo a due terzi.**	primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo ([3]); h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote. 2-bis. Quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 259-ter del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, le sanzioni previste dal comma 2, lettere a-bis), a-ter), b), ed e) sono diminuite da un terzo a due terzi. **3.** In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima l. n. 150 del 1992, rispettivamente: (1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; (2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; (3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in

[2] L'art. 260-*bis* è stato abrogato dal d.l.135/2018.
[3] L'art. 260-*bis* è stato abrogato dal d.l.135/2018.

quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione. **4.** In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. **5.** In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. **6.** Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ~~**7.** Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.~~	**7. Nei casi di condanna per i reati indicati al comma 2, lettere a), numero 2), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. Nei casi di condanna per i reati indicati dal comma 2, lettere b), b-bis) ed e), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale, agli articoli 256, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva**	caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; (4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione. **4.** In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. **5.** In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. **6.** Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. **7.** Nei casi di condanna per i reati indicati al comma 2, **lettera a)**, numero 2), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. Nei casi di condanna per i reati indicati dal comma 2, lettere b), b-bis) ed e), si applicano le sanzioni

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.	**dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.**	interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale, agli articoli 256, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 **del presente decreto**. **8.** Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Tabella 1

Dalla lettura del testo a fronte è possibile apprezzare l'intervento operato dal legislatore:

- sono state inasprite le sanzioni amministrative, determinate in quote, rispettivamente per il delitto di "Inquinamento ambientale" (Art. 452-*bis* c.p.), per cui viene innalzato il minimo edittale che passa da 250 a 400 quote fino a un massimo di 600 quote che, invece, rimane invariato e, per il delitto di "Disastro ambientale" (Art. 452-*quater* c.p.), invece, si prevede un innalzamento generale sia del minimo sia del massimo edittale che passa dagli originari 400-800 quote ai rinnovati 600-900 quote;
- vengono inseriti nell'elenco dei reati presupposto i delitti di "Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività" (Art. 452-*sexies* c.p.), l'"Impedimento del controllo" (Art. 452-*septies* c.p.) e l'omessa bonifica

(Art. 452-*terdecies* c.p.), fino a questo momento inspiegabilmente rimasti fuori, e ricollocato organicamente il delitto di "Attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti (Art. 452-*quaterdecies* c.p.), con inasprimento dell'apparato sanzionatorio che vede adesso la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote, nel caso previsto dal primo comma, da 450 a 750 quote nel caso previsto dal secondo comma e da 500 a 1.000 quote nel caso previsto dal terzo comma;

- entrano, inoltre, nell'elenco dei reati presupposto anche i nuovi reati introdotti nel sistema di tutela penale nella gestione dei rifiuti e precisamente: "Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari" (Art. 255-*bis* D.lgs. n. 152/2006), "Abbandono di rifiuti pericolosi" (Art. 255-*ter* D.lgs. n. 152/2006), "Combustione illecita di rifiuti" (Art. 256-*bis* D.lgs. n. 152/2006), anche nella forma colposa allorquando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 259-*ter* del D.lgs. n. 152/2006;
- in ultimo, viene rafforzata anche la risposta con applicazione delle pene accessorie: il nuovo comma 7 prevede che:
 - nei casi di condanna per i reati di scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose tra quelle indicate in Tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte terza (Art. 137, co. 3) ovvero di scarico oltre i valori limite delle sostanze indicate in Tabella 3/A dell'Allegato 5 (Art. 137, co. 5, secondo periodo) ovvero per violazione del divieto di scarico in acque superficiali (Art. 103) o sotterranee (Art. 104) (Art. 137, co. 11), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi;
 - nei casi di condanna per i reati di "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata" (Art. 256), "Combustione illecita di rifiuti" (Art. 256-*bis*) e di "Spedizione illegale di rifiuti" (Art. 259), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno;
 - se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di "Inquinamento" o "Disastro ambientale" (Artt. 452-*bis* e 452-*quater*) ovvero di "Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività" (Art. 452-*sexies*) e di "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti" (Art. 452-*quaterdecies*) nonché dei reati di "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata" (Art. 256), "Combustione illecita di rifiuti" (Art. 256-*bis*) e di "Spedizione illegale di rifiuti" (Art. 259), si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

In sede di conversione in Legge, salvo la correzione di refusi, nulla è cambiato.

4. *Modifiche all'Articolo 452-***sexies** *c.p. rubricato "Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività".*

Il D.l. n. 116/2025 non interviene sul piano della tipicità della condotta incriminata – descritta al comma 1 – ma, piuttosto, abroga il comma 3 e sostituisce il comma 2

con una nuova circostanza aggravante ad effetto speciale – con aumento sino alla metà – allorquando ricorrono delle speciali condizioni di pericolo per la salute o per l'ambiente.

Più precisamente, come emerge dalla **Tabella 2** che segue, la condotta di traffico o abbandono di materiale radioattivo assume un disvalore penale maggiore allorquando ne derivi una situazione di pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone (pericolo per la salute individuale o collettiva) ovvero un pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo (punto 1) ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna (punto 2) (pericolo per l'ambiente).

Testo previgente al D.l. n. 116/2025	Testo novellato dal D.l. n. 116/2025
Art. 452-*sexies* c.p. **"Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività"**	**Art. 452-*sexies* c.p.** **"Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività"**
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. ~~2. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:~~ ~~1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;~~ ~~2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.~~ ~~3. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.~~	**1.** Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. **2. La pena di cui al primo comma è aumentata sino alla metà quando:** **a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:** **1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;** **2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;** **b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.**

Tabella 2

Per vero, la condizione così descritta ripropone la descrizione del fatto tipico del delitto di inquinamento ambientale, quale compromissione o deterioramento significativa e misurabile delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna, differenziandosi da questa per il differente livello di offensività: mentre, infatti, la fattispecie di cui all'articolo 452-*bis* è di evento e di danno, la fattispecie di "Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività" di cui all'articolo 452-*sexies*, invece, come detto al paragrafo § 1 del Capitolo 8,

Sezione Prima della Parte Speciale, è strutturato come tipica *fattispecie di pericolo, astratto*, in riferimento alla violazione di cui al primo comma per le diverse attività indicate dalla norma (anche una sola di esse), a prescindere dall'effettività del danno cagionato all'ambiente e *concreto*, invece, nelle ipotesi aggravate.

Alle medesime conclusioni si giunge anche con riferimento all'ulteriore condizione aggravante di cui alla lettera b), laddove il fatto illecito sia commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del D.lgs. n. 152/2006 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

In sede di conversione in Legge, nulla è cambiato.

5. *Modifiche all'Articolo 452-***quaterdecies** *c.p. rubricato "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti".*

Anche per questa fattispecie il D.l. n. 116/2025 non interviene sul piano della tipicità della condotta incriminata – descritta al comma 1 – ma, piuttosto, introduce, dopo comma secondo, un nuovo comma non meglio numerato che prevede una nuova circostanza aggravante ad effetto speciale – con aumento sino alla metà – allorquando ricorrono delle speciali condizioni di pericolo per la salute o per l'ambiente.

Come già si è detto per la fattispecie di "Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività" di cui all'articolo 452-*sexies*, come emerge dalla **Tabella 3** che segue, la condotta di "traffico illecito di rifiuti" assume un maggiore disvalore penale allorquando dalle attività continuative e organizzate di cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti ne derivi una situazione di pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero un pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo (punto 1) ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna (punto 2) ovvero ancora qualora l'illecito sia commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del D.lgs. n. 152/2006 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Testo previgente al D.l. n. 116/2025	Testo novellato dal D.l. n. 116/2025	Testo emendato
Art. 452-*quaterdecies* c.p. "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti"	**Art. 452-*quaterdecies* c.p. "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti"**	**Art. 452-*quaterdecies* c.p. "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti"**
1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. **2.** Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena	**1.** Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da	**1.** Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da

della reclusione da tre a otto anni. **3.** Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33. **4.** Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. **5.** È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.	uno a sei anni. **2.** Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. **2-bis. (?) Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà, quando:** **a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:** **1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;** **2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;** **b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.** **3.** Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33. **4.** Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. **5.** È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando	uno a sei anni. **2.** Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. **2-bis. L**e pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà, quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 **del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,** o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. **3.** Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33. **4.** Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. **5.** È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone

	essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.	estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Tabella 3

Per vero, la nuova aggravante desta perplessità atteso che risulta difficile comprendere seriamente come da una condotta materiale di cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti possa derivare una situazione di pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero per l'integrità ambientale senza che il rifiuto venga gestito in violazione del generale divieto di abbandono di cui all'articolo 192 del codice ambientale: con ciò ponendo delle questioni interpretative di sovrapposizione di norme incriminatrici e di concorso materiale di fattispecie.
In sede di conversione in Legge, nulla è cambiato.

6. *Modifiche all'Articolo 212 rubricato "Albo Nazionale dei Gestori Ambientali".*

L'articolo 1 al comma 1, lettera a) prevede una modifica all'art. 212 del Codice dell'ambiente, inserendo un nuovo comma 19-*ter*, relativo all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali; in particolare viene contemplata una sanzione amministrativa accessoria per le imprese di trasporto iscritte all'Albo degli autotrasportatori per conto terzi di cui alla legge n. 298/1974, laddove le predette imprese commettano una delle violazioni previste dal Titolo VI della Parte Quarta, risultando così destinatarie, tanto delle sanzioni previste per ciascuna violazione, quanto della sanzione della sospensione, dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, da quindici giorni a due mesi.

In caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 ottobre 1981, n. 689 o di recidiva ai sensi dell'articolo 99 del codice penale, si applica la sanzione accessoria della cancellazione dall'Albo nazionale con divieto di reiscrizione prima che siano trascorsi due anni.

L'intervento in esame è finalizzato a disincentivare condotte illecite da parte di imprese professioniste del trasporto che subirebbero forti limitazioni o esclusioni rispetto all'esercizio dell'attività di trasporto.

In sede di conversione in Legge, nulla è cambiato.

7. I nuovi reati di abbandono di rifiuti: modifiche all'Articolo 255 del D.lgs. n. 152/2006 ora rubricato "Abbandono di rifiuti non pericolosi" e introduzione della nuova fattispecie di cui all'Articolo 255-*bis* del D.lgs. n. 152/2006 rubricato "Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi

particolari" e 255-*ter* del D.lgs. n. 152/2006 rubricato "Abbandono di rifiuti pericolosi"

Il terreno su cui si è concentrata principalmente l'azione del legislatore è certamente quello della gestione dei rifiuti di cui alla Parte Quarta del Codice dell'ambiente.

Il comma 1 del D.l. n. 116/2025, alle lettere b), c), d), e) f), g) e h) contiene, infatti, il gruppo di interventi che riorganizzano l'intera azione di tutela dell'ambiente in relazione alle condotte di abbandono di rifiuti definendo tre livelli progressivi di offensività a cui corrispondono tre distinte fattispecie penali incriminatrici: gli articoli 255, rinominato "Abbandono di rifiuti non pericolosi", 255-*bis,* rubricato "Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari" e 255-*ter* rubricato "Abbandono di rifiuti pericolosi".

7.1. La contravvenzione di "Abbandono di rifiuti non pericolosi" (Art. 255)

Il primo reato novellato, l'**articolo 255**, di cui si riporta l'intervento in **Tabella 4**, è una revisione della preesistente fattispecie incriminatrice che già nella modifica del *nomen juirs* della rubrica segna chiaramente l'intento del Legislatore di differenziare più marcatamente la risposta punitiva per tipologia di rifiuto sia esso pericolo o non pericoloso.

Testo previgente al D.l. n. 116/2025	Testo novellato dal D.l. n. 116/2025	Testo emendato
Art. 255 D.lgs. n. 152/2006 "Abbandono di rifiuti"	**Art. 255 D.lgs. n. 152/2006 "Abbandono di rifiuti non pericolosi"**	**Art. 255 D.lgs. n. 152/2006 "Abbandono di rifiuti non pericolosi"**
~~1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, co. 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, co. 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio.~~ ~~1 bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232 ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232 bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.~~	**1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da millecinquecento (1.500,00) a diciottomila (18.000,00) euro. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione**	**1.** Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da millecinquecento a diciottomila euro. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida **da 4 a 6 mesi,** secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, co. 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta. **3.** Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, co. 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, co. 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un	**II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.** **1.1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da tremila a ventisettemila euro.** **1-bis. Fuori dai casi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando l'abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli articoli 232-bis e 232-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro.** **1-ter. L'accertamento delle violazioni di cui al comma 1-bis può avvenire senza contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all'interno dei centri abitati. Il Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione di cui al comma 1-bis è competente all'applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria.**	**1.1.** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da tremila a ventisettemila euro. **1.2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 3.000 euro. Se la violazione è commessa facendo uso di veicoli a motore, si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese ai sensi dell'articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.** **1-bis.** Fuori dai casi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando l'abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli articoli 232-bis e 232-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro. **1-ter.** L'accertamento delle violazioni di cui **ai commi 1.2 e** 1-bis può avvenire

anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena puo' essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, co. 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, co. 3.		senza contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all'interno dei centri abitati. Il Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione di cui al comma 1-bis è competente all'applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria.

Tabella 4

Il nuovo articolo 255, innanzitutto, ha un ambito di operatività circoscritto ai soli rifiuti non pericolosi come chiaramente dettato dalla modifica della rubrica. Sul piano oggettivo del costrutto della fattispecie nulla cambia in punto di tipicità rispetto alla previgente fattispecie: la condotta penalmente rilevante resta definita come *reato comune* e si caratterizza per la violazione del generale divieto di abbandono di rifiuti, di cui all'articolo 192, co. 1 e 2, e dallo speciale divieto di abbandono di veicoli fuori uso, di cui all'articolo 231, co. 1 e 2 ovvero dalla loro immissione nelle acque superficiali o sotterranee.

La fattispecie resta una contravvenzione ma adesso sanzionata con pene più severe (l'ammenda da € 1.500,00 a € 18.000,00) di quelle precedentemente previste (l'ammenda da € 1.000,00 a € 10.000,00).

L'intervento si completa con la previsione di una fattispecie soggettivamente qualificata (titolari di imprese e responsabili di enti) punita sempre a titolo di contravvenzione, ma con una pena più elevata (art. 1, comma 1, lett. b) n. 2). Va segnalato che tale ipotesi, prevista al nuovo comma 1.1 dell'art. 255 sostituisce l'attuale previsione di cui al vigente art. 256, comma 2, che viene di conseguenza abrogato (art. 1, comma 1, lett. d), n. 3), in coerenza con la scelta di cui si è detto di riorganizzate la tutela penale di tutte le condotte di abbandono.

Il nuovo comma 1.1., poi, prevede – passando da una fattispecie di reato comune ad una di reato proprio – che allorquando la condotta penalmente rilevante viene commessa dai "titolari di imprese" e dai "responsabili di enti" la sanzione diviene più grave prevedendo la pena alternativa dell'arresto da sei (6) mesi a due (2) anni o con l'ammenda da € 3.000,00 a € 27.000,00.

Inoltre, in coerenza con la scelta di riorganizzate la tutela penale di tutte le condotte di abbandono che vede anche la revisione dell'articolo 256 secondo uno schema di progressioni di offensività, appare corretta la scelta di modificare – sia al comma 1 sia al comma 1.1. – la clausola di riserva dall'originaria "Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, co. 2" all'attuale "Salvo che il fatto costituisca più grave reato", vieppiù che – come vedremo a seguire – la stessa condotta di abbandono di rifiuti non pericolosi ben potrebbe determinare sia un'esposizione a pericolo della salute e dell'ambiente – con ciò integrando la nuova fattispecie di cui al successivo articolo 255-*bis* – ma anche una vera e propria compromissione o deterioramento

significativo e misurabile – rilevante ai fini del delitto di inquinamento o disastro ambientale di cui agli articoli 452-*bis* e *quater* c.p. – .

Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida passa dalla pena iniziale da 1 a 4 mesi, previsti nel Decreto, all'attuale pena da 4 a 6 mesi, così emendata in sede di conversione, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

In ultimo, viene riscritto e sostituito anche il comma 1-*bis* che punisce – sempre con la sanzione amministrativa pecuniaria – la condotta di chi, violando il divieto di cui all' art. 232-*bis*[4] e 232-*ter*[5], abbandona sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi, rifiuti di piccolissime dimensioni, quali, mozziconi dei prodotti da fumo, scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare; la sanzione amministrativa pecuniaria è determinata nel pagamento di una somma da € 80 a € 320 e, con l'introduzione del nuovo comma 1-*ter*, l'accertamento delle violazioni può avvenire senza contestazione immediata attraverso anche l'utilizzo delle immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all'interno dei centri abitati. La *ratio* dell'incriminazione è evidente: rafforzare la tutela del decoro urbano dei centri abitati e limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni e di mozziconi dei prodotti da fumo attraverso la sensibilizzazione dei consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente.

Restano vigenti ed operative le previsioni di cui ai previgenti commi 2 e 3.

In ultimo, in sede di conversione in Legge viene inserito un nuovo comma 1.2. che introduce una nuova sanzione amministrativa da 1.000 euro a 3.000 euro che punisce, "salvo che il fatto costituisca reato", la condotta di "abbandono o deposito rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade", in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti; inoltre, quando la violazione è commessa utilizzando veicoli a motore, si applica, anche, la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese ai sensi dell'articolo 214 del codice della strada (D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285).

Per vero, la nuova sanzione amministrativa solleva non poche perplessità di sistema: innanzitutto, la condotta in questione già rientrava nell'alveo di operatività della contravvenzione penale di cui al primo comma del novellato art. 255 che non differenzia la punibilità in ragione della classificazione del rifiuto, urbano o speciale; in secondo luogo, poi, se la *ratio* sottesa era differenziare la risposta punitiva

[4] Art. 232-bis (Rifiuti di prodotti da fumo). 1. I Comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo. 2. Al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo, i produttori, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attuano campagne di informazione. 3. È vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.

[5] Art. 232-ter (Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni). 1. Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi.

prevedendo una mera sanzione amministrativa per coloro che abbandonano rifiuti urbani fuori dai cassonetti per la raccolta, invitando così ad un maggior decoro urbano, è altrettanto evidente l'irrazionalità della scelta da "vicinanza" in quanto l'abbandono operato di poco distante dai contenitori per la raccolta comporterà la più grave contestazione della fattispecie contravvenzionale con una inammissibile oltre che incomprensibile disparità di trattamento sanzionatorio.

7.2. *Il nuovo delitto di "Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari" (255-bis*).

L'articolo 255-*bis* introduce una nuova e autonoma fattispecie di reato, come chiaramente indicano tanto la collocazione entro un'autonoma previsione, con autonomo e distinto *nomen iuris*, quanto la stessa descrizione del fatto, delineata come fattispecie delittuosa e calibrata alle sole ipotesi di «Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari», ossia – come definito in **Tabella 5** – allorquando la condotta di abbandono o di immissione di rifiuti non pericolosi presenti un *quid pluris* di pericolosità per la tutela della salute e dell'integrità ambientale.

Testo previgente al D.l. n. 116/2025	Testo novellato dal D.l. n. 116/2025	Testo emendato
Non previsto	**Art. 255-*bis* D.lgs. n. 152/2006 "Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari"**	**Art. 255-*bis* D.lgs. n. 152/2006 "Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari"**
	1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.	**1.** Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o **per** l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai

	2. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi. **3.** Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.	predetti siti e relative pertinenze. **2.** I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi. **3.** Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Tabella 5

Più precisamente, il *quid pluris* di offensività della condotta di abbandono o immissione dei rifiuti in corpo idrico superficiale o sotterraneo, tale da giustificare una risposta sanzionatoria con la pena della reclusione da sei (6) mesi a cinque (5) anni chiunque, viene colta dal Legislatore nell'esposizione a pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero nel pericolo di una compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo ovvero ancora di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna ovvero ancora se l'abbandono o l'immissione illecita è commessa in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

La fattispecie sembra porsi in un rapporto di progressione di offensività assai più ampio in quanto, laddove la condotta di abbandono o di immissione di rifiuti non pericolosi in un corpo idrico superficiale o sotterraneo determini una situazione effettiva di *danno* che vada oltre la mera *esposizione a pericolo* dei beni finali protetti dalla fattispecie penale incriminatrice – la vita e la salute individuale e collettiva ovvero l'integrità e qualità delle matrici ambientali – allora la condotta di base integrerà la più grave fattispecie delittuosa di inquinamento o disastro ambientale a seconda che la presenza dei rifiuti non pericolosi abbandonati abbia comportato una mera compromissione o un deterioramento significativo e misurabile delle anzidette matrici ambientali (Art. 452-*bis* c.p.) o addirittura abbiamo determinato delle

conseguenze non volute quali la morte o la lesione di persone (Art. 452-*ter* c.p.) o, nei casi più gravi, un'alterazione irreversibile o reversibile a condizioni molto onerose oppure l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della significatività della condotta di abbandono (Art. 452-*quater* c.p.). Il tutto con un'adeguata e proporzionata calibrazione del quadro sanzionatorio perfettamente in linea con l'intento descrittivo di una progressione di offensività.

Anche con riferimento a tale ipotesi, è previsto un aggravamento di pena in relazione alla qualità soggettiva degli autori che siano titolari di imprese o responsabili di enti (comma 2) e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

In sede di conversione in Legge, nulla è cambiato.

7.3. *Il nuovo delitto di "Abbandono di rifiuti pericolosi" (255-ter*).

Il nuovo delitto introdotto all'articolo 255-*ter*, per vero, ricalca lo schema della condotta tipica già commentata con riferimento sia all'articolo 255 e al nuovo 255-*bis* – come evidente dalla **Tabella 6** – differenziandosi da questi unicamente per l'oggetto materiale delle condotte di abbandono o di immissione, rappresentato dai soli rifiuti pericolosi, come confermato dal *nomen iuris* della rubrica, e dalla più rigorosa risposta sanzionatoria.

Testo previgente al D.l. n. 116/2025	Testo novellato dal D.l. n. 116/2025
Non previsto	**Art. 255-*ter* D.lgs. n. 152/2006 "Abbandono di rifiuti pericolosi"**
	1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni. **2. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando:** **a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:** **1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;** **2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;** **b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.** **3. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi.**

	Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

Tabella 6

Mentre, infatti, la condotta di mero abbandono o di immissione in corpo idrico superficiale o sotterraneo commessa da una persona è punita come contravvenzione con la sanzione dell'ammenda da € 1.500,00 a € 18.000,00 se trattasi di *rifiuti non pericolosi* (art. 255, co. 1), mentre è punita come delitto con la pena della reclusione da uno (1) a cinque (5) anni se trattasi di *rifiuti pericolosi* (art. 255-*ter*, co. 1) e, nei casi particolari di esposizione a pericolo per la salute e l'ambiente è punita con la reclusione da sei (6) mesi a cinque (5) anni, se trattasi di *rifiuti non pericolosi* (art. 255-*bis*) oppure da un (1) anno e sei (6) mesi a sei (6) anni, se trattasi di *rifiuti pericolosi.*

Stesso discorso per i casi in cui la condotta tipica viene commessa da "titolari di imprese" o "responsabili di enti" è prevista la pena dell'arresto da sei (6) mesi a due (2) anni o dell'ammenda da € 3.000,00 a € 27.000,00, se trattasi di *rifiuti non pericolosi* (art. 255-*bis*, co. 1.1.) che, nei casi particolari di esposizione a pericolo per la salute e l'ambiente, prevede la reclusione da nove (9) mesi a cinque (5) anni e sei (6) mesi (art. 255-*bis*, co. 2) mentre, invece, se trattasi di *rifiuti pericolosi,* è prevista la reclusione da un (1) anno a cinque (5) anni e sei (6) mesi e nei casi particolari di esposizione a pericolo per la salute e l'ambiente la pena è della reclusione da due (2) anni a sei (6) anni e sei (6) mesi.

In sede di conversione in Legge, nulla è cambiato.

8. *Modifiche all'Articolo 256 del D.lgs.n. 152/2006 rubricato "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata"*

L'articolo 1, co. 1, lettera d) del D.l. n. 116/2025 prevede dei piccoli interventi di modifica anche al reato di "attività di gestione di rifiuti non autorizzata" delineata all'articolo 256, come risulta dalla **Tabella 7**.

Testo previgente al D.l. n. 116/2025	Testo novellato dal D.l. n. 116/2025	Testo emendato
Art. 256 D.lgs. n. 152/2006 "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata"	**Art. 256 D.lgs. n. 152/2006 "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata"**	**Art. 256 D.lgs. n. 152/2006 "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata"**
1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, co. 1, Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 ~~è punito:~~	**1.** Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, co. 1, Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211,	**1.** Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, co. 1, Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211,

~~a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;~~ ~~b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.~~ ~~**2.** Le pene di cui al co. 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.~~	212, 214, 215 e 216 **è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.** **1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando:** **a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:** **1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;** **2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;** **b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.** **Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.** **1-ter. Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.** **1-quater. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura**	212, 214, 215 e 216 **è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni**. **1-bis.** La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi. **1-ter.** Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 3 a 9 mesi. **Si applicano** secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. **1-quater.** Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo
~~**3.** Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, co. 1, Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è~~		

~~destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.~~	**penale per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.**	444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
	3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.	**3.** Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.
	3-bis. La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando:	**3-bis.** La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando:
	a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:	a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
	1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;	1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
	2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;	2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
	b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.	b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
4. Le pene di cui ~~ai commi 1, 2 e 3~~ sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.	**Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.**	Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena ~~di cui al co. 1, lettera b).~~	**3-ter. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo**	**3-ter.** Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, co. 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. **7.** Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, co. 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. **8.** I soggetti di cui agli articoli 233, ((...)) 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Ai soggetti di cui all'articolo 234 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. **9.** Le sanzioni di cui al co. 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il	**444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.** **4.** Le pene di cui ai di cui **ai commi 1, 1-bis, 3 e 3-bis** sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni **5.** Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con **la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.**	444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. **4.** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da euro 6.000 a euro 52.000 o dell'arresto fino a tre anni nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b)» **5.** Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni **o** con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.		

Tabella 7

Innanzitutto, sia la fattispecie di "gestione non autorizzata di rifiuti" di cui al comma 1 sia la fattispecie di "discarica abusiva" di cui al comma 3 non vengono toccate nella loro descrizione del fatto tipico, rimanendo tale alla previgente formulazione.

Tuttavia, mentre la discarica abusiva cessa di essere un'ipotesi contravvenzionale per diventare un delitto, punito oggi con la pena della reclusione da uno (1) a cinque (5) anni se la condotta di realizzazione o gestione della discarica riguarda rifiuti non pericolosi oppure la reclusione da un (1) anno e sei (6) mesi a cinque (5) anni e sei (6) mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi; viceversa, l'ipotesi di "gestione non autorizzata di rifiuti", benché originariamente ridefinita come ipotesi delittuosa, in sede di conversione torna ipotesi contravvenzionale punta con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se si tratta di rifiuti non pericolosi (mentre il Decreto prevedeva la pena della reclusione da sei (6) mesi a tre (3) anni), e se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, invece, la fattispecie torna ipotesi delittuosa punita con la pena della reclusione da uno (1) a cinque (5) anni, rimanendo immutato il quadro delineato dal Decreto.

Inoltre, anche con riferimento a tali ipotesi di reato sono garantiti i trattamenti sanzionatori più severi per i casi in cui l'attività di gestione non autorizzata di rifiuti o la realizzazione o la gestione di una discarica abusiva determini l'esposizione a pericolo dei beni della vita, dell'incolumità delle persone e dell'ambiente, visto nei suoi elementi essenziali, analogamente, dunque, a quanto operato con riferimento alle ipotesi – base e qualificate – di abbandono di rifiuti.

Con riferimento agli ulteriori elementi di raccordo tra le ipotesi di reato previste dall'articolo 256 e quelle precedenti, va anche ribadito che l'ipotesi di abbandono qualificata dalla condizione personale di "titolare dell'impresa o responsabile di enti", attualmente incastonata nell'ambito della gestione non autorizzata di rifiuti (vigente art. 256, comma 2) è stata riposizionata nell'ambito delle ipotesi di cui agli articoli 255 e seguenti, in quanto propriamente attinente alla condotta dell'abbandono di rifiuti.

9. *Modifiche all'Articolo 256-***bis** *del D.lgs. n. 152/2006 rubricato "Combustione illecita di rifiuti".*

Ispirata alla stessa filosofia di rafforzare la risposta punitiva alle condotte illecite di gestione dei rifiuti, il D.l. n. 116/2025 reca disposizioni modificatrici della fattispecie di reato concernenti la combustione illecita di cui all'articolo 256-*bis* [art. 1, comma 1, lett. e)] – come si evidenzia in **Tabella 8** – mediante la previsione di un più grave trattamento sanzionatorio là dove si verifichino le conseguenze del pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, del pericolo di compromissione o deterioramento

degli elementi essenziali dell'ecosistema ovvero la combustione avvenga in siti contaminati o potenzialmente tali, secondo le previsioni della legislazione speciale, nonché con specifiche previsioni volti a risolvere preventivamente problemi di concorso di norme (comprese quelle codicistiche poste a tutela dell'incolumità pubblica) che potrebbero sollevarsi in relazione allo sviluppo concreto della singola "combustione" in incendio [art. 256-*bis*, comma 3-ter)].
In sede di conversione in Legge, nulla è cambiato.

Testo previgente al D.l. n. 116/2025	Testo novellato dal D.l. n. 116/2025
Art. 256-*bis* D.lgs. n. 152/2006 "Combustione illecita di rifiuti"	**Art. 256-*bis* D.lgs. n. 152/2006 "Combustione illecita di rifiuti"**
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.	
~~**2.** Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, co. 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.~~	**2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1.**
~~**3.** La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al co. 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, co. 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.~~	**3-bis. La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando:** **a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:** **1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;** **2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;** **b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.** **La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni. 3-ter. Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue l'incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla metà.**
4. La pena è aumentata di un terzo se ~~il fatto di cui al co. 1 è commesso~~ in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore	**4.** La pena è aumentata di un terzo **se i fatti di cui ai commi 1 e 3-bis sono commessi** in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di

dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. **5.** ~~I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al co. 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, co. 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato co. 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato.~~ Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi. **6.** Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al co. 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, co. 2, lettera e). Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, co. 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.	emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. **5. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.**

Tabella 8

10. *Modifiche all'Articolo 258 del D.lgs. n. 152/2006 rubricato "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri e dei formulari".*

Marginali le modifiche apportare all'articolo 258 – di cui in **Tabella 9** – in quanto, senza toccare la descrizione del fatto tipico delle fattispecie ivi previste, al comma 2 prevede un adeguamento della risposta sanzionatoria passando da una pena pecuniaria da € 2.000,00 a € 10.000,00 all'attuale pena pecuniaria da € 4.000,00 a € 20.000,00 per chi omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico e al nuovo comma 2-*bis* introduce, invece, la nuova sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno (1) a quattro (4) mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due (2) a otto (8) mesi se si tratta di rifiuti pericolosi con sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali per un periodo da due (2) a sei (6) mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro (4) a dodici (12) mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi.

Testo previgente al D.l. n. 116/2025	Testo novellato dal D.l. n. 116/2025	Testo emendato
Art. 258 D.lgs. n. 152/2006 "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri e dei formulari"	**Art. 258 D.lgs. n. 152/2006 "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri e dei formulari"**	**Art. 258 D.lgs. n. 152/2006 "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri e dei formulari"**

1. I soggetti di cui all'articolo 189, co. 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.		**1.** I soggetti di cui all'articolo 189, co. 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.
2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, co. 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria ~~da duemila a diecimila euro~~. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.	**2.** Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, co. 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria **da quattromila a ventimila euro**. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.	**2.** Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, co. 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da quattromila a ventimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.
	2-bis. All'accertamento della violazione di cui al comma 2 consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di rifiuti pericolosi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. All'accertamento della violazione consegue altresì la sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 per un	**2-bis.** All'accertamento della violazione di cui al comma 2 consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di rifiuti pericolosi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. All'accertamento della violazione consegue altresì la sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il
3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a		

dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.	**periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi.**	trasporto riguarda rifiuti pericolosi.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica ~~la pena dell'articolo 483 del codice penale~~ nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.	**4.** Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica **la pena della reclusione da uno a tre anni** nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.	**3.** Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.
	4-bis. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei reati di cui al comma 4, secondo e terzo periodo, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la	**4.** Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. **Fatta salva l'applicazione del comma 5, chiunque effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.** Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un
5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in		

forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, co. 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi. **6.** I soggetti di cui all'articolo 220, co. 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. **7.** I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ((...)) che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189 ((, co. 5,)) ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono	**commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.**	certificato falso durante il trasporto**».** **4-bis.** Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei reati di cui al comma 4, secondo e terzo periodo, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato. **5.** Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, co. 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi. **6.** I soggetti di cui all'articolo 220, co. 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono

puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. **8.** In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5- bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro. **9.** Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo. **10.** Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al co. 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro,		puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. **7.** I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ((...)) che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189 ((, co. 5,)) ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. **8.** In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro. **9.** Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio.

per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. **11.** Le sanzioni di cui al co. 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al co. 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al co. 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato. **12.** Gli importi delle sanzioni di cui al co. 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, co. 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, co. 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. **13.** Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.		La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo. **10.** Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al co. 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. **11.** Le sanzioni di cui al co. 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al co. 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al co. 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato. **12.** Gli importi delle sanzioni di cui al co. 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

		mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, co. 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, co. 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. **13.** Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.

Tabella 9

In sede di conversione in Legge, la novità attiene il novellato comma 4 che, adesso, prevede un nuovo delitto che punisce con la pena della reclusione da uno (1) a tre (3) anni la condotta di chi "effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti".

Per vero, siamo in presenza di una riformulazione della precedente indicazione che prevedeva, più genericamente, che "Si applica la pena della reclusione da uno a tre anni nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi".

L'intervento va certamente apprezzato, non fosse altro nell'ottica di rendere più chiare e comprensibili le condotte penalmente rilevanti. Siamo, dunque, in presenza di una classica ipotesi di reato comune che sanziona la condotta di trasporto di rifiuti pericolosi da parte di colui che è in possesso di tutte le autorizzazioni al trasporto e l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali. Inoltre, trattasi di fattispecie a condotta vincolata in quanto a punibilità circoscritta al solo trasporto di rifiuti pericolosi (e non anche dei non pericolosi) senza il possesso del formulario. Anche qui, la condotta è da ritenersi consumata dal mero mancato possesso del formulario anche se questo, effettivamente, esiste, è stato compilato ma non consegnato o ritirato da parte del trasportatore.

11. *Modifiche all'Articolo 259 del D.lgs. n. 152/2006 ora rubricato "Spedizione illegale di rifiuti".*

Analogo inasprimento del trattamento sanzionatorio, attraverso la sostituzione del delitto all'attuale fattispecie contravvenzionale, è attuato [art. 1, comma 1, lett. g)] con riferimento all'articolo 259, dedicato alla "spedizione illegale dei rifiuti", come si evidenzia in **Tabella 10**. La trasformazione in delitto, infatti, si accompagna alla

sostituzione della rubrica, che non menziona più il "traffico illecito" ma appunto la "spedizione illegale" con ciò conformandosi al diritto sovranazionale, ed al corretto richiamo ai regolamenti sopravvenuti nella specifica materia e correttamente richiamati nella descrizione del fatto tipico: Regolamento n. 1013/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 (relativo alle spedizioni di rifiuti, a partire dal 12 luglio 2007, così come previsto dalla normativa transitoria di cui all'art. 61, co. 1.) e Regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, adottato l'11 aprile 2024 (concernente la disciplina delle spedizioni di rifiuti. Tale atto normativo modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056, abrogando contestualmente il Regolamento (CE) n. 1013/2006).

In sede di conversione in Legge, nulla è cambiato.

Testo previgente al D.l. n. 116/2025	Testo novellato dal D.l. n. 116/2025	Testo emendato
Art. 259 D.lgs. n. 152/2006 "Traffico illecito di rifiuti"	**Art. 259 D.lgs. n. 152/2006 "Spedizione illegale di rifiuti"**	**Art. 259 D.lgs. n. 152/2006 "Spedizione illegale di rifiuti"**
~~**1.** Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1 febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, co. 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.~~ **2.** Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al co. 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, co. 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.	**1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi degli articoli 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) n. 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.**	**1.** Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi **dell'articolo 2,** punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) n. 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Tabella 10

12. *Introduzione dei nuovi articoli 259-bis* e *ter.*

Il D.l. n. 116/2025 ha, infine, previsto una nuova circostanza aggravante ad effetto speciale – **Tabella 11** – d per i delitti di cui agli articoli 256, 256-*bis* e 259, quando i fatti sono commessi nell'ambito nell'attività organizzata di una impresa o comunque di una attività organizzata [art. 259-*bis*, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera h)], che è peraltro costruita sulla falsariga dell'aggravante già prevista per il solo

reato di cui all'articolo 256-*bis*, dal vigente comma 3, che viene di conseguenza abrogato.

In ultimo, si prevede l'introduzione della corrispondente ipotesi colposa per tutti i casi in cui la fattispecie contravvenzionale, attualmente vigente, sia stata trasformata in delitto, onde evitare di lasciare aperti vuoti di tutela in tutti i casi in cui la condotta, avente ad oggetto il rifiuto, sia supportata da un atteggiamento psicologico soltanto colposo [art. 259-ter, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lett. h)].

In sede di conversione in Legge, viene mantenuta solamente la prima parte del novellato articolo e cioè la sola previsione di una circostanza aggravante.

Testo previgente al D.l. n. 116/2025	Testo novellato dal D.l. n. 116/2025	Testo emendato
Non previsto	**Art. 259-*bis* "Aggravante dell'attività di impresa"**	**Art. 259-*bis* "Aggravante dell'attività di impresa"**
	1. Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa. Ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.	**1. Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata.**
	Art. 259-*ter* "Delitti colposi in materia di rifiuti"	**Art. 259-*ter* "Delitti colposi in materia di rifiuti"**
	1. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.	**Non emendato**

Tabella 11

13. *Altre modifiche rilevanti ai fini della conduzione delle indagini ambientali.*

L'articolo 3 del D.l. n. 116/2025 contempla una modifica dell'**articolo 382-*bis* del codice di procedura penale** volta a rendere applicabile l'istituto dell'**arresto in**

flagranza differita ad una serie di reati, di significativo disvalore penale, diretti a tutelare il bene giuridico ambiente.

L'istituto, in ragione del quale si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica risulta inequivocabilmente autore del fatto, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto, viene esteso ai più significativi illeciti ambientali, in quanto si ritiene di dover attribuire un ulteriore strumento operativo in grado di intervenire sulle condotte di illecito ambientale, proprio in ragione della rilevanza del bene giuridico protetto, esattamente con la stessa ratio sottesa alla previsione dell'istituto per i reati di violenza di genere, i reati commessi durante o in occasione di manifestazioni sportive, nonché le lesioni per il personale sanitario e per il personale delle forze di polizia in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Nello specifico i reati che vengono richiamati, per l'applicabilità dell'istituto *de quo* e della *fictio iuris* in ragione della quale si considera in flagranza anche il fatto verificato con i riscontri video-fotografici entro le 48 ore dall'accadimento materiale, sono, con riguardo al codice penale, l'art. 452-*bis* (inquinamento ambientale), l'art. 452-*ter* (morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale), l'art. 452-*quater* (disastro ambientale), l'art. 452-*sexies* (traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività) e l'art. 452-*quaterdecies* (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), e con riferimento al Codice dell'ambiente, invece, i reati di nuovo conio di cui agli articoli 255-*bis* (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari) e 255-*ter* (Abbandono di rifiuti pericolosi), nonché i reati previsti dall'art. 256, commi 1, secondo periodo, 1-*bis*, 3 e 3-*bis* (attività di gestione di rifiuti non autorizzata) dall'art. 256-*bis* (combustione illecita di rifiuti) e dall'art. 259 (traffico illecito di rifiuti).

L'articolo 4 del D.l. n. 116/2025 prevede l'ampliamento del novero dei reati contemplati nell'**articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146**, cui può, quindi, applicarsi l'istituto eccezionale della tecnica investigativa speciale delle **operazioni sotto copertura**, venendo così ad includere nell'ambito di applicazione della norma tutte quelle ipotesi di illecito ambientale ritenute di particolare disvalore penale. La ragione dell'intervento legislativo trova il suo fondamento nell'esigenza di ampliare le casistiche per il ricorso da parte delle Forze di polizia all'istituto dell'**agente sotto copertura**, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge n. 146/2006 che definisce le modalità di svolgimento della tecnica investigativa speciale indicando una serie di attività "consentite". Nello specifico, l'istituto *de quo* troverà applicazione, con riguardo al codice penale, all'art. 452-*bis* (inquinamento ambientale), all'art. 452-*ter* (morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale), all'art. 452-*quater* (disastro ambientale), all'art. 452-*sexies* (traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività) e all'art. 452-*quaterdecies* (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), e con riferimento al Codice dell'ambiente, invece, ai reati di nuovo conio di cui agli articoli 255-*bis* (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari) e 255-*ter* (Abbandono di rifiuti pericolosi), nonché i reati previsti dall'art. 256, commi 1, secondo periodo, 1-*bis*, 3 e 3-*bis* (attività di gestione di rifiuti non autorizzata) dall'art. 256-*bis*

(combustione illecita di rifiuti) e dall'art. 259 (traffico illecito di rifiuti) proprio poiché tutte queste fattispecie rappresentano veri e propri reati spia dell'operatività di gruppi criminali organizzati.

Infine, sempre per tali fattispecie di reato, l'articolo 5 del D.l. n. 116/2025 ne estende, ai sensi dell'**articolo 34 del d.lgs. 159 del 2011**, la misura di prevenzione dell'**Amministrazione giudiziaria** dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende.

14. *Novità introdotte in sede di conversione.*

In sede di conversione in Legge, il Legislatore ha introdotto un nuovo articolo che colpisce i condannati in via definitiva per taluno dei delitti ambientali introdotti dalla Legge n. 68/2015, e precisamente per inquinamento e disastro ambientale, traffico di rifiuti speciali radioattivi e associazione finalizzata al traffico illecito dei rifiuti.

Per questi, la novella rubricata "Misure urgenti in materia di pene accessorie" – benché non si comprenda seriamente in cosa consista l'urgenza dichiarata in sede applicativa di una misura accessoria se non per mere ragioni manifesto – prevede, per un periodo non inferiore ad un anno né superiore a cinque anni, l'interdizione dal diritto al rilascio di licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio (a), concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali (b), iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso (c), attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici (d), altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati (e) e contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea, per lo svolgimento di attività imprenditoriali (f).

Inoltre, al comma due, disciplina anche la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni – cancellate di diritto – iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera.

Una prima valutazione di commento attiene la sostanziale inconciliabilità tra l'ambito di operatività della norma – rivolta solamente alle "persone condannate con sentenza definitiva" – e la natura delle licenze, iscrizioni, certificazioni, concessioni o autorizzazioni che, più propriamente, sembrerebbero essere tipiche di un soggetto persona giuridica. In secondo luogo, poi, di difficile operatività anche l'applicazione di una misura interdittiva solo in fase di passaggio in giudicato della sentenza di condanna che, non abbia trovato applicazione in sentenza di merito prima.

15. *Osservazioni conclusive.*

Il D.l. n. 116/2025 se per un verso rappresenta indubbiamente una risposta forte da parte del Legislatore ai sempre crescenti fenomeni di aggressione alle differenti matrici ambientali, per altro verso, nonostante le intenzioni dichiarate, rappresenta l'ennesima occasione persa di recepire le indicazioni posta dalla Direttiva europea 2024/1203 in modo organico e, soprattutto, armonizzando anche il piano della prevenzione. Seppur rappresenta un punto di partenza su cui costruire il prossimo recepimento della Direttiva europea, ancorché le tempistiche di esecuzione della Sentenza CEDU "Cannavacciuolo" fossero così ristrette, era lecito aspettarsi qualcosa di più anche sul piano generale della prevenzione dei reati ambientali.

Resta forte il convincimento dello scrivente che la battaglia ambientale di contrasto alle sempre crescenti forme di inquinamento e disastro anche per abbandono di rifiuti non si vincerà con il ricorso al solo inasprimento periodico della risposta sanzionatoria penale – con buona pace del ruolo di *extrema ratio* del sistema penalistico – ma coordinando le esigenze di *repressione* con quelle di *prevenzione*.

La massiva trasformazione degli illeciti ambientali nella gestione dei rifiuti da *fattispecie contravvenzionali* ad *ipotesi delittuose* relega nella sostanziale inapplicabilità il procedimento di estinzione delle contravvenzioni ambientali che non hanno causato danno all'ambiente: la Parte Sesta Bis del Codice dell'ambiente introdotta con la legge n. 68/2015. D'altronde, la stessa Direttiva 2024/1203 se da un lato afferma che «le norme sanzionatorie vigenti (…) non sono state sufficienti a garantire la conformità con il diritto dell'Unione in materia di tutela dell'ambiente» (Considerato 4) richiedendo agli Stati membri di «rivedere l'elenco dei reati ambientali di cui alla direttiva 2008/99/CE e aggiungere altre categorie di reati (…) le (cui) sanzioni dovrebbero essere inasprite al fine di aumentarne l'effetto deterrente» e migliorare «l'efficacia dell'accertamento, dell'indagine, del perseguimento o del giudizio relativi ai reati ambientali» (Considerato 5), dall'altro lato, ricorda anche che «la complementarità del diritto penale e del diritto amministrativo è fondamentale per prevenire e scoraggiare condotte illecite che danneggiano l'ambiente».

Su questa base occorre allora ridisegnare l'intero rapporto di complementarità tra il sistema penalistico repressivo – oggi ulteriormente inasprito in ottica deterrente – e il sistema amministrativo deflattivo.

Quanto al piano repressivo, appare innegabile la necessità di un adeguamento non solo della natura giuridica delle fattispecie di abbandono di rifiuti, sempre più ricorrenti nelle contestazioni giudiziarie, ma anche l'adeguamento di una più adeguata risposta sanzionatoria a fenomeni sempre più gravi di abbandono o di interramento di rifiuti che, all'evidenza, ha mostrato tutta la sua inefficacia sul piano della prevenzione generale e speciale per comportamenti criminosi che, per lo più, trovavano il loro scontato epilogo in prescrizioni assai brevi. La trasformazione, dunque, opera delle implicazioni sul piano sostanziale e procedurale assai significative quanto:

- al differente volgere dei termini di prescrizione che da un minimo di 4 anni quali contravvenzioni ora passano a un minimo di 6 anni in quanto delitti;
- alla preclusione agli istituti della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di natura ambientale di cui all'articolo 131-*bis* c.p. e dell'oblazione anche facoltativa di cui agli articoli 162 e 162-*bis* c.p.

Appare ulteriormente adeguata anche la speciale previsione di una fattispecie caratterizzata da particolari condizioni di abbandono in quanto sempre più ricorrenti come contestazioni giudiziarie, ancorché da porre correttamente in rapporto alle fattispecie delittuose di inquinamento ambientale, di morte come conseguenza dell'inquinamento o del disastro ambientale. Il *quid pluris* di offensività della condotta illecita viene colta dal legislatore nell'esposizione a pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero nel pericolo di una compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo ovvero ancora di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna ovvero ancora se l'abbandono o l'immissione illecita è commessa in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Ebbene, le nuove fattispecie di abbandono di cui ai nuovi articoli 255, 255-*bis* e 256 sembrano porsi in un rapporto di progressione di offensività assai più ampio in quanto, laddove la condotta di abbandono o di immissione di rifiuti non pericolosi in un corpo idrico superficiale o sotterraneo determini una situazione effettiva di *danno* che vada oltre la mera *esposizione a pericolo* dei beni finali protetti dalla fattispecie penale incriminatrice – la vita e la salute individuale e collettiva ovvero l'integrità e qualità delle matrici ambientali – allora la condotta base integrerà la più grave fattispecie delittuosa di inquinamento o disastro ambientale a seconda che la presenza dei rifiuti non pericolosi abbandonati abbia comportato una mera compromissione o un deterioramento significativo e misurabile delle anzidette matrici ambientali (Art. 452-*bis* c.p.) o addirittura abbiamo determinato delle conseguenze non volute quali la morte o la lesione di persone (Art. 452-*ter* c.p.) o, nei casi più gravi, un'alterazione irreversibile o reversibile a condizioni molto onerose oppure l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della significatività della condotta di abbandono (Art. 452-*quater* c.p.). Il tutto con un'adeguata e proporzionata calibrazione del quadro sanzionatorio perfettamente in linea con l'intento descrittivo di una progressione di offensività.

Appare discutibile, invece, la scelta del legislatore di voler separare in autonome fattispecie di reato speculari condotte di abbandono che si differenziano unicamente in ragione della differente natura pericolosa o non pericolosa del rifiuto che risponde unicamente a logiche simboliche e allarmistiche e non a serie ragioni di politica criminale.

Quanto, infine, al sistema amministrativo esso necessita di essere ricalibrato almeno su due punti specifici:

1) ridefinizione del perimetro di operatività del procedimento di estinzione di cui alla Parte Sesta Bis del Codice dell'ambiente;
2) potenziamento delle misure premiali per i responsabili degli illeciti ambientali non solo del Codice penale ma anche del Codice dell'ambiente che prima della dichiarazione d'apertura del dibattimento abbiano concluso positivamente le attività di smaltimento o recupero di rifiuti abbandonati, ripristino e/o bonifica dei siti contaminati.

Se è vero che l'obiettivo primario del sistema penalistico ambientale deve essere quello di preservare la qualità ambientale da condotte sempre più lesive è altrettanto vero che obiettivo del sistema amministrativo non può che essere quello di assicurare

idonei strumenti che rendano fattibile ed economicamente sostenibile il risanamento del danno ambientale in adesione al principio "chi inquina paga" senza onere ulteriore a carico dello Stato. Il recepimento della Direttiva europea 2024/1203 può rappresentare un'utile occasione per intervenire sul piano amministrativo e renderlo efficacemente coordinato con l'azione penale secondo un vero doppio binario repressivo-preventivo.

NAPOLETANO E., *Le novità introdotte dal Decreto "Terra dei fuochi", convertito con modifiche in Legge 3 ottobre 2025 n. 147*, in *Tutela Amb. Riv. Trim. dir. amb.*, 03/2025, p. 26.

Tutela Ambientale | rivista trimestrale di diritto ambientale |



INTERPELLI AMBIENTALI

Sezione 2

(A cura della Redazione)

Tutela delle acque • pag. **71**
Bonifiche • pag. **71**
Economia circolare • pag. **73**
Autorizzazioni ambientali • pag. **77**



L'**articolo 27** del **decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021** ha introdotto, all'**articolo 3-*septies*** del **D.lgs. n. 152/2006**, l'istituto dell'**interpello in materia ambientale**, che consente di inoltrare al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome. Le istanze dovranno essere presentate, ai fini dell'esame delle direzioni competenti, unicamente dal legale rappresentante dell'Ente o associazione richiedente.

Art. 3-*septies* "Interpello in materia ambientale" D.lgs. n. 152/2006. – 1. *Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le città metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica ((...)) istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, ((salva rettifica)) della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da più soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica può fornire un'unica risposta.*

2. *Il Ministero della transizione ecologica, in conformità all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.*

3. *La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.*

Interp. 1 • **Interpello prot. n. 136815 del 21/07/2025 | Risposta prot. n. 152853 del 01/08/2025**

[Tutela delle acque]

- **Ente interpellante**: l'Autorità Idrica Pugliese (AIP), ente di governo del Servizio Idrico Integrato istituito ai sensi della L.R. n. 9/2011 e rappresentativo dei Comuni della Regione Puglia, ha presentato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) un interpello urgente ai sensi dell'art. 3-septies del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. L'istanza, trasmessa con nota prot. n. 136815 del 21 luglio 2025, trae origine dal contesto di emergenza idrica che interessa la Puglia e le altre regioni mediterranee, con ripercussioni sulla disponibilità della risorsa idrica per usi agricoli, industriali e di protezione civile. L'AIP, da tempo impegnata nella promozione di soluzioni sostenibili e di chiusura del ciclo idrico, ha ritenuto necessario chiedere un chiarimento interpretativo al MASE riguardo alla possibilità di impiegare acque reflue depurate per scopi antincendio, al fine di ridurre la pressione sulle risorse idropotabili e garantire la disponibilità di acqua per gli interventi urgenti di spegnimento degli incendi boschivi e urbani.
- **Quesito**: l'Autorità Idrica Pugliese ha sottoposto al MASE due distinti quesiti interpretativi relativi al riutilizzo delle acque reflue in contesto emergenziale: Primo quesito: se sia ammissibile l'utilizzo di acqua reflua depurata e affinata, conforme ai limiti di qualità stabiliti dal D.M. 185/2003, in uscita dagli impianti di depurazione e stoccata in apposite vasche, per l'approvvigionamento delle Auto Pompa Serbatoio (APS) e delle Auto Botte Pompa (ABP) dei Vigili del Fuoco, in assenza di rete duale, per interventi di spegnimento di incendi boschivi e non. Secondo quesito: se, in via eccezionale e temporanea, sia possibile utilizzare acque reflue depurate che rispettino i parametri della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006, anche se non sottoposte a ulteriore trattamento di affinamento, ai fini antincendio e in ragione dell'urgenza legata alla carenza idrica. L'AIP ha motivato le richieste evidenziando che i reflui trattati secondo i suddetti parametri garantirebbero già adeguati livelli di sicurezza igienico-sanitaria per usi non potabili e non a contatto diretto con persone o alimenti. L'utilizzo ipotizzato avverrebbe nel rispetto delle cautele tecniche e sanitarie necessarie, considerata la difficoltà, in molte aree del territorio pugliese, di reperire rapidamente acqua per i mezzi antincendio.
- **Risposta del MASE:** con Con nota prot. n. 152853 dell'11 agosto 2025, la Direzione Generale per l'Uso Sostenibile del Suolo e delle Acque (USSA) del MASE, diretta dal Dott. Giuseppe Travìa, ha fornito il riscontro formale ai quesiti dell'AIP. Il Ministero ha preliminarmente chiarito che la fattispecie prospettata rientra nel riutilizzo di acque reflue per scopi antincendio, materia non disciplinata dal Regolamento (UE) 2020/741, limitato al riutilizzo a fini irrigui, bensì tuttora regolata dal D.M. 185/2003, nelle more dell'emanazione del regolamento nazionale previsto dall'art. 99 del D.Lgs. 152/2006. In relazione al primo quesito, il MASE ha riconosciuto la piena ammissibilità del riutilizzo di acque reflue depurate e affinate per scopi antincendio, in quanto

tale utilizzo è espressamente previsto dall'art. 3, lett. c) del D.M. 185/2003 tra gli usi industriali ("come acqua antincendio"). Tale riutilizzo deve tuttavia avvenire nel rispetto delle prescrizioni del decreto stesso, comprese quelle relative all'autorizzazione preventiva (art. 6) e ai valori limite di qualità delle acque. Quanto al secondo quesito, il Ministero ha escluso la possibilità di impiegare acque reflue depurate ma non affinate (ossia non sottoposte a trattamento ulteriore) ai fini antincendio in assenza di titolo autorizzativo. La situazione di emergenza idrica, di per sé, non legittima un riutilizzo "sine titulo", se non nell'ambito di un'esplicita dichiarazione di stato di emergenza emanata dalle autorità competenti. Il MASE ha inoltre precisato che i valori limite della Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 rappresentano uno standard minimo per il riutilizzo a fini industriali, ma non garantiscono un livello di protezione ambientale adeguato per usi antincendio che comportano la dispersione sul suolo e nell'atmosfera. Pertanto, per tali utilizzi, gli standard minimi di riferimento dovrebbero essere quelli previsti per gli usi civili dall'art. 4, comma 1, e dall'allegato 1 del D.M. 185/2003. In conclusione, il MASE ha ritenuto: ammissibile il riutilizzo di acque reflue affinate per scopi antincendio, previa autorizzazione e nel rispetto dei limiti di qualità stabiliti; non ammissibile il riutilizzo di acque reflue depurate ma non affinate in assenza di autorizzazione; opportuno considerare, per il riutilizzo antincendio, standard qualitativi analoghi a quelli civili, più idonei a garantire la tutela ambientale e sanitaria.

Interp. 2 • **Interpello prot. n. 124233 del 01/07/2025 | Risposta prot. n. 174543 del 24/09/2025**

[Bonifiche]

- **Ente interpellante**: l'Amministrazione comunale di Como, con istanza presentata ai sensi dell'articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ha sottoposto al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) un quesito in materia di bonifiche ambientali. L'interpello, registrato con protocollo n. 124233 del 1° luglio 2025, riguarda la corretta applicazione dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 nell'ambito degli interventi di Messa in Sicurezza Permanente (MISP) in presenza di rifiuti contenenti amianto derivanti da attività edilizie o industriali. Il Comune di Como, quale proprietario e gestore di aree dismesse potenzialmente contaminate, ha rappresentato le difficoltà tecniche ed economiche legate alla rimozione e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto presenti nei terreni, proponendo di valutare la possibilità di adottare la MISP come soluzione alternativa di carattere sostenibile. L'Amministrazione ha evidenziato come tale scelta risponderebbe ai principi di precauzione, sostenibilità ambientale ed economica, nonché alla finalità di favorire la riqualificazione di aree compromesse senza aggravio eccessivo dei costi di bonifica.
- **Quesito**: l'istanza del Comune di Como ha formulato due principali richieste interpretative: 1) Se la Messa in Sicurezza Permanente (MISP), definita dall'art. 240, comma 1, lett. o), del D.Lgs. 152/2006 come l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali

circostanti, possa essere applicata anche ai rifiuti pericolosi contenenti amianto presenti nel sottosuolo di aree dismesse o industriali. 2) In caso di risposta affermativa, se rimangano applicabili le indicazioni procedurali già contenute nella nota MASE n. 143191 del 20 agosto 2024, concernenti la distinzione tra i casi in cui vengano o meno superate le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) nei terreni naturali sottostanti, e l'applicazione conseguente delle procedure di autorizzazione previste dall'art. 242 del D.Lgs. 152/2006. L'Amministrazione comunale ha motivato la richiesta richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 50 del 24 marzo 2023, che ha attribuito all'art. 240 del D.Lgs. 152/2006 una portata estensiva, tale da ricomprendere sia le fonti di contaminazione costituite da rifiuti sia quelle non qualificabili come tali. In tale quadro interpretativo, il Comune ha chiesto conferma della compatibilità della MISP con la gestione di rifiuti contenenti amianto, in coerenza con i principi di tutela della salute e dell'ambiente.

- **Risposta del MASE:** con nota prot. n. 174543 del 24 settembre 2025, la Direzione Generale per l'Economia Circolare e le Bonifiche (ECB) del MASE, a firma del Direttore Generale Luca Proietti, ha fornito il riscontro all'interpello. Il Ministero ha richiamato la normativa di riferimento – in particolare l'art. 240, comma 1, lett. o), del D.Lgs. 152/2006 – e le precedenti note ministeriali n. 3866 del 14 gennaio 2022 e n. 143191 del 20 agosto 2024, le quali già definivano le condizioni operative per la Messa in Sicurezza Permanente. Il MASE ha confermato che la MISP può essere applicata in due diverse modalità, a seconda della tipologia di intervento: In situ, senza rimozione dei rifiuti, nel rispetto delle modalità previste dall'Allegato 3 al Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. 152/2006, con progetto da autorizzare ai sensi dell'art. 242, comma 7 (o, per i siti di interesse nazionale, ai sensi dell'art. 252, comma 4). Ex situ, mediante rimozione e trasferimento dei rifiuti in un'area appositamente destinata allo smaltimento, soggetta alla disciplina del D.Lgs. 36/2006 sulle discariche, ma comunque da autorizzare secondo la procedura di cui al medesimo art. 242. Tuttavia, per quanto concerne specificamente l'amianto, il Ministero ha precisato che trovano applicazione le norme speciali previste dalla legge 27 marzo 1992, n. 257 e dal D.M. 6 settembre 1994 del Ministero della Salute, che disciplinano gli aspetti tecnici e sanitari della gestione e messa in sicurezza dei materiali contenenti amianto. Pertanto, il MASE ha chiarito che, per i profili tecnici e di sicurezza sanitaria legati all'amianto, l'Amministrazione comunale dovrà rivolgersi al Ministero della Salute, competente per materia. In conclusione, la Direzione generale ha riconosciuto la rilevanza della MISP come strumento attuabile anche in presenza di rifiuti (in linea con la sentenza della Corte Costituzionale n. 50/2023), ma ha rimandato al Ministero della Salute la valutazione dei criteri specifici per la messa in sicurezza dei materiali contenenti amianto.

Interp. 3 • Interpello prot. n. 132268 del 14/07/2025 | Risposta MASE
[Economia circolare]

- **Ente interpellante**: l'Associazione Amici della Terra – ONLUS, riconosciuta con decreto del Ministero dell'Ambiente del 20 febbraio 1987 e impegnata nella

tutela ambientale e nella promozione di politiche di sostenibilità, ha presentato un interpello ai sensi dell'articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'istanza, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con prot. n. 132268 del 14 luglio 2025, è stata indirizzata alla Direzione Generale per l'Economia Circolare e le Bonifiche (ECB), guidata dall'Ing. Luca Proietti. L'Associazione ha chiesto un chiarimento interpretativo in materia di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi, dai pescherecci e dalle imbarcazioni da diporto, con particolare riferimento all'applicazione del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, recante il recepimento della Direttiva (UE) 2019/883 sugli impianti portuali di raccolta. L'interpello mira a garantire un'applicazione uniforme della normativa nazionale ed europea e a chiarire la corretta attribuzione degli obblighi di tracciabilità e iscrizione al RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) per i rifiuti prodotti in ambito portuale, in particolare da pescatori e diportisti.

- **Quesito:** l'Associazione Amici della Terra ha sottoposto al Ministero il seguente quesito: se, in presenza di un impianto portuale di raccolta dei rifiuti individuato ai sensi dell'art. 4, comma 8, del D.Lgs. 197/2021, gli obblighi di iscrizione al RENTRI per i rifiuti pericolosi prodotti da pescatori e diportisti possano continuare ad essere assolti dal gestore dell'impianto portuale, anziché dai singoli produttori dei rifiuti, secondo le modalità già in uso e nel rispetto delle disposizioni di cui alla Convenzione MARPOL 73/78, al D.Lgs. 197/2021 e al D.Lgs. 152/2006. L'Associazione ha rappresentato che, nei porti nazionali, il conferimento dei rifiuti prodotti da pescatori e diportisti avviene generalmente presso depositi temporanei gestiti dagli impianti portuali, dove il gestore rilascia al conferente la ricevuta di conferimento (allegato III del D.Lgs. 197/2021). Successivamente, il gestore emette il formulario di trasporto dei rifiuti per l'avvio a recupero o smaltimento, garantendo la tracciabilità completa dei flussi. Tale sistema, consolidato e coerente con la disciplina speciale in materia portuale, consente di superare le difficoltà operative legate alla natura irregolare e non prevedibile dei conferimenti da parte di pescatori e diportisti, evitando duplicazioni burocratiche. Alla luce di tali considerazioni, l'Associazione ha chiesto al MASE di confermare che la gestione degli adempimenti di tracciabilità e di iscrizione al RENTRI resti in capo al gestore dell'impianto portuale, quale soggetto individuato dalla normativa speciale per la gestione dei rifiuti delle navi e delle imbarcazioni da diporto.
- **Risposta del MASE:** con la nota di riscontro emanata dalla Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche del MASE, il Ministero ha fornito la propria interpretazione ufficiale, confermando l'impostazione proposta dall'Associazione Amici della Terra. Nel parere, il MASE ha ricordato che l'art. 232 del D.Lgs. 152/2006 demanda la disciplina dei rifiuti prodotti dalle navi al D.Lgs. 197/2021, che rappresenta la lex specialis in materia. Quest'ultimo recepisce la Direttiva (UE) 2019/883 e definisce le procedure di raccolta, gestione, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti delle navi e dei residui di carico, includendo espressamente i pescherecci e le imbarcazioni da diporto (art. 2, comma 1, lett. a). Il Ministero ha evidenziato che: ogni porto deve essere

dotato di impianti e servizi portuali di raccolta dei rifiuti delle navi, i quali sono autorizzati ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/2006; il gestore dell'impianto portuale di raccolta è il soggetto responsabile della tenuta dei registri di carico e scarico, della comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti e dell'iscrizione al RENTRI, ai sensi dell'art. 4, comma 8, del D.Lgs. 197/2021; i rifiuti prodotti da pescherecci e diportisti rientrano nella definizione di "rifiuti delle navi" e sono quindi disciplinati dalla normativa portuale speciale, che garantisce un sistema di tracciabilità autonomo e coordinato con la normativa ambientale generale. Sulla base di tali premesse, il MASE ha confermato che gli obblighi di tracciabilità e di iscrizione al RENTRI competono ai gestori degli impianti portuali di raccolta, i quali devono provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006 e dalle relative norme di attuazione, senza che siano richieste ulteriori iscrizioni individuali ai singoli pescatori o diportisti. Il Ministero ha altresì ribadito che gli obblighi di notifica e di registrazione dei rifiuti derivano dalle disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 del D.Lgs. 197/2021, e che la ricevuta di conferimento dei rifiuti (allegato 3 del decreto) costituisce elemento essenziale del sistema di tracciabilità. In conclusione, il MASE ha ritenuto che la gestione centralizzata della tracciabilità dei rifiuti in ambito portuale da parte del gestore dell'impianto sia conforme alla normativa vigente e garantisca il rispetto delle prescrizioni nazionali ed europee in materia di gestione dei rifiuti, nonché l'allineamento con gli obblighi derivanti dalla Convenzione MARPOL 73/78.

Interp. 4 • **Interpello prot. n. 120894 del 25/06/2025 | Risposta prot. n. 165144 del 09/09/2025**

[Economia circolare]

- **Ente interpellante**: l'Associazione Confindustria, principale organizzazione rappresentativa delle imprese manifatturiere e dei servizi in Italia, ha presentato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) un interpello in materia ambientale ai sensi dell'articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'istanza, acquisita con protocollo n. 120894 del 25 giugno 2025, è stata indirizzata alla Direzione Generale per l'Economia Circolare e le Bonifiche (ECB) e al Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile (DiSS). L'interpello è stato formulato per ottenere chiarimenti circa l'applicazione e la gestione del contributo ambientale relativo agli Pneumatici Fuori Uso (PFU), disciplinato dal D.M. 182/2019, in caso di cessione di ramo d'azienda tra due società importatrici o produttrici di pneumatici aderenti a diverse forme associate di gestione. La questione trae origine dall'esigenza di assicurare uniformità interpretativa in un contesto in cui la normativa non contempla esplicitamente le modalità operative da seguire in caso di trasferimento di attività commerciali tra soggetti appartenenti a consorzi o società consortili differenti.
- **Quesito:** Confindustria ha chiesto al MASE di fornire chiarimenti su due aspetti specifici concernenti la corretta gestione del contributo ambientale PFU ai sensi del D.M. 182/2019: Primo quesito: se, in caso di cessione di ramo d'azienda tra due società (una "cedente" e una "cessionaria") entrambe importatrici di

pneumatici e appartenenti a forme associative diverse, la cessione del magazzino di pneumatici debba essere considerata come una "prima immissione sul mercato", con conseguente applicazione del contributo ambientale. L'Associazione ha evidenziato che tale interpretazione avrebbe effetti diretti sulla fatturazione e sulla destinazione del contributo, poiché la società cedente, applicando il contributo al momento della cessione, lo trasferirebbe alla propria forma associata (A), che però continuerebbe ad avere un target di gestione dei PFU riferito all'anno precedente, quando il ramo d'azienda era ancora nella propria disponibilità. Secondo quesito: qualora invece la cessione non costituisca immissione sul mercato, e sia la società cessionaria ad applicare il contributo ambientale alla prima vendita successiva, Confindustria ha chiesto di chiarire a quale forma associata debba essere versato il contributo (quella del cedente o quella del cessionario), considerando che in tal caso si determinerebbe un disallineamento temporale tra il contributo riscosso e il target di PFU da gestire. L'Associazione ha osservato che la normativa vigente, pur stabilendo l'obbligo di spendere il contributo nell'anno di riscossione (art. 3, comma 3, D.M. 182/2019), calcola gli obiettivi di gestione (target) sull'immesso dell'anno solare precedente, creando così un possibile squilibrio finanziario tra le due forme associative coinvolte nella cessione.

- **Risposta del MASE:** con nota di riscontro prot. n. 165144 del 9 settembre 2025, la Direzione Generale per l'Economia Circolare e le Bonifiche del MASE ha fornito la propria risposta formale ai quesiti posti da Confindustria. Il Ministero ha preliminarmente richiamato la normativa di riferimento, in particolare: l'articolo 228 del D.Lgs. 152/2006, che introduce l'obbligo per produttori e importatori di pneumatici di gestire annualmente quantità di PFU equivalenti a quelle immesse sul mercato; il D.M. 182/2019, che definisce tempi, modalità e strumenti di gestione del contributo ambientale; il Regolamento (UE) 2019/1020 e la "Guida Blu 2022" della Commissione europea, che precisano il significato giuridico di "immissione sul mercato" e "messa a disposizione di un prodotto". Il MASE ha chiarito che: l'immissione sul mercato coincide con la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato nazionale o dell'Unione da parte del produttore o importatore, ai fini della distribuzione o vendita all'utilizzatore finale; la cessione di ramo d'azienda, pur comprendendo beni, contratti e risorse umane, non può essere qualificata come "immissione sul mercato" di pneumatici, poiché non rappresenta un'operazione commerciale diretta verso l'utilizzatore finale o il distributore, ma un trasferimento patrimoniale tra due operatori economici; pertanto, il trasferimento di pneumatici dal magazzino del cedente al cessionario nell'ambito di una cessione di ramo d'azienda non determina l'obbligo di applicazione del contributo ambientale PFU, che resta dovuto solo nel momento in cui gli pneumatici vengono effettivamente immessi sul mercato dal nuovo titolare (cessionario). Conseguentemente, il contributo ambientale deve essere versato dal produttore o importatore che effettua la prima immissione sul mercato, secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), del D.M. 182/2019. Il MASE ha inoltre specificato che le due fasi – cessione del ramo d'azienda e immissione sul mercato degli pneumatici – si collocano in momenti

temporalmente distinti, e che il contributo ambientale è funzionale alla copertura dei costi di gestione del fine vita dei pneumatici immessi sul mercato nell'anno solare precedente, come previsto dall'art. 3 del medesimo decreto. In conclusione, il Ministero ha stabilito che: la cessione di ramo d'azienda non costituisce "immissione sul mercato" ai sensi del D.M. 182/2019; il contributo ambientale PFU è dovuto dal soggetto (produttore o importatore) che effettua la prima vendita o fornitura commerciale dei pneumatici sul territorio nazionale; le forme associate di gestione devono quindi regolare i rapporti finanziari e i target di gestione secondo il principio di competenza temporale, in relazione al momento effettivo dell'immissione sul mercato. La Direzione Generale ha infine precisato che le considerazioni fornite sono rese ai sensi dell'art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006 e sono da intendersi pertinenti al quesito posto, senza riferimento a specifiche procedure o controversie in corso.

Interp. 5 • **Interpello prot. n. 162983 del 08/09/2025 | Risposta prot. n. 191749 del 16/10/2025**

[Autorizzazioni ambientali]

- **Ente interpellante**: la Provincia di Pavia, in persona del Presidente pro tempore, ha presentato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) un interpello ai sensi dell'articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'istanza, acquisita con protocollo n. 162983 dell'8 settembre 2025, è stata indirizzata alla Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MASE. L'interpello nasce dall'esigenza di chiarire la corretta individuazione dell'Autorità Competente nei procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell'articolo 27-bis del D.Lgs. 152/2006, nei casi in cui i progetti presentino valori di soglia particolari: con un'unica soglia di verifica di assoggettabilità a VIA, ma assenza di soglia per la VIA; con valore sopra soglia di verifica ma sotto soglia VIA, con conseguente differenziazione delle competenze istituzionali. La Provincia ha evidenziato che la questione ha rilevanti ricadute operative e procedurali, poiché riguarda la possibilità per il proponente di richiedere volontariamente la VIA anche in casi non espressamente previsti dalla normativa, nonché l'individuazione dell'Ente competente a condurre la procedura.
- **Quesito:** l'interpello sottoposto dalla Provincia di Pavia ha illustrato due distinte casistiche: 1° Caso: Il progetto ricade in una categoria per la quale non è prevista alcuna soglia per la VIA, ma solo una soglia per la verifica di assoggettabilità a VIA (screening) – ad esempio, impianti agrivoltaici con potenza pari o inferiore a 12 MW o impianti di trattamento rifiuti con attività R5. In tale ipotesi, la Provincia ha chiesto se un soggetto proponente possa presentare direttamente un'istanza di VIA (e conseguente PAUR ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006) anche in assenza di una previsione normativa che consenta esplicitamente tale scelta, e, in caso affermativo, quale sia l'Autorità Competente per lo svolgimento della procedura, tenuto conto del principio di tipicità degli atti amministrativi. 2° Caso: Il progetto ricade in una categoria d'opera per la quale è prevista una doppia soglia: una soglia per la

verifica di assoggettabilità a VIA e una soglia per la VIA obbligatoria, ma con Autorità Competenti differenti (ad esempio, verifica regionale e VIA statale). In tale situazione, la Provincia ha domandato, nel caso di assoggettamento volontario alla procedura di VIA, quale sia l'Ente titolare della competenza ad espletare la valutazione, anche qui con riferimento al principio di tipicità degli atti e dei procedimenti. In entrambe le ipotesi, l'obiettivo dell'interpello è stato quello di ottenere un'interpretazione chiara e univoca che consenta di individuare correttamente l'Autorità Competente a cui il proponente deve rivolgersi, evitando conflitti di competenza e disallineamenti procedurali.

- **Risposta del MASE:** con nota prot. n. 191749 del 16 ottobre 2025, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali (DGVA) del MASE, a firma del Direttore Generale Arch. Gianluigi Nocco, ha fornito il riscontro ufficiale al quesito. Il Ministero ha preliminarmente ricordato che il D.Lgs. 152/2006 distingue in modo netto tra: la verifica di assoggettabilità a VIA (screening), finalizzata a stabilire se un progetto debba o meno essere sottoposto a valutazione completa, e la procedura di VIA, riservata alle tipologie progettuali che, per natura o dimensioni, possono determinare impatti ambientali significativi e negativi. Il MASE ha sottolineato che i presupposti per l'attivazione delle due procedure sono oggettivi e derivano unicamente dall'inclusione del progetto in una delle categorie elencate negli allegati alla Parte II del D.Lgs. 152/2006. Con riferimento alle due casistiche indicate: 1° Caso – Progetti con sola soglia di verifica di assoggettabilità a VIA: il Ministero ha precisato che, pur non essendo normativamente prevista la possibilità di presentare direttamente un'istanza di VIA, il proponente può comunque scegliere volontariamente di sottoporre il progetto a valutazione completa, qualora ritenga che esso possa comportare impatti significativi. In tal caso, l'Autorità Competente per la procedura di VIA deve essere individuata nella stessa Autorità presso la quale si sarebbe incardinata la verifica di assoggettabilità, in ragione della tipologia progettuale e della competenza territoriale. 2° Caso – Progetti con doppia soglia e Autorità Competenti differenti: per le categorie di progetti in cui la verifica di assoggettabilità e la VIA siano attribuite a Enti diversi (ad esempio, verifica regionale e VIA statale), il Ministero ha affermato che anche in caso di scelta volontaria del proponente di procedere direttamente a VIA, la competenza resta in capo all'Autorità che sarebbe competente per la verifica di assoggettabilità, cioè quella del livello amministrativo previsto per la tipologia di progetto. In conclusione, il MASE ha chiarito che: un proponente può volontariamente richiedere la VIA anche per progetti che sarebbero soggetti solo a verifica di assoggettabilità; in tali casi, l'Autorità Competente coincide con quella competente per la verifica di assoggettabilità; la distinzione tra verifica e VIA resta ancorata al principio di tipicità e proporzionalità degli atti amministrativi, senza alterare la ripartizione di competenze prevista dalla normativa vigente.





GIURISPRUDENZA RILEVANTE

Sezione 3

(A cura della Redazione)

Giurisprudenza penale della Corte Suprema di Cassazione • pag. **82**
Giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato • pag. **84**
Giurisprudenza del Tribunale Amministrativo Regionale - TAR • pag. **84**

Sent. 1 • Cass. Pen., Sez. III, Sent. 25902 del 15 luglio 2025
[Delega di funzioni]

L'attribuzione della delega di funzioni non fa venir meno il dovere di controllo del delegante sul corretto espletamento delle funzioni conferite, sussistendo, tuttavia, la responsabilità di quest'ultimo solo qualora si ravvisino in concreto gli estremi della "culpa in vigilando".

Sent. 2 • Cass. Pen., Sez. III, Sent. n.27669 del 28 luglio 2025
[Rifiuti]

Per quantificare la sanzione da irrogare alla persona giuridica, il giudice penale è tenuto ad applicare i medesimi criteri utilizzati per le pene disposte nei confronti delle persone fisiche e ad esplicitare il percorso logico condotto per giungere alla sanzione finale, con motivazione che diventa tanto più stringente quanto più egli intenda discostarsi dal minimo edittale. Può applicarsi – in virtù del disposto dell'art. 11, D.lgs. n. 231 del 2001 – il principio, già affermato in relazione al disposto dell'art. 133-bis, cod. pen., secondo cui la diminuente della pena pecuniaria per le condizioni economiche del condannato trova applicazione nel caso di vera e propria impossibilità, o quantomeno di estrema difficoltà, a soddisfare la pena pecuniaria inflitta.

Sent. 3 • Cass. Pen., Sez. III, Sent. n. 29222 del 7 agosto 2025
[Rifiuti]

Ove l'ipotesi delittuosa di cui all'articolo 256-bis D.lgs. 152/2006 abbia ad oggetto rifiuti pericolosi, essa costituisce figura autonoma di reato e non circostanza aggravante, in ragione della differenza 'originaria' tra rifiuti pericolosi e non pericolosi in relazione alla presenza o meno di sostanze pericolose tout court (rifiuti pericolosi 'assoluti') ovvero di sostanze pericolose in determinate concentrazioni (rifiuti 'speculari' pericolosi), con conseguente esclusione della fattispecie di combustione illecita di rifiuti pericolosi dal giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen.

Sent.4 • Cass. Pen., Sez. III, Sent. n. 29231 del 7 agosto 2025
[Discarica abusiva]

Il concetto di gestione di una discarica abusiva deve essere inteso in senso ampio, comprensivo di qualsiasi contributo, sia attivo che passivo, diretto a realizzare od anche semplicemente a tollerare e mantenere il grave stato del fatto-reato, strutturalmente permanente. Di conseguenza, devono ritenersi sanzionate non solo le condotte di iniziale trasformazione di un sito a luogo adibito a discarica, ma anche tutte quelle che contribuiscano a mantenere tali, nel corso del tempo, le condizioni del sito stesso. Sicché più soggetti possono concorrere, a titolo di dolo o colpa, nella "gestione" di una discarica abusiva, quali i responsabili di imprese che smaltiscono

rifiuti propri, i responsabili di imprese che smaltiscono rifiuti di terzi, i trasportatori, i proprietari dell'area interessati, nonché i pubblici amministratori.

Sent. 5 • Cass. Pen., Sez. III, Sent. n. 29543 del 18 agosto 2025
[Rifiuti. Posidonia]

I residui della posidonia depositati sulle coste e sugli arenili hanno una peculiare natura per essere, al contempo, risorsa di salvaguardia ambientale da un lato, e sostanza da assoggettare alla disciplina sui rifiuti, dall'altro. Da tale speciale connotazione deriva che tali accumuli, al pari di altri materiali spiaggiati, sono assoggettati alla disciplina statale in tema di rifiuti, che espressamente ne prevede l'esonero nei soli casi in cui gli stessi siano 'trattati' in situ; disciplina che non può essere inficiata da una scelta normativa regionale.

Sent. 6• Cass. Pen., Sez. III, Sent. n. 30648 del 12 settembre 2025
[Abbandono di rifiuti e discarica abusiva]

La contravvenzione di abbandono di rifiuti, di cui all'art. 256, comma 2, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è configurabile nel solo caso di condotta estemporanea e meramente occasionale, che abbia ad oggetto quantitativi modesti, interessi aree non estese e non implichi attività di gestione dei rifiuti o ad esse prodromiche, essendo altrimenti configurabile la contravvenzione di discarica abusiva. Tra i due reati, si verifica un fenomeno di 'progressione criminosa', risolvibile sulla base del principio di specialità, con conseguente applicazione del solo regime sanzionatorio previsto per il più grave reato di discarica abusiva.

Sent. 7 • Cass. Pen., Sez. III, Sent. n. 30473 del 9 settembre 2025
[Permesso di costruire]

La contravvenzione di esecuzione di lavori 'sine titulo' di cui all'art. 44, lett. b), D.P.R. n. 380 del 2001, sussiste anche nel caso in cui il permesso di costruire, pur apparentemente formato, sia illegittimo per contrasto con la disciplina urbanistico-edilizia di fonte normativa o risultante dalla pianificazione, non costituendo la 'macroscopica illegittimità' del permesso di costruire una condizione essenziale per l'oggettiva configurabilità del reato, bensì un significativo indice sintomatico della sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito. Ciò sul rilievo che il permesso di costruire non è idoneo a definire esaurientemente lo statuto urbanistico ed edilizio dell'opera realizzanda senza rinviare al quadro delle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle rappresentazioni grafiche del progetto approvato, di tal che nella specie non si configura una non consentita 'disapplicazione' da parte del giudice penale dell'atto amministrativo concessorio.

Sent. 8 • Cass. Pen., Sez. III, Sent. n. 30649 del 12 settembre 2025
[Ordine di demolizione]

In tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione impartito dal giudice ha come destinatario non solo il condannato responsabile dell'abuso, ma anche l'attuale proprietario del bene, rimasto estraneo al processo, che assume una responsabilità di natura 'sussidiaria', ferma restando la sua facoltà di far valere, sul piano civile, la responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, del proprio dante causa.

Giurisprudenza amministrativa del CONSIGLIO DI STATO

Sent. 9 • Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent. n. 6503 del 22 luglio 2025
[VIA. Silenzio-inadempimento e priortà di trattazione]

La P.A. è tenuta a concludere il procedimento di VIA con un provvedimento espresso entro i termini di legge; in presenza di inerzia, è azionabile il rito avverso il silenzio con priorità di trattazione, attesa la natura acceleratoria che connota i procedimenti ambientali e l'esigenza di certezza per gli investimenti.

Sent. 10 • Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent. n. 6417 del 21 luglio 2025
[SIN. Inclusione del terreno. Discrezionalità tecnica e presupposti]

L'inclusione di un'area in un SIN ai sensi dell'art. 252, d.lgs. 152/2006 si fonda su valutazioni tecnico-discrezionali dell'amministrazione circa la pericolosità degli inquinanti e il rischio sanitario-ecologico; il sindacato giurisdizionale è esterno e limitato a illogicità manifeste o travisamento.

Sent. 11 • Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent. n. 7090 del 17 settembre 2025
[PNRR. Autonomia del provvedimento di VIA]

La VIA conserva autonoma rilevanza e non si "assorbe" in altri atti attuativi del PNRR: i vizi propri della VIA restano sindacabili e non sono sanati dall'approvazione di atti conseguenti del programma.

Sent. 12 • Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent. n. 6495 del 22 luglio 2025
[Contratti pubblici ambientali. Servizi rifiuti]

Nel settore dei servizi ambientali (raccolta/trasporto rifiuti), il "principio del risultato" guida l'azione amministrativa verso l'effettiva soddisfazione dell'interesse pubblico, senza derogare ai presìdi sostanziali di tutela dell'ambiente e della concorrenza.

Giurisprudenza del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - TAR

Sent. 13 • TAR Campania, Sent. del 22 luglio 2025
[Rifiuti. Misure cautelari]

In sede cautelare, sulle controversie in materia di gestione rifiuti, il Collegio valuta fumus e periculum con particolare attenzione al rischio ambientale e sanitario, potendo calibrare la misura in funzione del principio di precauzione.

Tutela Ambientale | rivista trimestrale di diritto ambientale





AGGIORNAMENTI DA S.N.P.A.

Sezione 4

(A cura della Redazione)

Con legge 28 giugno 2016, n. 132 è stato istituito il "Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale".
Precedentemente il Sistema delle Agenzie Ambientali coinvolgeva le 21 Agenzie Regionali (ARPA) e Provinciali (APPA), oltre a ISPRA. Un sistema federativo consolidato che coniugava la conoscenza diretta del territorio e dei problemi ambientali locali con le politiche nazionali di prevenzione e protezione dell'ambiente. Il Sistema istituito dalla legge 132 non è più la semplice somma di 22 enti autonomi e indipendenti; costituisce piuttosto un vero e proprio Sistema a rete che fonde in una nuova identità quelle che erano le singole componenti del preesistente Sistema. La legge attribuisce al nuovo soggetto compiti fondamentali quali:

- attività ispettive nell'ambito delle funzioni di controllo ambientale;
- monitoraggio dello stato dell'ambiente;
- controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento;
- attività di ricerca finalizzata a sostegno delle proprie funzioni;
- supporto tecnico-scientifico alle attività degli enti statali, regionali e locali che hanno compiti di amministrazione attiva in campo ambientale;
- raccolta, organizzazione e diffusione dei dati ambientali che, unitamente alle informazioni statistiche derivanti dalle predette attività, costituiranno riferimento tecnico ufficiale da utilizzare ai fini delle attività di competenza della pubblica amministrazione.

Attraverso il Consiglio del SNPA, il Sistema esprime il proprio parere vincolante sui provvedimenti del Governo di natura tecnica in materia ambientale e segnala al MATTM e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano l'opportunità di interventi, anche legislativi, ai fini del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo di suolo, della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali.
Le **Linee guida** SNPA Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) sono manuali tecnici specialistici che contengono specifiche raccomandazioni su temi prioritari legati alla gestione dell'ambiente, frutto dell'attività di Gruppi di Lavoro del Sistema o Tavoli specifici, approvati e deliberati dal Consiglio SNPA.
La collana **Pubblicazioni tecniche SNPA** raccoglie elaborazioni prodotte dal Sistema e derivanti dalle attività di approfondimento scientifico e tecnico, anche progettuale, che accrescono la conoscenza su una tematica e sono propedeutiche alla eventuale produzione di Report ambientali SNPA o di Linee guida SNPA.

REP 01 • REPORT AMBIENTALI SNPA N. 44/2025

Il clima in Italia nel 2024

[Delibera del Consiglio SNPA n. 287 del 02/07/2025]

Sintesi: *Il Rapporto SNPA "Il clima in Italia nel 2024" rappresenta la fotografia più aggiornata e scientificamente fondata dello stato climatico del Paese, elaborata dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, che riunisce ISPRA e le agenzie ambientali regionali e provinciali. L'analisi evidenzia con chiarezza come il 2024 sia stato, a tutti gli effetti, l'anno più caldo mai registrato in Italia e uno dei più estremi sotto il profilo meteorologico, confermando la tendenza al rapido riscaldamento in corso e la crescente instabilità del sistema climatico mediterraneo. L'anno si inserisce in un contesto globale eccezionale: le temperature medie mondiali hanno raggiunto un'anomalia di +1,6 °C rispetto all'epoca preindustriale, superando ogni precedente record storico. Questo incremento è stato favorito da un insieme di fattori concomitanti, tra cui la persistenza del fenomeno El Niño, il picco del ciclo solare, la riduzione degli aerosol solfatici nell'atmosfera e l'eruzione del vulcano Hunga Tonga, che ha immesso in quota grandi quantità di vapore acqueo. Le temperature superficiali oceaniche, soprattutto nell'Atlantico settentrionale e nel Pacifico occidentale, hanno mostrato anomalie positive eccezionali, contribuendo al rafforzamento del riscaldamento globale e all'intensificazione degli eventi estremi. Le calotte polari hanno continuato a ridursi, in particolare quella antartica, che ha registrato una delle minori estensioni mai misurate, mentre il livello medio dei mari ha raggiunto un nuovo massimo, con un aumento annuo di quasi sei millimetri, superiore alla media dell'ultimo decennio.*

In Italia, l'anomalia termica media del 2024 è stata pari a +1,33 °C rispetto alla norma climatica 1991-2020, rendendo l'anno il più caldo della serie storica dal 1961. Le temperature minime e massime hanno entrambe mostrato incrementi significativi, rispettivamente di +1,40 °C e +1,26 °C, con un'elevata uniformità territoriale: il Nord ha registrato un'anomalia di +1,21 °C, il Centro di +1,45 °C e il Sud e le Isole di +1,39 °C. Tutti i mesi sono risultati più caldi della media, con valori particolarmente elevati in febbraio, agosto e luglio. L'inverno 2023-2024 è stato il più caldo di sempre, con un'anomalia di +2,18 °C, seguito da un'estate anch'essa eccezionalmente calda (+1,84 °C). Gli indicatori termici confermano la tendenza a un aumento continuo del numero di notti tropicali, dei giorni di caldo intenso e alla quasi scomparsa dei giorni di gelo. La temperatura superficiale dei mari italiani ha toccato un nuovo record, superando di 1,2 °C la media trentennale, con picchi di oltre 2 °C nei mesi estivi: un segnale di particolare rilevanza per gli ecosistemi marini e per la frequenza dei fenomeni convettivi intensi.

Il regime delle precipitazioni nel 2024 è risultato complessivamente superiore alla media climatologica di circa l'8%, ma con forti disomogeneità territoriali. Il Nord Italia ha sperimentato un anno molto piovoso, il secondo più umido dal 1961, con un surplus del 38%, mentre il Centro si è attestato intorno alla media e il Sud e le Isole hanno invece sofferto un deficit del 18%. Questa distribuzione irregolare ha

determinato, nel complesso, un'accentuazione dei fenomeni estremi, con episodi di alluvione in alcune regioni e lunghi periodi di siccità in altre. I mesi di febbraio e marzo sono stati particolarmente piovosi, mentre novembre e luglio hanno registrato deficit significativi. La primavera è stata tra le più piovose degli ultimi decenni, ma l'estate ha confermato la tendenza alla riduzione delle piogge. Gli indicatori di siccità (SPI, SPEI, CDD) mostrano un quadro fortemente contrastato: condizioni di aridità estrema hanno colpito la Sicilia, la Sardegna e parte della Puglia, dove in alcune località si sono registrati fino a 146 giorni consecutivi senza precipitazioni significative. Al contrario, nelle regioni settentrionali e lungo l'arco alpino si sono verificati episodi di pioggia intensa con tempi di ritorno pluricentenari.

Tra gli eventi meteorologici più rilevanti del 2024, il rapporto segnala le alluvioni di fine giugno in Valle d'Aosta e Piemonte, con colate detritiche e gravi danni alle infrastrutture; le precipitazioni eccezionali che hanno colpito la Lombardia a metà maggio; i nubifragi di fine agosto in Campania e quelli autunnali in Emilia-Romagna e Calabria; nonché gli eventi alluvionali di fine ottobre in Sardegna. In parallelo, la città di Venezia ha registrato nuovi record del livello medio del mare, indice di una tendenza ormai consolidata che preoccupa per le implicazioni sulla salvaguardia delle zone costiere.

Il bilancio idrico annuale del Paese evidenzia un progressivo peggioramento nelle regioni meridionali e insulari, dove la severità idrica è rimasta alta per tutto l'anno. Le riserve idriche superficiali si sono mantenute su livelli inferiori alla media, aggravando la condizione di stress per i settori agricolo e zootecnico. L'incremento delle temperature, associato all'aumento dell'evapotraspirazione, ha ulteriormente ridotto la disponibilità d'acqua nei bacini, accentuando il rischio di desertificazione nei territori più vulnerabili.

Gli indicatori climatici elaborati dal sistema nazionale SCIA confermano la continuità della tendenza al riscaldamento, con un tasso di crescita medio di circa 0,42 °C per decennio a partire dagli anni Ottanta. Le precipitazioni annuali, pur mostrando grande variabilità, non evidenziano un trend univoco, ma si registra un netto aumento della frequenza e dell'intensità degli eventi estremi, sia in termini di precipitazioni torrenziali sia di ondate di calore. Parallelamente, si osserva una progressiva riduzione della durata dei periodi freddi e un aumento della variabilità intra-annuale, con stagioni sempre più anomale e meno prevedibili.

Le conseguenze ecologiche e socio-economiche di tali mutamenti sono profonde. L'Italia sta sperimentando una forma di "tropicalizzazione climatica", caratterizzata da estati lunghe e torride, precipitazioni concentrate in pochi episodi violenti, maggiore umidità atmosferica e innalzamento del livello marino. Ciò comporta impatti diretti sulla salute umana, con un aumento del rischio di stress termico nelle aree urbane, sull'agricoltura, che subisce alterazioni dei cicli vegetativi e riduzioni delle rese, sugli ecosistemi naturali e sulla sicurezza idrogeologica del territorio. Il rapporto sottolinea l'urgenza di politiche di adattamento strutturate e coordinate, basate su una pianificazione integrata che includa la gestione sostenibile delle risorse idriche, la tutela della biodiversità e lo sviluppo di sistemi di allerta e monitoraggio in tempo reale.

In sintesi, il Rapporto SNPA 44/2025 documenta con rigore scientifico un'accelerazione del cambiamento climatico sul territorio italiano, in piena

coerenza con le dinamiche globali ma con peculiarità locali che ne amplificano gli effetti. L'anomalia termica del 2024, la distribuzione irregolare delle piogge, la frequenza crescente degli eventi estremi e la persistenza della siccità in alcune regioni del Sud delineano un quadro di transizione verso un clima più caldo, umido e instabile. L'Italia, per posizione geografica e morfologia, si conferma un osservatorio privilegiato ma anche vulnerabile dei processi climatici in corso.

⇒ https://www.snpambiente.it/notizie/snpa/il-clima-in-italia-nel-2024/

Tutela Ambientale | rivista trimestrale di diritto ambientale

ISSN 3035-4234

9 773035 423007

€ 28,00

(Edizione cartacea)

